SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 120

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 maggio 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO





SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 19

Ministero del lavoro e delle politiche sociali





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 maggio 2025, n. **76**.

Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ E ATTUAZIONE DEI PRINCÌPI COSTITUZIONALI

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La presente legge disciplina la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende e individua le modalità di promozione e incentivazione delle suddette forme di partecipazione, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei princìpi e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e internazionale, al fine di rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, di preservare e incrementare i livelli occupazionali e di valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale. Introduce altresì norme finalizzate all'allargamento e al consolidamento di processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intende per:

a) «partecipazione gestionale»: la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell'impresa;

b) «partecipazione economica e finanziaria»: la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell'impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l'azionariato;

c) «partecipazione organizzativa»: il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell'impresa;

d) «partecipazione consultiva»: la partecipazione che avviene attraverso l'espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l'impresa intende assumere;

e) «contratti collettivi»: i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

f) «enti bilaterali»: gli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Capo II

PARTECIPAZIONE GESTIONALE DEI LAVORATORI

Art. 3.

Partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza

1. Nelle imprese nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in base al sistema dualistico di cui agli articoli 2409-*octies* e seguenti del codice civile, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti al consiglio di sorveglianza.

2. L'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza è regolata sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti per i componenti del consiglio nonché delle disposizioni delle lettere *a)* e *b)* del decimo comma dell'articolo 2409-*duodecies* del codice civile.

3. Tra i membri del consiglio di sorveglianza può essere prevista la presenza di almeno un rappresentante dei lavoratori che aderiscono ai piani di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 4.

Partecipazione al consiglio di amministrazione

1. Nelle società che non adottano il sistema dualistico di cui agli articoli 2409-*octies* e seguenti del codice civile, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al consiglio di amministrazione e, altresì, al comitato per il controllo sulla gestione di cui all'articolo 2409-*octiesdecies* del codice civile, ove costituito, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti.

2. Gli amministratori di cui al comma 1 sono individuati dai lavoratori dipendenti della società sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi.

3. Gli amministratori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-*septiesdecies* del codice



civile nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo statuto della società o, in mancanza, dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria.

4. Gli amministratori designati ai sensi dei commi 1 e 2 non possono assumere incarichi direttivi, qualora non già ricoperti nella medesima impresa, entro il termine di tre anni dalla cessazione del mandato.

Capo III

PARTECIPAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEI LAVORATORI

Art. 5.

Distribuzione degli utili

1. Per l'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite dell'importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva disciplinata dal citato comma 182 è elevato a 5.000 euro lordi. Restano ferme le disposizioni dei commi da 183 a 189 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 49 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1.

Art. 6.

Piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori

1. Nelle aziende di cui all'articolo 1, in coerenza e nel rispetto della normativa vigente, possono essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Tali piani possono individuare, oltre agli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società di cui agli articoli 2349, 2357, 2358 e 2441, ottavo comma, del codice civile, determinando le condizioni di tale partecipazione, anche l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 1, commi da 184-*bis* a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per l'anno 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui al secondo periodo, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1.

Capo IV

PARTECIPAZIONE ORGANIZZATIVA DEI LAVORATORI

Art. 7.

Piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro

1. Le aziende di cui all'articolo 1 possono promuovere l'istituzione di commissioni paritetiche, composte in eguale numero da rappresentanti dell'impresa e dei lavoratori, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro.

Art. 8.

Soggetti di riferimento della partecipazione organizzativa

1. Le aziende possono prevedere nel proprio organigramma, in esito a contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di *welfare*, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità nonché quelle dei responsabili della diversità e dell'inclusione delle persone con disabilità.

2. Le imprese che occupano meno di trentacinque lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione delle imprese stesse.

Capo V

PARTECIPAZIONE CONSULTIVA DEI LAVORATORI

Art. 9.

Consultazione preventiva

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, nell'ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possono essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali.

2. I contratti collettivi definiscono la composizione delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva nonché le sedi, i tempi, le modalità e i contenuti della consultazione.

3. Nel caso di consultazione sugli argomenti di competenza negoziale, le commissioni paritetiche possono fornire materiali ed elementi utili al tavolo contrattuale.



Art. 10.

Procedura di consultazione

1. Il datore di lavoro convoca la commissione paritetica di cui all'articolo 9 mediante comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata. La consultazione ha inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza di convocazione. I rappresentanti dei lavoratori che compongono la commissione paritetica possono presentare, in sede di procedura di consultazione, un parere scritto, da allegare al verbale di consultazione. La procedura di consultazione, salvo diverso accordo, si intende conclusa decorsi dieci giorni dal suo inizio, anche in caso di mancato parere scritto da parte dei rappresentanti dei lavoratori.

2. Entro trenta giorni dalla chiusura della procedura, il datore di lavoro convoca la commissione paritetica al fine di illustrare il risultato della consultazione e i motivi dell'eventuale mancato recepimento dei suggerimenti proposti nel parere della commissione paritetica.

3. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni la cui divulgazione risulti in contrasto con norme di legge o con quanto stabilito dai contratti collettivi.

4. Nei casi di controversie interpretative in ordine alle modalità di esecuzione delle procedure, ovvero di presunte violazioni delle stesse, i componenti delle commissioni paritetiche possono rivolgersi alla Commissione nazionale permanente di cui all'articolo 17-*bis* della legge 30 dicembre 1986, n. 936, introdotto dall'articolo 13 della presente legge, per ottenere una sua pronunzia.

5. Al termine della procedura di consultazione, con riferimento ai temi ivi discussi, le aziende possono dare avvio alla definizione congiunta, nell'ambito delle commissioni paritetiche, di piani di miglioramento e di innovazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

Art. 11.

Salvaguardia dei contratti collettivi

1. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi.

Capo VI

FORMAZIONE E CONSULENZA ESTERNA

Art. 12.

Formazione dei rappresentanti dei lavoratori

1. Ai fini dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche, specialistiche e trasversali, per i rappresentanti facenti parte delle commissioni paritetiche di cui all'articolo 7 nonché per coloro che partecipano agli organi societari di cui agli articoli 3 e 4 è prevista una formazione, anche in forma congiunta, di durata non inferiore a dieci ore annue.

2. I corsi di formazione di cui al comma 1 del presente articolo possono essere finanziati attraverso gli enti bilaterali, il Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Capo VII

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PERMANENTE PER LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

Art. 13.

*Introduzione dell'articolo 17-*bis *della legge 30 dicembre 1986, n. 936, concernente l'istituzione della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori*

1. Dopo l'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è inserito il seguente:

«Art. 17-*bis (Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori).* — 1. Presso il CNEL è istituita la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori.

2. La Commissione nazionale permanente è composta da:

a) un rappresentante del CNEL;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti presso il CNEL;

d) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti presso il CNEL;

e) tre esperti di diritto del lavoro e relazioni industriali o di gestione e organizzazione aziendale, scelti congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti presso il CNEL.

3. Il Presidente della Commissione nazionale permanente è eletto a maggioranza tra i membri della Commissione stessa.

4. I componenti della Commissione nazionale permanente sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti, e durano in carica cinque anni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalità e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti di cui al comma 2, lettere *c), d)* ed *e).*

5. La Commissione nazionale permanente:

a) si pronuncia con parere non vincolante su eventuali controversie interpretative che dovessero sorgere in ordine alle modalità di svolgimento delle procedure previste nelle imprese dei diversi settori;



b) propone agli organismi paritetici eventuali misure correttive nei casi di violazione delle norme procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori;

c) procede alla raccolta e alla valorizzazione delle buone prassi in materia di partecipazione dei lavoratori attuate dalle aziende;

d) redige ogni due anni una relazione, a livello nazionale, sulla partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

e) presenta al CNEL proposte volte a incoraggiare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alle imprese;

f) raccoglie i verbali delle riunioni degli organismi paritetici.

6. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni della Commissione nazionale permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il CNEL provvede al funzionamento della Commissione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Applicabilità alle società cooperative

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle società cooperative in quanto compatibili.

Art. 15.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e 6 della presente legge, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 100.000 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 5 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1573):

Di iniziativa popolare, presentato in data 27 novembre 2023.

Assegnato alle Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e VI (Finanze), in sede referente, il 9 gennaio 2024, con i pareri Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), X (Attività produttive, commercio e turismo), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e VI (Finanze), in sede referente, il 18 gennaio 2024; il 1° febbraio 2024; il 24 aprile 2024; il 15 maggio 2024; il 18 dicembre 2024; l'8, il 15, il 21, il 22 e il 23 gennaio 2025.

Esaminato in Aula il 27 gennaio 2025 e approvato il 26 febbraio 2025.

Senato della Repubblica (atto n. 1407):

Assegnato alla 10ª Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede redigente, l'11 marzo 2025, con i pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare).

Esaminato dalla 10ª Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede redigente, il 18 marzo 2025; il 2, il 9, il 15 e il 16 aprile 2025.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 14 maggio 2025.

N O T E

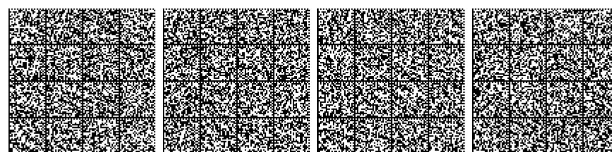
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta l'articolo 46 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 46. — Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.».



Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 2015:

«Art. 51 *(Norme di rinvio ai contratti collettivi)*. — 1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.».

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 09 ottobre 2003:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) "contratto di somministrazione di lavoro": il contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;

a-*bis*) "missione": il periodo durante il quale, nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, il lavoratore dipendente da un'agenzia di somministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, è messo a disposizione di un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, e opera sotto il controllo e la direzione dello stesso;

a-*ter*) "condizioni di base di lavoro e d'occupazione": il trattamento economico, normativo e occupazionale previsto da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore presso un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, ivi comprese quelle relative:

1) all'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi;

2) alla retribuzione;

3) alla protezione delle donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento, nonché la protezione di bambini e giovani; la parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione;

b) "intermediazione": l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;

c) "ricerca e selezione del personale": l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;

d) "supporto alla ricollocazione professionale": l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività;

e) "autorizzazione": provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati "agenzie per il lavoro", allo svolgimento delle attività di cui alle lettere da *a)* a *d)*;

f) "accreditamento": provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;

g) "borsa continua del lavoro": sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;

h) "enti bilaterali": organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

i);

j) "lavoratore": qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro;

k) "lavoratore svantaggiato": qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera *f)*, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;

l) "divisioni operative": soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attività;

m) "associazioni di datori e prestatori di lavoro": organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 2409-*octies*, 2409-*novies*, 2409-*decies*, 2409-*undecies*, 2409-*duodecies*, 2409-*terdecies*, 2409-*quaterdecies* e 2409-*quinquiesdecies* del codice civile:

«Art. 2409-*octies* *(Sistema basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza)*. — Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza in conformità alle norme seguenti.

Art. 2409-*novies* *(Consiglio di gestione)*. — La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti; si applicano in tal caso il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2381. L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente al consiglio di gestione.

È costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due.

Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.

I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo,



salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.

Art. 2409-*decies (Azione sociale di responsabilità)*. — L'azione di responsabilità contro i consiglieri di gestione è promossa dalla società o dai soci, ai sensi degli articoli 2393 e 2393-*bis*.

L'azione sociale di responsabilità può anche essere proposta a seguito di deliberazione del consiglio di sorveglianza. La deliberazione è assunta dalla maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza e, se è presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, importa la revoca dall'ufficio dei consiglieri di gestione contro cui è proposta, alla cui sostituzione provvede contestualmente lo stesso consiglio di sorveglianza.

L'azione può essere esercitata dal consiglio di sorveglianza entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

Il consiglio di sorveglianza può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigerla, purché la rinunzia e la transazione siano approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di sorveglianza e purché non si opponga la percentuale di soci indicata nell'ultimo comma dell'articolo 2393.

La rinuncia all'azione da parte della società o del consiglio di sorveglianza non impedisce l'esercizio delle azioni previste dagli articoli 2393-*bis*, 2394 e 2394-*bis*.

Art. 2409-*undecies (Norme applicabili)*. — Al consiglio di gestione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2380-*bis*, quinto comma, 2381, sesto comma, 2382, 2383, quarto e quinto comma, 2384, 2385, 2387, 2390, 2392, 2394, 2394-*bis*, 2395.

Si applicano alle deliberazioni del consiglio di gestione gli articoli 2388 e 2391, e la legittimazione ad impugnare le deliberazioni spetta anche al consiglio di sorveglianza.

Art. 2409-*duodecies (Consiglio di sorveglianza)*. — Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a tre.

Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.

I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea prevista dal secondo comma dell'articolo 2364-*bis*. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito.

Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2393, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività, può subordinare l'assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, l'assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione.

Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea.

Lo statuto determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza.

Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

b) i componenti del consiglio di gestione;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi

Art. 2409-*terdecies (Competenza del consiglio di sorveglianza)*. — Il consiglio di sorveglianza:

a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea;

b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;

c) esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma 3;

d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;

e) presenta la denunzia al tribunale di cui all'articolo 2409;

f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;

f-*bis*) se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti.

Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.

I componenti del consiglio di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione devono partecipare alle assemblee.

Art. 2409-*quaterdecies (Norme applicabili)*. — Al consiglio di sorveglianza ed ai suoi componenti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2388, 2400, terzo e quarto comma, 2402, 2403-*bis*, secondo e terzo comma, 2404, primo, terzo e quarto comma, 2406, 2408 e 2409-*septies*.

Alla deliberazione del consiglio di sorveglianza con cui viene approvato il bilancio di esercizio si applica l'articolo 2434-*bis* ed essa può venire impugnata anche dai soci ai sensi dell'articolo 2377.

Art. 2409-*quinquiesdecies (Revisione legale)*. — La revisione legale dei conti è svolta a norma dell'articolo 2409-*bis*, primo comma.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 2409-*septiesdecies* e 2409-octiesdecies del codice civile:

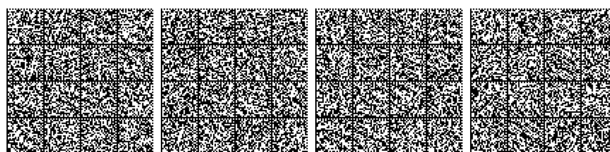
«Art. 2409-*septiesdecies (Consiglio di amministrazione)*. — La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.

Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.

Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Art. 2409-*octiesdecies (Comitato per il controllo sulla gestione)*. — Salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre.

Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-*septiesdecies*, che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto,



funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.

Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

In caso di morte, rinunzia revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti; se ciò non è possibile, provvede senza indugio a norma dell'articolo 2386 scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti.

Il comitato per il controllo sulla gestione:

a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente;

b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;

c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli 2404, primo, terzo e quarto comma, 2405, primo comma, e 2408.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dei commi da 182 a 189, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.302 del 30 dicembre 2015:

«182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

183. Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.

184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182. Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182.

184-*bis*. Ai fini dell'applicazione del comma 184, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:

a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e quelli ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, o quelli indicati dalle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2019/1238. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, nonché ai fini dell'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2019/1238.;

b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera *a)*;

c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera *g)*, e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite . Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al medesimo comma 182.

185. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

186. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 80.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 182 nonché le modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 182 a 191, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 189. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187.

189. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188, è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro.

Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.».

— Per i riferimenti all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 si vedano le note all'articolo 2.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'articolo 2349, 2357, 2358 e 2441 del codice civile:

«Art. 2349 *(Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro)*. — Se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.».

«Art. 2357 *(Acquisto delle proprie azioni)*. — La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e



delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Art. 2358 *(Altre operazioni sulle proprie azioni)*. — La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo.

Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria.

Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione è depositata presso la sede della società durante i trenta giorni che precedono l'assemblea. Il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese.

In deroga all'articolo 2357-*ter*, quando le somme o le garanzie fornite ai sensi del presente articolo sono utilizzate per l'acquisto di azioni detenute dalla società ai sensi dell'articolo 2357 e 2357-*bis* l'assemblea straordinaria autorizza gli amministratori a disporre di tali azioni con la delibera di cui al secondo comma. Il prezzo di acquisto delle azioni è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 2437-*ter*, secondo comma. Nel caso di azioni negoziate in un mercato regolamentato il prezzo di acquisto è pari almeno al prezzo medio ponderato al quale le azioni sono state negoziate nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Qualora la società accordi prestiti o fornisca garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie a singoli amministratori della società o della controllante o alla stessa controllante ovvero a terzi che agiscono in nome proprio e per conto dei predetti soggetti, la relazione di cui al terzo comma attesta altresì che l'operazione realizza al meglio l'interesse della società.

L'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, tenuto conto anche dell'eventuale acquisto di proprie azioni ai sensi dell'articolo 2357. Una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite è iscritta al passivo del bilancio.

La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.

Salvo quanto previsto dal comma sesto, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate.

Resta salvo quanto previsto dagli articoli 2391-*bis* e 2501-*bis*.».

«Art. 2441 *(Diritto di opzione)*. — Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta nel sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno due sedute, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti.

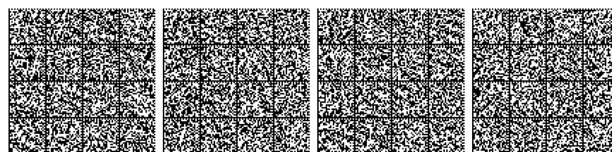
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale.

Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-*ter*, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto [disp. att. c.c. 211-bis]. Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l'ammontare.

Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione per le azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate.».



— Per i riferimenti ai commi da 182 a 189, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 si vedano le note all'articolo 5.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25 recante: «Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2007:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) "imprese": le imprese pubbliche e private situate in Italia, che esercitino una attività economica, anche non a fine di lucro;

b) "datore di lavoro": la persona, fisica o giuridica, che esercita un'attività economica organizzata in forma di impresa, anche non a fine di lucro, conformemente alle leggi ed ai contratti collettivi di lavoro;

c) "lavoratore": chiunque si obblighi mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore;

d) "rappresentanti dei lavoratori": i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della normativa vigente, nonché degli accordi interconfederali 20 dicembre 1993 e 27 luglio 1994, e successive modificazioni, o dei contratti collettivi nazionali applicati qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione;

e) "informazione": ogni trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori, finalizzata alla conoscenza ed all'esame di questioni attinenti alla attività di impresa;

f) "consultazione": ogni forma di confronto, scambio di opinioni e dialogo tra rappresentanti dei lavoratori e datore di lavoro su questioni attinenti alla attività di impresa;

g) "contratto collettivo": il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

Note all'art. 10:

— Per l'articolo 17-*bis* della legge 30 dicembre 1986 n. 936 si veda l'articolo 13 della presente legge.

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.128 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

«Art. 88 *(Fondo Nuove Competenze)*. — 1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.

Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. Il predetto fondo è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.».

— Si riporta il testo dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2000:

«Art. 118 *(Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni in materia di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo)*. — 1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonché, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. Inoltre, con accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano può essere istituito un fondo territoriale intersettoriale. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente e possono altresì utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. I fondi possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate, affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.

2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della professionalità dei gestori, nonché dell'adozione di criteri di gestione improntati al principio di trasparenza. La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in



ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale per l'impiego, da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata.

3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1 gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1 gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.

5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7.

8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con proprietà per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.

10. A decorrere dall'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001.

12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:

a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui ai citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;

b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10.

13. Per le annualità di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.

14. Nell'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi, anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.

16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera *a)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 , nonché di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all' attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.».

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo del comma 457, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2024:

«457. Ai fini dell'attuazione di disposizioni, anche di carattere fiscale, in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026.».

25G00081



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2025.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Badolato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data del 24 febbraio 2025, con il quale il consiglio comunale di Badolato (Catanzaro) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per dimissioni dei consiglieri a meno della metà dei componenti;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2025;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del Comune di Badolato (Catanzaro) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Costanza Pino - viceprefetto;

dott. Alessandro Mellace - viceprefetto aggiunto;

dott. Berardino Nuovo - funzionario economico finanziario.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 23 aprile 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2025
Ministero dell'interno, registro n. 1546

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Badolato (Catanzaro), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 3 ottobre 2021, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione locale, nonché il buon andamento e il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Occorre premettere che, a seguito della riduzione dell'organo assembleare per dimissioni dei consiglieri a meno della metà dei componenti, il consiglio comunale di Badolato è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Peraltro, il Comune di Badolato, il cui consiglio comunale è stato già sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 2014 per infiltrazioni della criminalità organizzata ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è collocato in un contesto territoriale notoriamente interessato dalla presenza di sodalizi criminali.

All'esito di una complessa e articolata attività investigativa della direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica di Catanzaro, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in data 20 gennaio 2025, ha emesso un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di quarantaquattro soggetti, a vario titolo accusati di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, scambio elettorale politico-mafioso, estorsione, minacce, procurata inosservanza di pena, trasferimento fraudolento di valori, reati in materia di armi, detenzione e spaccio di stupefacenti, traffico di tabacco a lavorazione estera.

La gravità dei fatti e la significatività del condizionamento dell'amministrazione comunale è emersa anche dall'esecuzione delle misure cautelari degli arresti domiciliari (tutte confermate in sede di riesame, eccettuata la misura concernente il vicesindaco) nei confronti del sindaco del Comune di Badolato, del vicesindaco, del presidente del consiglio comunale e di due assessori, alcuni dei quali indagati per il reato di cui al combinato disposto degli articoli 416-*bis* e 110 del codice penale e tutti per il delitto di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416-*ter* del codice penale.

Il presidente del consiglio comunale, figlio di un imprenditore affiliato alla locale cosca di cui si dirà in seguito, risulta inoltre accusato del reato di procurata inosservanza di pena per avere, in concorso con altri soggetti, agevolato la latitanza di un esponente di vertice della locale cosca di 'ndrangheta.



A seguito dell'applicazione delle misure cautelari nei confronti dei suddetti amministratori, il prefetto di Catanzaro ha disposto la sospensione dalla carica degli stessi ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 nominando contestualmente un commissario prefettizio per l'esercizio delle funzioni di sindaco e giunta.

Le risultanze d'indagine - che si sostanziano in ipotesi di reato gravissime dalle quali emerge in modo netto ed inequivocabile il condizionamento dell'ente locale e l'esistenza di dinamiche gestionali tese ad asservire l'apparato elettivo-burocratico comunale al perseguimento degli interessi della locale criminalità organizzata - hanno inoltre determinato il prefetto di Catanzaro a richiedere lo scioglimento del Comune di Badolato ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza esperire preliminarmente le procedure di accesso di cui al comma 2 della stessa norma.

Il prefetto di Catanzaro, dunque, sentito nella seduta del 26 marzo 2025 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, ed ha pertanto riscontrato i presupposti per l'applicazione della misura di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

I contenuti della menzionata ordinanza cautelare, cui rinvia la relazione prefettizia, hanno posto in rilievo un quadro di sostanziale compromissione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'attività dell'ente ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato in favore degli illeciti interessi di soggetti appartenenti o comunque riconducibili alla criminalità organizzata.

La relazione del prefetto di Catanzaro pone in evidenza il ruolo assunto dal citato imprenditore, soggetto intraneo alla locale cosca criminale, nei cui confronti è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, che risulta essersi attivamente impegnato nella campagna elettorale dell'ottobre 2021, risultando determinante per l'elezione dei suddetti amministratori, interessandosi alla formazione delle liste e della giunta comunale addirittura imponendo la nomina di un assessore esterno, sebbene tale nominativo non fosse gradito al sindaco: allo scopo di controllare il comune e condizionare l'attività amministrativa, anche attraverso la partecipazione a riunioni, sebbene privo di qualsiasi titolo e assumendo, di fatto, le relative decisioni.

Sintomatica al riguardo la circostanza, riportata nella relazione prefettizia, secondo la quale in tutte le occasioni in cui il sindaco - abitualmente residente in altra regione - si recava a Badolato per adempiere a impegni istituzionali non delegabili, l'affiliato alla cosca locale prendeva parte a tutti gli incontri informali che il primo cittadino organizzava con il vice sindaco ed altri componenti del suo *staff*.

La stessa relazione mette in rilievo la perfetta intraneità nella locale consorteria criminale del sindaco, del vicesindaco, del Presidente del consiglio comunale e di due assessori, tutti indagati, come evidenziato, per il delitto di «scambio elettorale politico-mafioso» previsto dall'art. 416-*ter* del codice penale. Il sindaco, il vicesindaco e un assessore risultano altresì indagati per concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ai sensi degli articoli 110 e 416-*bis* del codice penale, per aver fornito un contributo concreto, specifico e volontario per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative della locale consorteria, con la consapevolezza dei metodi e dei fini da essa perseguiti, ponendosi a disposizione del citato imprenditore per garantire vantaggi connessi allo svolgimento delle attività amministrative dell'ente, in tal modo consentendo il conseguimento di profitti illeciti all'associazione, ovvero rafforzando la percezione della capacità di intimidazione e condizionamento del sodalizio.

La relazione prefettizia si sofferma sulla figura del primo cittadino di Badolato, evidenziandone il ruolo rivestito già nel corso di passate consiliature, in quanto ha diretto l'amministrazione locale, una prima volta, nel 1977, successivamente nel 2008 ed è stato poi nuovamente confermato nella stessa carica nella consiliatura del 2013, amministrazione che, come evidenziato, è stata sciolta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 2014 per infiltrazioni della criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

A tal riguardo si precisa che, a seguito del citato provvedimento dissolutorio del 2014, il sindaco con sentenza della corte d'appello di Catanzaro n. 666 del 2 maggio 2016 venne dichiarato incandidabile ai sensi dell'art. 143, comma 11, del decreto legislativo n. 267/2000 in quanto responsabile delle condotte che avevano causato lo scioglimento del consiglio comunale.

La stessa relazione dà conto del rapporto di pregressa conoscenza e documentata frequentazione, a partire dal 2005, del primo cittadino con il menzionato imprenditore, esponente del sodalizio criminoso, come detto attinto dalla custodia cautelare in carcere, con la consapevolezza da parte del sindaco della sua caratura criminale.

Sono al riguardo significativi i contenuti di fonti tecniche di prova precedenti alle elezioni comunali dell'ottobre 2021, dai quali emerge che il candidato sindaco evidenziava all'esponente del clan locale come fosse importante farsi vedere insieme sul territorio e chiedeva l'intervento di quest'ultimo per la risoluzione di questioni che lo riguardavano direttamente, tra cui quella relativa agli usi civici che bloccavano l'edificazione edilizia sui terreni intestati ad una sua società, in un'ampia fascia della costa di Badolato, già lottizzata.

Il compendio probatorio dell'operazione da cui è scaturita l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha evidenziato ulteriori ingerenze da parte di uno stretto congiunto del citato esponente 'ndranghetista, ingerenze volte, come sarà dettagliatamente descritto in seguito, alla stabilizzazione di un agente di polizia municipale a fronte del prospettato conseguimento di obiettivi perseguiti dalla cosca locale.

La relazione prefettizia analizza anche la posizione del vicesindaco, ponendo in rilievo lo stretto rapporto del medesimo con il suddetto componente del sodalizio mafioso, così come comprovato da numerose fonti di prova.

Come analiticamente riportato nella relazione del prefetto di Catanzaro, è emerso che nel corso della campagna elettorale del 2021 il futuro vicesindaco si è prodigato, significativamente, fornendo un apporto essenziale, per la formazione di una lista civetta di cui egli era il candidato sindaco, lista che si era resa necessaria per abbassare il *quorum* di partecipazione dell'elettorato e così scongiurare un eventuale commissariamento prefettizio.

L'influenza e la pervicacia mafiosa del citato esponente della locale cosca sul vicesindaco si è altresì estrinsecata mediante ripetute minacce rivolte allo stesso amministratore comunale, alcune di esse implicanti il veto di assegnare incarichi e lavori senza il suo consenso e senza un vantaggio diretto, il divieto di procedere ad impegni di spesa senza il suo consenso, nonché l'allontanamento dal comune di un avvocato, non gradito al citato affiliato, che era stato nominato dal sindaco quale collaboratore a supporto dell'organo di governo locale.

Dall'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, inoltre, risulta che il vicesindaco abbia deliberato l'approvazione della perizia tecnica relativa ad un immobile alienato - con trattativa agevolata, sia nella procedura amministrativa sia nella determinazione del prezzo - in favore del fratello del citato esponente della locale cosca. In particolare, risulta che il congiunto del citato imprenditore si sia interfacciato, ripetutamente, con il vicesindaco ed il responsabile dell'area tecnica per sollecitare la definizione della compravendita dell'immobile suddetto in favore della propria moglie.

Risulta inoltre, emblematicamente, dalla stessa ordinanza, che il vicesindaco abbia promesso ad un altro parente dell'imprenditore controindicato, titolare di un'impresa individuale avviata appena cinque mesi dopo l'insediamento della nuova amministrazione comunale, di intermediare per l'assegnazione in suo favore di lavori per conto del comune. Nello specifico, pur non essendosi concretizzati tali affidamenti, la promessa suddetta risulta essersi estrinsecata nell'adozione di due



atti, uno di giunta e l'altro di consiglio comunale, prodromici al successivo affidamento di lavori per la realizzazione di parcheggi nel comune di Badolato.

La relazione del prefetto di Catanzaro esamina poi la posizione del presidente del consiglio comunale ponendo in rilievo - quale elemento significativo della forza intimidatrice della locale cosca nell'ambito della campagna elettorale - il conseguimento del più alto numero di preferenze da parte di costui nonostante inizialmente non avesse alcuna intenzione di candidarsi alle elezioni dell'ottobre 2021. Lo stesso inoltre riceverà anche l'importante delega in materia di bilancio, tributi, attuazione programmatica, sistemi informatici.

Questi dati, come evidenziato dal prefetto di Catanzaro, restituiscono un quadro di significativa pervasività della criminalità organizzata fin dalla fase della competizione elettorale.

Ulteriori elementi che attestano una gestione dell'ente, da parte degli amministratori, avulsa dal rispetto di principi di buon andamento e legalità emergono dall'analisi della vicenda relativa ai lavori di pavimentazione stradale di alcune vie comunali.

Le indagini giudiziarie hanno evidenziato l'intenzione del sindaco di far effettuare i suddetti lavori di pavimentazione solo una volta che fosse stata raggiunta la certezza, della fornitura del relativo bitume, da parte di una ditta di fatto riconducibile al predetto esponente criminale, peraltro destinataria di due provvedimenti interdittivi antimafia.

Le stesse indagini hanno inoltre evidenziato l'indebita ingerenza del presidente del consiglio comunale nell'individuazione della ditta, anch'essa afferente al locale contesto criminale che in concreto risulterà aggiudicataria della commessa.

La vicenda nel suo insieme, oltre ai menzionati profili di condizionamento e illegittimità, attesta l'evidente violazione del principio di separazione del potere di indirizzo politico da quello di gestione.

Ulteriore episodio dal quale emerge l'indebita ingerenza del presidente del consiglio comunale è quello relativo alla rimozione di un'imbarcazione, con a bordo migranti extracomunitari, giunta sulla costa di Badolato nel novembre del 2021, ed arenatasi a pochi metri dalla riva.

Risulta dalle indagini giudiziarie che lo stesso presidente del consiglio comunale abbia manifestato al sindaco ed al vicesindaco la necessità di affidare i lavori di rimozione dell'imbarcazione alla ditta del padre, come detto affiliato alla locale cosca, in luogo della ditta inizialmente individuata dall'amministrazione comunale. A tal riguardo la relazione prefettizia, nel precisare che il suddetto affidamento non ha poi avuto seguito in ragione dell'intervento della procura di Catanzaro che ha disposto la distruzione dell'imbarcazione, sottolinea come l'insieme di tali vicende sia emblematico dell'ingerenza diretta della politica nella gestione di procedimenti amministrativi e, nel caso concreto, di una politica che non solo è apparsa permeabile agli interessi della cosca, ma da questa si è fatta anche indirizzare.

Altra persona di riferimento dell'esponente della locale cosca, all'interno del Comune di Badolato, risulta essere colui che assumerà l'incarico di assessore esterno, soggetto che inizialmente era stato proposto dallo stesso membro del sodalizio al fine della valida presentazione della lista collegata con il futuro sindaco. Pur non risultando eletto ed avendo ottenuto un numero esiguo di preferenze, tale profilo veniva scelto dal componente del sodalizio mafioso quale soggetto più idoneo ad assumere la predetta carica di assessore esterno. Al riguardo, occorre sottolineare che tale persona, nel corso di molteplici intercettazioni, aveva manifestato le proprie perplessità ad accettare l'incarico suddetto ritenendo di non avere le competenze necessarie. A fronte di tali titubanze, l'esponente della locale cosca gli forniva ogni rassicurazione facendo presente che lui stesso, di volta in volta, gli avrebbe fornito dettagliate istruzioni da seguire nello svolgimento dell'incarico di assessore.

Altro episodio significativo del rapporto privilegiato intercorrente tra il soggetto controindicato e l'assessore in questione è quello relativo alle minacce indirizzate dal medesimo controindicato al vicesindaco, volte a far dimettere due consiglieri eletti e così legittimare la presenza dell'assessore, esterno, in seno all'amministrazione comunale.

Emerge inoltre dall'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che anche tale assessore, così come un altro assessore abbiano deliberato l'approvazione della perizia tecnica relativa all'immobile sopra citato, e l'alienazione dello stesso per favorire il fratello dell'esponente della locale cosca.

Come sopra evidenziato, il compendio probatorio dell'operazione da cui è scaturita l'ordinanza cautelare ha ravvisato ulteriori ingerenze da parte di uno stretto parente del più volte citato esponente 'ndranghetista in relazione alla stabilizzazione di un agente di polizia municipale, figlia di un dipendente di un comune limitrofo collegato al locale contesto criminale che si era adoperato per favorire la regolarizzazione, e la riapertura, dell'impianto di una società riconducibile, di fatto, al predetto esponente della cosca locale, impianto nel quale risulta essere stata agevolata la latitanza del vertice della cosca medesima.

Emerge infatti, dall'esame del richiamato provvedimento cautelare, che il primo cittadino si sia prodigato a stabilizzare la posizione del suddetto agente di polizia municipale trasformando il contratto di lavoro in essere da rapporto a tempo determinato a rapporto a tempo indeterminato, con aumento delle ore lavorative.

Le circostanze sopra descritte, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto, hanno dunque rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Badolato volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Tali elementi, come già evidenziato, sono stati oggetto di esame e valutazione nel corso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. In tale sede il procuratore della repubblica della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha evidenziato che, nel caso di specie, più che di condizionamento della vita dell'ente locale da parte della criminalità organizzata si è di fronte ad una infiltrazione diretta della cosca nella compagine politico-gestionale del Comune di Badolato.

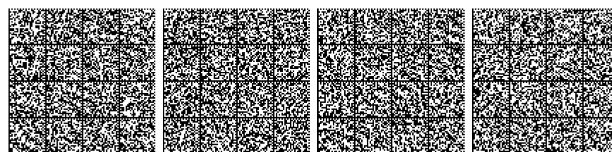
Sebbene il processo di ripristino della legalità nell'attività del comune sia già iniziato con la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decretò legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire il completo affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni amministrative. L'arco temporale più lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, più incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente.

Rilevato che il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo, per le caratteristiche che lo configurano, può intervenire finanche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone, pertanto, l'adozione della misura di rigore nei confronti del Comune di Badolato, con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 10 aprile 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI





Prefettura di Catanzaro

Prot. n. ...*omissis*... 26 marzo 2025

Al Sig. Ministro dell'Interno

OGGETTO: COMUNE DI BADOLATO (CZ) – PROPOSTA DI SCIOGLIMENTO – ART. 143 D.LGS. N. 267/2000.

1. **PREMESSA: LE MOTIVAZIONI DELLA RELAZIONE.**

La presente relazione scaturisce dalle risultanze del provvedimento cautelare n. 3452/2017 RGNR Mod. 21 D.D.A. e n. 2817/2018 RG G.I.P., del 20 gennaio 2025, con il quale il G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro ha disposto l'applicazione di misure cautelari nei confronti di 44 soggetti, a vario titolo accusati di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, scambio elettorale politico-mafioso, estorsione, minacce, procurata inosservanza di pena, trasferimento fraudolento di valori, reati in materia di armi, detenzione e spaccio di stupefacenti, traffico di tabacco a lavorazione estera (operazione convenzionalmente denominata "*Amaranto - Ostro*").
Gli accertamenti svolti, per come si illustrerà, hanno restituito un quadro di sostanziale compromissione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'attività dell'Ente locale, svilito nell'esercizio delle proprie funzioni piegate al soddisfacimento di interessi di soggetti appartenenti o comunque vicini alla criminalità organizzata.
La gravità e significatività del condizionamento emerge con evidenza anche dall'esecuzione delle misure cautelari a carico del Sindaco, del Vicesindaco, del Presidente del Consiglio comunale e di due assessori, alcuni dei quali indagati per il reato di cui al combinato disposto degli artt. 416-bis e 110 c.p., e tutti per il delitto previsto all'art. 416-ter c.p. "*scambio elettorale politico-mafioso*", quest'ultimo indicativo del condizionamento mafioso sull'attività dell'Ente, tenuto conto che la condotta tipica del reato consiste nel piegare l'interesse pubblico a quello della criminalità organizzata già in fase elettorale.
Il Presidente del Consiglio comunale risulta, altresì, accusato del reato di procurata inosservanza di pena per aver, in concorso con altri soggetti, agevolato la latitanza di ...*omissis*..., riconosciuto vertice della cosca di *'ndrangheta* GALLACE.
Alla luce della gravità dei reati contestati, specie agli amministratori in carica del Comune di Badolato, della gravità indiziaria emersa e riconosciuta dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro e delle risultanze degli accertamenti posti in essere sugli atti amministrativi dell'Ente, già in possesso degli inquirenti e, comunque, reperiti sull'albo on line del Comune di Badolato, lo scrivente ritiene



di poter redigere la presente relazione, senza promuovere l'accesso presso il Comune di Badolato, ai fini della proposta di scioglimento del Consiglio comunale, in quanto ritenuti integrati gli estremi previsti dall'art. 143, comma 1, T.U.E.L.
In particolare, l'attenzione si è focalizzata sugli elementi utili ad analizzare l'attività dell'Ente sotto ogni profilo di interesse, con particolare riferimento agli atti deliberativi degli Amministratori ed alle conseguenti determinazioni degli Uffici nell'ambito delle procedure di appalto per lavori ed acquisti di beni e forniture, di concessioni di beni e di contributi, di gestione del patrimonio comunale. Tali settori, infatti, in un contesto territoriale caratterizzato dall'acclarata presenza di consorterie criminali '*ndranghetistiche*, sovente costituiscono un polo di attrazione degli interessi economici delle più svariate forme di criminalità, inclusa quella organizzata.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

L'attività della Commissione di indagine è stata effettuata nell'ambito delle proprie prerogative, normativamente previste, nonché seguendo i consolidati orientamenti giurisprudenziali formatisi nel tempo.
L'articolo 143 del T.U.E.L., nella vigente formulazione, prevede che:
"[...] *i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito degli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci, e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino arrecare danno e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica*".
Presupposto essenziale, per l'esercizio del potere di scioglimento, è la presenza di elementi ***concreti, univoci e rilevanti*** su *collegamenti diretti o indiretti o su rapporti di condizionamento* fra gli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, attribuendo ai predetti elementi i seguenti significati:

- **concreti**, nel senso di riguardare situazioni di fatto effettivamente riscontrate;
- **univoci**, nel senso di non essere interpretabili in senso diverso dalla sintomatologia di un collegamento o di un condizionamento mafioso;
- **rilevanti**, nel senso di avere un rilievo e un peso tali da fare ritenere più probabile che non l'esistenza del collegamento o del condizionamento da essi rivelato.

Infatti, per quanto sia necessaria la verifica della ***concretezza***, dell'***univocità*** e della ***rilevanza*** degli elementi di collegamento o condizionamento mafioso, va tuttavia sottolineato che si tratta pur sempre di ***elementi***, ossia di indizi utili all'applicazione di una misura amministrativa preventiva, quale lo scioglimento di un ente locale e non di **prove** tali da portare, in potenza, a una pronuncia giurisdizionale di condanna.



Elementi indiziari, pertanto, che possono emergere anche in assenza di condanne penali o di altri accertamenti giurisdizionali sulle circostanze che si esporranno nella presente relazione.
In tal senso si è chiaramente espressa anche la giurisprudenza del Giudice amministrativo dopo l'entrata in vigore della Legge n. 54/2009: ad esempio il T.A.R. Lazio sullo scioglimento del Comune di Nicotera (VV), con sentenza n. 8553 del 20 aprile 2011; ma anche il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 7515 del 17 gennaio 2011, con la quale è stata confermata la legittimità dello scioglimento del Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA) atteso "*il differente grado di sufficienza del valore indiziario dei dati nel procedimento di cui qui si tratta rispetto a quello richiesto in sede penale*" (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 marzo 2010, n. 1490).
Nella sua vigente formulazione, l'articolo focalizza quindi l'attenzione, oltre che sugli amministratori, anche sulla componente amministrativa, cioè su quella specifica struttura che, all'interno dell'ente, svolge compiti gestionali. È indubbio quindi l'intento del legislatore e, conseguentemente, la *ratio* stessa della norma in esame: **preservare l'indipendenza degli amministratori locali unitamente al buon andamento delle relative amministrazioni dagli effetti determinati dall'influenza malavitosa sugli Enti locali o dalla "permeabilità" delle amministrazioni comunali rispetto a tali condizionamenti.**
In tale quadro, lo scioglimento va a configurarsi, quindi, quale misura straordinaria di prevenzione per combattere l'invasività del fenomeno mafioso: essa è finalizzata a rimediare a situazioni patologiche di **compromissione del naturale funzionamento dell'autogoverno locale** causate da un'accertata diffusione sul territorio della criminalità organizzata.
Il carattere preventivo e non sanzionatorio del provvedimento di scioglimento è ribadito dallo stesso **Consiglio di Stato che, con sentenza, Sez. III, 28.5.2013, n. 2895**, precisa che: "*Non a caso l'art. 143, nel disciplinare la potestà di scioglimento per infiltrazioni mafiose, adopera una terminologia am...omissis... e indeterminata. In tal modo il legislatore permette indagini sulla sussistenza di rapporti tra gli amministratori e la criminalità organizzata, sulla scorta di circostanze che presentino un grado di significatività e di concludenza serio, pur se di livello inferiore rispetto a quello che legittima l'azione penale o l'adozione di misure di sicurezza. Tali vicende* [...] *vanno considerate nel loro insieme, poiché solo dal loro esame complessivo si può ricavare, da un lato, il quadro ed il grado del condizionamento mafioso e, dall'altro, la ragionevolezza della ricostruzione di quest'ultimo quale presupposto per la misura dello scioglimento del corpo deliberante dell'Ente. Non è quindi necessario un puntiglioso e cavilloso accertamento d'ogni singolo caso più o meno in sé manifesto dell'accertata volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, né delle responsabilità personali, anche penali, di questi ultimi*".
Lo scioglimento va dunque ancorato alle conseguenze della **vicinanza tra potere politico e contesto criminale**, conseguenze che la disposizione in argomento identifica **nei condizionamenti a danno dell'autonomia degli organi elettivi, nella compromissione del buon andamento delle stesse amministrazioni comunali e provinciali, nel funzionamento non regolare di servizi a queste affidati nonché nel "*grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica*".**



L'ambito del lavoro della Commissione d'indagine investe quindi due versanti: da un lato gli amministratori e la loro attività politica, dall'altro i dipendenti e la loro attività amministrativa.
In particolare, evidenzia il TAR Lazio che, in applicazione dei pronunciamenti, *"resta fermo che l'uso, da parte delle legge, di una terminologia am...omissis... e indeterminata nell'individuazione dei presupposti per il ricorso alla **misura straordinaria** è indicativo della volontà del legislatore di consentire un'indagine sulla ricostruzione della sussistenza di un rapporto tra gli amministratori e la criminalità organizzata sulla scorta di circostanze che presentino un grado di significatività e di concludenza di livello inferiore rispetto a quelle che legittimano l'azione penale o l'adozione di misure di sicurezza nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o analoghe (Cons. Stato, Sez. IV, 24 aprile 2009, n.2615)".*
Ne deriva, quindi, che nell'apprezzamento va considerato l'insieme dei fatti ed episodi sintomatici "*che isolatamente considerati potrebbero anche non essere particolarmente significativi o determinanti, ma che rilevanza acquistano in una considerazione di insieme*" (così, **Consiglio di Stato n. 1266/2012**).
Ancora, sempre in relazione agli elementi da individuare, il **T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, n. 1119/2012** così si è espresso: *"Lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose non esige né la prova della commissione di reati, né che i collegamenti tra l'amministrazione e le organizzazioni criminali risultino da prove inconfutabili;* ***sono sufficienti****, invece,* ***semplici "elementi"*** *(e quindi circostanze di fatto anche non assurgenti al rango di prova piena)* ***di un collegamento e/o influenza tra l'amministrazione e i sodalizi criminali."***.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa (v. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2054 del 2015, riguardante il Comune di Augusta), lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non presuppone quindi la commissione di reati da parte degli amministratori né l'esistenza di prove inconfutabili sui collegamenti tra l'amministrazione e le organizzazioni criminali, anche se le risultanze delle indagini penali ovvero l'adozione di misure individuali di prevenzione possono certamente costituire la base per la proposta di scioglimento dell'ente.
Sul punto, significativamente, il Tar del Lazio n. 2898 del 2016 ha **negato la sospensione dei decreti di scioglimento e di indizione delle nuove elezioni nel Comune di Badolato pur in presenza di una successiva sentenza di assoluzione dell'ex sindaco** da parte del Tribunale di Catanzaro; con la successiva sentenza n. 10049 del 2016 il ricorso è stato respinto, proprio sulla base degli altri numerosi riscontri contenuti nelle relazioni prefettizie.
Conseguentemente, non è necessario attendere la definizione del giudizio penale per procedere in merito all'eventuale scioglimento dell'Ente (in tal senso vedi anche la sentenza del Tar Lazio n. 1349 del 2016, che ha respinto la richiesta di rinvio della trattazione del ricorso di fronte al giudice amministrativo all'esito del procedimento penale per concorso esterno in associazione mafiosa nei confronti dell'ex sindaco di Scicli).
In definitiva, l'asse portante della valutazione che presiede allo scioglimento è costituito, da un lato, dalla accertata o notoria diffusione sul territorio di fenomeni di criminalità organizzata e, dall'altro,



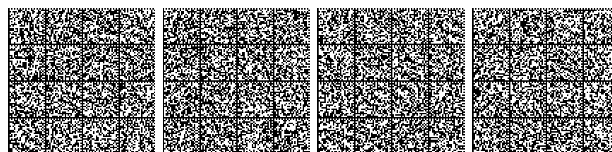
dalle precarie condizioni di funzionalità dell'ente territoriale che, incanalate in procedimenti amministrativi e procedure non in linea con le previsioni normative poste a garanzia dell'imparzialità e della correttezza dell'*agere* amministrativo, sovente prestano il fianco ad interessi particolaristici, anche della criminalità organizzata.
Tutti elementi, questi, che vanno valutati nel loro complesso, proprio perché in un *"quadro d'insieme"* possono essere ritenuti decisivi e pregnanti per delineare la gestione *"deviata"* della cosa pubblica, non rilevando in tale prospettiva la regolarità di singoli procedimenti, isolatamente considerati, a fronte di un sistema idoneo a determinare uno sviamento dell'interesse pubblico.
Lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo, con la conseguenza che, per l'emanazione del relativo provvedimento, è sufficiente la presenza di elementi indizianti, che consentano d'individuare la sussistenza di un rapporto inquinante tra l'organizzazione mafiosa e gli amministratori dell'ente considerato infiltrato **(Cons. Stato, sentenza n. 96/2018).**

3. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI BADOLATO.

Badolato è un comune italiano di 2.917 abitanti della provincia di Catanzaro, in Calabria, distribuito su una superficie di 34,10 kmq ed è situato su una collina tra due fiumare, la fiumara Granelli a nord e la fiumara Provvidenza a sud.
Alle sue spalle a ovest, le pre-Serre calabresi e verso il mare a est (ad una distanza di circa 5 km dal borgo, detto anche Badolato Superiore) è nata, dopo gli anni '50, la frazione di Badolato Marina.
Oltre alla frazione di Badolato Marina, il comune di Badolato include le frazioni di Chiesa degli Angeli e di Aquilia e la località Vodà.
Il comune di Badolato confina a nord con il comune di Isca sullo Ionio e con San Sostene (per un piccolo tratto), Brognaturo a ovest e Santa Caterina dello Ionio a sud. Il corso del torrente Gallipari segna il confine naturale tra il comune di Isca sullo Ionio e Badolato.
Il comune di Badolato fa parte dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico, assieme ai comuni di Guardavalle, Santa Caterina dello Ionio, Isca sullo Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, San Sostene, Davoli e Cardinale.
L'economia di Badolato, una volta fondata sull'agricoltura e l'artigianato, si basa sul turismo grazie ai visitatori sia del borgo sia della frazione di Badolato Marina.
Il territorio comunale di Badolato è attraversato dalla Strada statale 106 Jonica e dalle strade provinciali 135, 136 e 137 ed è dotato di una stazione ferroviaria situata sulla ferrovia Jonica che collega Taranto a Reggio Calabria.

4. L'OPERAZIONE "AMARANTO – OSTRO" DEL 2025.

Nel contesto territoriale sopra delineato si inserisce, da ultimo, il provvedimento cautelare n. 3452/2017 RGNR Mod. 21 DDA e n. 2817/2018 RG GIP, datato 20 gennaio 2025, con il quale il GIP presso il Tribunale di Catanzaro ha disposto l'applicazione di misure cautelari nei confronti di



44 soggetti, a vario titolo accusati di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, scambio elettorale politico-mafioso, estorsione, minacce, procurata inosservanza di pena, trasferimento fraudolento di valori, reati in materia di armi, detenzione e spaccio di stupefacenti, traffico di tabacco a lavorazione estera (operazione inizialmente denominata "*Amaranto*" - ...omissis...nta di derivazione greca che significa "che non appassisce", alludendo alla capacità della cosca dei Gallace di perdurare nonostante le numerose inchieste giudiziari che, negli anni, l'hanno vista protagonista – e, successivamente, denominata "*Ostro*").

L'attività investigativa ha ricostruito, a livello di gravità indiziaria, l'operatività della locale di *'ndrangheta* di Guardavalle (CZ), riconducibile ai GALLACE, attiva nei territori del basso jonio catanzarese e con ramificazioni al Centro-Nord Italia, dedita a estorsioni, danneggiamenti, traffico di armi, violazioni in materia di stupefacenti, nonché al condizionamento della pubblica amministrazione.

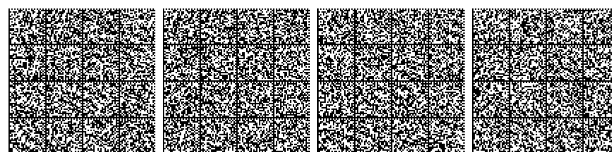
Tale operazione ha, inoltre, consentito la localizzazione e la cattura di tre latitanti:

- ***...omissis...***, nato a *...omissis...*, il *...omissis...*, **capo dell'omonima cosca**, condannato ad anni 14 di reclusione e **arrestato** in data *...omissis...*, in *...omissis...*, **all'interno** di un ***bunker*** **realizzato** in una camera da letto allestita nella **sede logistica dell'impresa** di produzione di calcestruzzo e lavorazione inerti denominata "*...omissis...*", con amministratore unico *...omissis...*, nato a *...omissis...* il *...omissis...* (deceduto il *...omissis...*), ma la cui **gestione di fatto** risulta riconducibile a *...omissis...*, inteso "*...omissis...*", nato a *...omissis...*, l'*...omissis...*.
- *...omissis...*, nato a *...omissis...*, il *...omissis...*, sottrattosi alla cattura nel 2017 a seguito dell'operazione "*Area 51*", **cugino di primo grado** degli **esponenti** di spicco della cosca *...omissis...* e dei suoi fratelli, tra cui *...omissis...*, di cui è anche cognato;
- *...omissis...*, nato a *...omissis...*, il *...omissis...*, **condannato a 10 anni** di reclusione.

L'indagine "*Amaranto – Ostro*", inoltre, ha evidenziato l'influenza esercitata dalla cosca dei GALLACE sull'amministrazione del Comune di Badolato, attraverso la figura dell'imprenditore *...omissis...*.

Ci si riferisce all'amministrazione eletta a seguito delle **consultazioni dell'ottobre 2021**, in occasione delle quali sono state presentate due liste, una denominata "VIVI *BADOLATO*" con candidato Sindaco *...omissis...* e la **lista civetta** "UNITI PER BADOLATO" con candidato Sindaco *...omissis...*.

La gravità e significatività del condizionamento emerge con evidenza anche dall'esecuzione della **misura cautelare degli arresti domiciliari** a carico del **Sindaco**, *...omissis...* (nato a *...omissis...* il *...omissis...*), del **Vicesindaco**, *...omissis...* (nato a *...omissis...* il *...omissis...*), del **Presidente del Consiglio comunale**, *...omissis...* (nato a *...omissis...* il *...omissis...*), dell'**Assessore esterno**, *...omissis...* (nata a *...omissis...* il *...omissis...*) e dell'**Assessore** *...omissis...* (nato a *...omissis...* il *...omissis...*), tutti indagati per il delitto previsto dall'**art. 416-ter c.p.** "***scambio elettorale politico-mafioso***".



Il **Sindaco**, *...omissis...*, il **Vicesindaco**, *...omissis...* e l'**Assessore esterno**, *...omissis...* risultano, altresì, indagati per **concorso esterno in associazione di tipo mafioso** (ai sensi degli artt. 110 e 416-bis c.p.), per aver fornito un contributo concreto, specifico, e volontario per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative del **clan GALLACE**, con la consapevolezza dei metodi e dei fini dell'associazione stessa, **ponendosi a disposizione di** *...omissis...*, di cui si riferirà ampiamente nella presente relazione, **membro del sodalizio mafioso**, per garantire vantaggi connessi allo svolgimento delle attività amministrative dell'Ente, in tal modo consentendo il conseguimento di profitti illeciti all'associazione, ovvero rafforzando la percezione della capacità di intimidazione e condizionamento del sodalizio.

Il **Presidente del Consiglio comunale** di Badolato, con deleghe al bilancio, tributi, attuazione programmatica e sistemi informatici, *...omissis...*, figlio di *...omissis...*, risulta, inoltre, accusato, unitamente al padre *...omissis...*, del reato di **procurata inosservanza di pena** per aver, in concorso con altri soggetti, **agevolato la latitanza** di *...omissis...*, **vertice della cosca di *'ndrangheta* GALLACE, con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.**

Il collegamento tra l'amministrazione comunale di Badolato e la cosca GALLACE è stato individuato nella figura di *...omissis...*, la cui posizione, come detto, sarà oggetto di successivo approfondimento.

Giova evidenziare, fin da subito, come *...omissis...* **sia stato individuato come soggetto intraneo alla cosca GALLACE**, per essersi messo a disposizione del vertice della organizzazione criminale, *...omissis...*, **favorendone la latitanza** presso l'impianto della *...omissis...*, **società a lui riconducibile**, curando, altresì, gli **interessi imprenditoriali della cosca**, in ottemperanza alle direttive di GALLACE.

4.1 L'INTRANEITÀ DI *...OMISSIS...* ALLA COSCA GALLACE.

Con riferimento alla caratura criminale di *...omissis...* **e alla sua intraneità alla cosca GALLACE**, dall'operazione "*Amaranto – Ostro*", sulla base delle cui risultanze è stato tratto in arresto e sottoposto alla **misura cautelare della custodia in carcere**, è emerso un significativo quadro indiziario a suo carico per plurime condotte delittuose.

Nello specifico, *...omissis...* risulta accusato del reato di **associazione di tipo mafioso** (*art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 – Capo 1*) poiché, in **qualità di partecipe, nella veste di imprenditore:**

- si **metteva a disposizione della cosca Gallace** e, in particolare, di *...omissis...*, **favorendone la latitanza presso l'impianto della "*...omissis...*", società di fatto a lui riconducibile**;
- curava gli interessi imprenditoriali della cosca, **ottemperando alle direttive di** *...omissis...*, attraverso conversazioni riservate criptate, aventi per oggetto l'esecuzione dei lavori appaltati alla "*...omissis...*", **chiedendo espressamente ai GALLACE di interessarsi nel reperire un esponente criminale nel foggiano** per i lavori in San Severo di Foggia;
- **si attivava nella campagna elettorale del Comune di Badolato dell'ottobre 2021**, interessandosi alla formazione delle liste, per cui addiveniva a patti illeciti, risultando determinante per l'elezione del Sindaco *...omissis...*, del Vicesindaco e Assessore



...omissis..., del figlio *...omissis...* (Consigliere comunale di maggioranza, nominato Presidente del Consiglio Comunale), della nomina ad Assessore di *...omissis...*, **il tutto allo scopo di controllare il Comune**, anche attraverso la partecipazione a riunioni, non avendone titolo, e il condizionamento degli amministratori, assumendo, di fatto, le decisioni.

Nell'ambito della medesima operazione, *...omissis...* risulta, altresì, accusato di:

- **procurata inosservanza di pena** (*artt. 110, 81 cpv, 390, **416 bis.1 c.p.** – Capo 2*) per avere, in concorso con altri, **favorito la latitanza di** *...omissis...*, **vertice dell'omonima cosca**;
- **intestazione fittizia** (*artt. 81, cpv, 110, 512-bis, **416-bis.1 c.p** – Capi 5, 6 e 7*), delle **società** "*...omissis...*", "*...omissis...*" e "*...omissis...*" a lui di fatto riconducibili, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale potenzialmente applicabili;
- **minaccia aggravata anche dall'utilizzo del metodo mafioso** (*artt. 612, comma 1 e 3, in relazione all'art. 339, **416-bis.1 c.p.** – Capi 8 e 9*), perché minacciava di sparare *...omissis...* e suo fratello, nonché *...omissis...* e *...omissis...*, con pugni e schiaffi, provocando a quest'ultimo la rottura dell'apparecchio acustico, minacciando di morte le vittime;
- **detenzione e porto illecito di un'arma comune da sparo** (*artt. 10, 12 e 14 Legge n. 497/1974; **art. 416-bis.1** – Capo 11*).

Con riferimento alle fattispecie di reato che coinvolgono l'amministrazione comunale di Badolato, *...omissis...* risulta, inoltre, accusato di **scambio elettorale politico mafioso** (*artt. 416-ter, comma 1, 2, 3 c.p. – Capo 15*), nonché di **minaccia nei confronti del Vicesindaco**, *...omissis...* (*artt. 612, comma 1 e 3, in relazione all'art. 339, **416-bis.1 c.p.** – Capo 16*).

Al fine di delineare la **figura** di *...omissis...*, si ritiene utile ricostruire il suo profilo criminale, oltre che sulla base di quanto emerso dall'indagine "*Amaranto-Ostro*", anche alla luce degli **accertamenti effettuati dagli Organi di Polizia e delle risultanze info-investigative** da cui si rileva che:

- è gravato da **condanne** per violazione delle norme in materia dell'attività urbanistico-edilizia in concorso, modificazione dello stato dei luoghi in concorso, invasione di terreni in concorso, violazione delle norme per la tutela delle acque dall'inquinamento in concorso, furto in concorso (26.10.1995 – Pretura di Caulonia) ed omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (2.10.2006 – Corte di Appello di Catanzaro);
- è attualmente **imputato** nei seguenti procedimenti penali della Procura della Repubblica di Catanzaro:
  - *...omissis...* per lesioni personali aggravate e minaccia in concorso nell'ambito del quale, con sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 12.6.2024, è stato condannato a 1 anno e 7 mesi di reclusione. Proposto appello, con udienza fissata al 15 gennaio 2026;
  - *...omissis...* per violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, con udienza di fissata innanzi al Tribunale di Catanzaro per il 27.6.2025;



- in data 11.2.1992, è stato **deferito** unitamente a ...*omissis*... (cl. ...*omissis*... - padre), ...*omissis*... (cl. ...*omissis*... - fratello), ...*omissis*... (cl. ...*omissis*... assassinato nell'anno ...*omissis*... a Badolato da due killer rimasti ignoti), ...*omissis*... (cl. ...*omissis*...) e ...*omissis*... (all'epoca dei fatti latitante), per **associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, duplice omicidio** in pregiudizio di ...*omissis*... e ...*omissis*..., porto e detenzione abusiva di armi e favoreggiamento personale. Nella fase iniziale delle indagini, l'Autorità giudiziaria procedente emetteva a carico degli indagati **ordinanza di custodia cautelare in carcere**, successivamente, a seguito di rinvio a giudizio, il procedimento penale si concludeva con sentenza di assoluzione;
- in data 23.10.2004, è stato **deferito** dalla Stazione dei Carabinieri di San Luca alla Procura della Repubblica di Locri per **associazione a delinquere di tipo mafioso** finalizzata alle turbative d'asta ed a violazioni in materia di subappalti, vicenda successivamente archiviata;
- in data 9.7.2007, veniva **arrestato**, nell'ambito dell'operazione "*Arca*" della DDA di Reggio Calabria che evidenziò le infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo '*ndranghetistico* nei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 (Salerno-Reggio Calabria). Al riguardo, si precisa che ...*omissis*... è stato indagato per il delitto di cui agli artt. 81, cpv, 110, 629 c.p. e art. 7 della Legge n. 203/1991, "per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con il defunto ...*omissis*..., con violenza e minacce, costituite dagli **attentati subiti dalle ditte sub-appaltatrici** e dalla **condizione di assoggettamento ed omertà che deriva dall'appartenenza all'associazione mafiosa,** costretto le ditte appaltatrici dei lavori ad assegnare alle ditte ...*omissis*..., ...*omissis*..., ...*omissis*..., ...*omissis*..., ...*omissis*..., ...*omissis*..., ...*omissis*..., dei fratelli ...*omissis*..., ...*omissis*..., ...*omissis*..., ...*omissis*..., i sub-appalti, le forniture, gli incarichi lavorativi, a scapito di altre imprese, al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa" (fatti accertati in Rosarno – San Ferdinando – Polistena – Gioia Tauro). La vicenda si è conclusa con sentenza di assoluzione;
- annovera agli atti dei Carabinieri e alla banca dati SDI ulteriori **segnalazioni** per lesioni personali (1986 – CC Badolato), installazione di un impianto per la lavorazione della sabbia-cemento-inerti senza autorizzazione e danneggiamento (1987 – CC Isca Marina), danneggiamento (1987 – CC Badolato), inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (1987 – CC Isca Marina), invasione di suolo demaniale, modificazione dello stato dei luoghi, violazione legge opere idrauliche, aver realizzato opere in suolo demaniale senza preventiva autorizzazione del Genio Civile (1987 – CC Badolato), furto di sabbia (1988 – CC Monasterace), realizzazione di un impianto per l'estrazione e lavorazione di sabbia e cemento senza alcuna autorizzazione (1990 – CC Monasterace), associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (1990 – NORm CC di Soverato), alterazione dello stato dei luoghi e occupazione abusiva di suolo demaniale (1991 – CC Monasterace), concorso di furto aggravato, violazione al T.U. sulle opere idrauliche in concorso, violazione in concorso delle disposizioni urgenti per la tutela per le zone di particolare interesse



ambientale distruzione di bellezze in concorso ed altro (2000 – CC Badolato), lesioni personali (2001 – CC Soverato), lesioni personali, violenza privata e minaccia (2019 – CC Badolato), inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità e falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui (2020 – CC Badolato), violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, resistenza a Pubblico Ufficiale e favoreggiamento personale (2020 – CC Badolato);

- è stato sottoposto all'**avviso orale** di PS il 7.2.1996 e il 15.6.2001;
- in data 23.6.2008, è stato proposto dalla Questura di Catanzaro per l'**irrogazione della sorveglianza speciale** di PS, con **obbligo** di soggiorno nel comune di residenza, con rigetto della proposta da parte del Tribunale di Catanzaro;
- è padre di ...*omissis*..., già Presidente del Consiglio comunale di Badolato, e di ...*omissis*..., nonché fratello di ...*omissis*..., ...*omissis*... e ...*omissis*..., tutti indagati nel procedimento penale "*Amaranto – Ostro*".

Come si esporrà nel successivo paragrafo, l'**influenza dei GALLACE**, per il tramite di ...*omissis*..., sull'amministrazione comunale di Badolato, si è **estrinsecata nella formazione delle liste** per la competizione elettorale del 3 e 4 ottobre 2021, nella **successiva individuazione dei componenti della Giunta comunale**, nonché nella **gestione amministrativa dell'Ente.**
Ai fini di una puntuale ed esaustiva illustrazione degli elementi alla base del condizionamento mafioso dell'amministrazione comunale, si ritiene utile sintetizzare gli esiti dell'attività d'indagine condotte dalla D.D.A. di Catanzaro, nell'ambito dell'operazione "*Amaranto – Ostro*" e le valutazioni contenute nell'ordinanza cautelare del G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, unitamente all'analisi di alcuni provvedimenti amministrativi adottati dall'Ente locale nel periodo di riferimento.

4.2 <u>FOCUS SULL'EMERSIONE DI ELEMENTI CONDIZIONANTI LA GESTIONE DELL'ENTE LOCALE.</u>

L'infiltrazione mafiosa del clan GALLACE, per il tramite di ...*omissis*..., partecipe dell'associazione stessa, emerge chiaramente dai **rapporti** tra quest'ultimo e **singoli amministratori del Comune di Badolato** intrattenuti fin dalla fase pre-elettorale.
In particolare, appare utile sintetizzare tali rapporti, così come emersi dall'attività investigativa e che, ad ogni modo, saranno oggetto di successivo approfondimento nel proseguo della trattazione:

- con riferimento alla **figura del Sindaco** ...*omissis*..., risulta evidente il rapporto di **pregressa conoscenza** e **documentata frequentazione**, a partire dal 2005, con ...*omissis*..., con **consapevolezza** da parte del Sindaco della sua **caratura criminale**, così come puntualmente descritto nel Capo 12) d'imputazione.
  Che il Sindaco fosse conscio della reputazione di ...*omissis*... risulta evidente da una conversazione intercettata tra i due, precedente alle elezioni comunali dell'ottobre 2021, nella quale ...*omissis*... evidenziava ad ...*omissis*... come fosse **importante farsi vedere**



insieme nel territorio (“*così almeno ci facciamo vedere un poco in giro... incontriamo a...* [...] *...qualche persona... eeeeh... è importante anche questo!”)* **e chiedeva l’intervento di quest’ultimo per la risoluzione di questioni che lo riguardavano direttamente**, tra cui quella relativa agli usi civici che bloccavano l’edificazione edilizia sui terreni intestati ad una sua società (la ...*omissis*...), in un’am...omissis... fascia a mare di Badolato, già lottizzata (“*...omissis...: tanto (inc.) ci sarai tu, ...omissis...! ...omissis...: no io... eh... facciamo che mettiamo fuoco? eh...facimu ca menamu focu?*”).

Prima di essere eletto Sindaco del Comune di Badolato, ...*omissis*..., altresì, anche al fine di beneficiare del suo appoggio elettorale, **prendeva accordi con** ...*omissis*... **finalizzati alla gestione, in un’ottica comune, dei fondi pubblici** che sarebbero pervenuti nei successivi dieci anni all’Ente e che avrebbero potuto portare direttamente benefici economici al ...*omissis*... ed alle società di cui è di fatto *dominus*.

A tal proposito, si precisa, infatti, che la Procura contesta ad ...*omissis*... anche i reati di intestazione fittizia, Capi 5), 6) e 7).

Risulta, poi, evidente il ruolo di ...*omissis*... e la **sua influenza determinante nella formazione delle liste elettorali e della Giunta comunale**, con conseguente compromissione del processo democratico, proprio a causa dell’**imposizione** al ...*omissis*... di **candidati** (ad esempio, ...*omissis*..., figlio di ...*omissis*...) ed assessori esterni nell’ambito dell’amministrazione comunale.

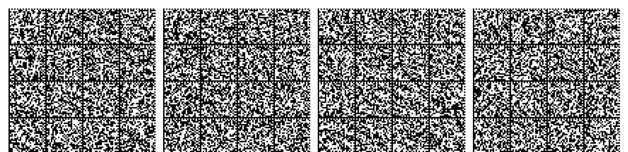
La **soggezione e sottomissione del Sindaco alla volontà della cosca GALLACE, infatti,** è emersa significativamente nella vicenda che ha portato alla **nomina come assessore esterno alla Giunta di ...*omissis*...**, figura non desiderata dal Sindaco, il quale aveva individuato un diverso nominativo, quello di ...*omissis*..., bensì **imposta da** ...*omissis*... (...*omissis*...: “*ma ...omissis... che ... mi serve?* [...] *lui non deve fare di testa sua!* [...] *non va bene un ...! (...) sì ma non c’è ...omissis... non c'entra un ...! (...) per me... ...omissis... non c'entra un ...! (...) non ti preoccupare... me la vedo io”).*

...*omissis*..., dunque, con la propria nomina a Sindaco, consentiva ad ...*omissis*..., elemento di spicco della cosca GALLACE, di avere, direttamente o indirettamente tramite ...*omissis*..., suo figlio e Presidente del Consiglio comunale, ed ...*omissis*..., un peso specifico di rilievo **nell’apparato amministrativo ed economico dell’Ente.**

In ordine alla posizione del **Vicesindaco** ...*omissis*..., dal compendio probatorio alla base della richiesta di applicazione di misura cautelare, emerge chiaramente lo stretto rapporto con ...*omissis*..., così come comprovato da innumerevoli incontri ed intercettazioni tra i due.

...*omissis*..., in particolare, si è prodigato significativamente, fornendo un apporto essenziale, per la formazione della lista civetta “UNITI PER BADOLATO”, con candidato a Sindaco lo stesso ...*omissis*....

La formazione di tale lista si è resa necessaria al fine di abbassare il *quorum* di partecipazione dell’elettorato e così scongiurare l’arrivo dei commissari prefettizi.



Questa circostanza, in particolare, si evince dall'esiguo numero di votanti pari a 1.479 (33% degli aventi diritto al voto), mentre quella relativa alla funzione civetta della lista di ...*omissis*... si ricava dalla vittoria plebiscitaria della lista di ...*omissis*... (92,13% delle preferenze).

A riprova di quanto si sostiene, ...*omissis*..., nonostante fosse candidato con la lista avversaria a quella di ...*omissis*..., **si impegnava nella fase di formazione di entrambe le liste,** organizzando l'assemblea di presentazione delle medesime in contemporanea ed **aggiornando** ...*omissis*... **sullo stato di avanzamento del procedimento di convalida delle medesime.**

Proprio in quell'occasione, ...*omissis*... faceva pubblicamente presente che la propria lista era nata a pochi minuti dalla scadenza della presentazione al fine di abbassare il *quorum*, così scongiurando l'arrivo dei commissari prefettizi.

Altra vicenda emblematica del condizionamento di ...*omissis*... sull'amministrazione comunale, per il tramite del Vicesindaco ...*omissis*..., attiene alla **scelta dell'Assessore esterno** ...*omissis*....

...*omissis*..., infatti, manifestava a ...*omissis*... la sua contrarietà al nome dell'assessore individuato dal Sindaco ...*omissis*... (...*omissis*...), **spingendo il Vicesindaco ad impegnarsi nel far cambiare idea a** ...*omissis*... e dirottare la scelta su un'altra figura, per l'appunto quella di ...*omissis*....

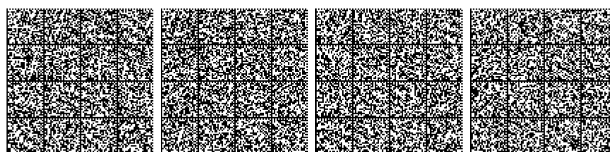
Ed effettivamente, la D.D.A. di Catanzaro classifica la **figura del Vicesindaco** ...*omissis*... **come tramite di** ...*omissis*... **rispetto al Sindaco** ...*omissis*..., specie quando quest'ultimo risultava assente sul territorio comunale.

L'influenza mafiosa di ...*omissis*... si è, altresì, estrinsecata mediante **ripetute minacce,** di cui al Capo 16) d'imputazione, **rivolte in particolare al Vicesindaco** ...*omissis*..., al fine di condizionare anche le scelte degli altri amministratori.

Tra gli episodi più emblematici si registrano le **minacce rivolte da** ...*omissis*... a ...*omissis*... relativamente:

a) all'obbligo di aggiornamento in merito alle vicende afferenti il Comune (*"vedi che stamattina... stamattina...(inc.)* ***che mi lasciate all'oscuro a me...*** *no che (inc.)...adesso (inc.) da* ***Vicesindaco... vi faccio il ... tanto*** *(inc.), eh!... mi hai capito?"*);

b) al **divieto di assegnare incarichi e lavori senza il suo consenso e senza un vantaggio diretto** ("*... li dirigo io ... non li volete dirigere voi?... li dirigo io!* ***Non dovete assegnare un ... se non ve lo dico io,*** *se no vi prendo a calci nella pancia a tutti... e lo faccio... e lo faccio... no perché guarda... (...) ...omissis...* ***qua...*** *che io ho fatto la guerra e gli altri si prendono i meriti abbiamo sbagliato indirizzo... perché poi io prevedo per il bene vostro e di tutti,* ***perché poi escono le bruciatine delle macchine*** *...inc... ...omissis...* ***vedi che non sto scherzando...*** *(...) ...omissis... non è che...* ***Io ti ho votato e ora a me non mi date niente...*** *per sto scemo di merda..."*).



L'efficacia di tale minaccia sembrerebbe aver avuto concreto riscontro in una conversazione intercettata, in data 5.4.2022, tra ...*omissis*... (Assessore del Comune) ed il Vicesindaco, nel corso della quale ...*omissis*... **sosteneva che alcuni lavori di escavazione avrebbe dovuto effettuarli** ...*omissis*... **e non** ...*omissis*... e che si sarebbe speso direttamente per la preventiva autorizzazione (*"là ci vuole la ruspa pure... era che lo faceva... [...] dice che la faceva ...omissis... ...omissis... (...) ...**gli ho detto falla ... digli che ti ho mandato io"**...* ndr. ride");

c) al **divieto di far eseguire lavori, per conto del Comune, alla ditta di** ...*omissis*..., a causa del mancato sostegno alla lista in occasione delle elezioni dell'ottobre 2021, oltre alla minaccia di incendiare l'auto del Vicesindaco (*"**ma** ...omissis... (...omissis..., n.d.r.) ... ma dobbiamo vedere ...omissis... che dice? quello non ci ha votati... era contro di noi e lavora... **ricordati... che non gli diamo lavoro a** ...omissis... ...omissis... non se la può sentire... **perché** ...omissis... **non era con noi** [...] però... se ... se l'è voluta sentire... e **se poi vanno e ti bruciano la macchina fanno bene** (...) e poi ... aspetta... io... io non li posso tenere a tutti... che poi vengono a bruciare a me (...) ...inc... **che a me non la possono bruciare... perché poi brucio a loro con tutta la macchina... hai capito perché?"**);*

d) all'intimazione di **far dimettere i Consiglieri eletti** ...*omissis*... e ...*omissis*..., in quanto ritenuti da ...*omissis*... inutili in seno al Consiglio comunale, esprimendo una preferenza per l'ingresso nel Consiglio di ...*omissis*... (*"... inc ... siccome io ho... ti pare che ... inc ... cioè io ... inc... a ...omissis... **per me è tutto stupido** ...inc... (...) ti sto dicendo... no... ...omissis... **si deve dimettere** [...] ...omissis...inc... **si devono dimettere** (...) **non servono... e si dimettono** [...] e non può entrare ...omissis... al posto del ...inc... chi ... (...)...inc...**a me serve che sia ufficiale** ...omissis... "*);

e) al **divieto di procedere ad impegni di spesa senza il suo consenso** e di **rendere edotto** di questa modalità d'azione ...*omissis*..., **Responsabile dell'Area tecnica** del Comune di Badolato (*"ma quello ... inc... ora però se la comanda lui... inc... che se... inc... **tu senza di me vi spacco il** ...... inc ... **vi rompo il** ... ...omissis... inc ...* [...] *...omissis...omissis...**non dovete fare nemmeno allora... non dovete fare mille euro più senza** ...inc...* [...] ***almeno... vuoi andare d'accordo con me*** [...] *...omissis... **vuoi che andiamo d'accordo io e te d'oggi in avanti tu vai da** ...omissis... **che glielo dico io**... vai da...omissis...inc ...incarico... zero (...) ma può essere che vi tiene dai coglioni (...) ti sto dicendo... io te lo sto dicendo a te così glielo dici a tutti... così sistemano ... inc ... "*);

f) all'**allontanamento dal Comune** ...*omissis*..., inteso "...*omissis*...", nominato dal Sindaco collaboratore a supporto dell'organo di governo locale, con contestuale **nomina di tale** "...*omissis*...", soggetto non identificato (*"...omissis... **là non deve entrare nel Comune... non deve entrare** (...) **gli stacco la testa a** ...omissis... (il...omissis... ndr) e dopo ... inc... (...)...omissis...inc ...quanti voti ha preso lui? (...)*



*...omissis...(...) allora **deve stare fuori dal comune...** se **vogliono nominano** a...omissis... (...) allora lui non deve entrare nel comune (...) che si metta contro di me (...)... inc... **vi prendo a calci nella pancia** (...) ma ha diritto lui a stare là? (...) **allora lo dobbiamo cacciare** (...) però lo dobbiamo cacciare (...)"*).

A questo punto, ...*omissis*... precisava che, **se non fosse stato d'accordo, si sarebbe messo contro di lui** (*"se non sei con me... sei contro di me... inc...Te lo dico chiaramente (...) se non sei con me... sei contro di me* [...] *ma ti parlo chiaramente (...) ma lui senza... che non ha nessuno comanda ... (...)* ***comando io là!!!"***);

g) al non aver bisogno che gli fosse concesso spazio in merito alle vicende comunali, poiché in grado di provvedere autonomamente (***"no no no...omissis...dici quello che ... vuoi...** inc...no, non si ragiona in quel modo (...) con me* ***mi dici che non mi dai spazio, lo spazio me lo prendo non che me lo dai... "***).

Il Vicesindaco ...*omissis*..., altresì, ha rivestito un ruolo di primo ...omissis...no anche rispetto alle vicende relative all'**acquisto di un immobile** a **favore della suocera di** ...*omissis*..., nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., e alla **promessa di affidamento di lavori** a favore di ...*omissis*..., nato in ...*omissis*... il ...*omissis*..., rispettivamente **fratello** e **cugino** di ...*omissis*..., di cui si tratterà successivamente.

- La **pregnanza e pervasività dell'infiltrazione mafiosa** nell'amministrazione comunale di Badolato emerge chiaramente dalla candidatura di ...*omissis*..., **figlio di** ...*omissis*..., e dalla successiva nomina del medesimo a **Presidente del Consiglio comunale.**

Occorre sottolineare come nell'ambito dell'inchiesta "*Amaranto – Ostro*", ...*omissis*... risulta indagato, oltre che per il delitto di **scambio elettorale politico-mafioso**, per il reato di **procurata inosservanza della pena, aggravata dall'aver agevolato l'attività dell'associazione mafiosa**, per **aver favorito la latitanza del vertice del clan GALLACE**, ...*omissis*....

Dalle indagini è emerso come ...*omissis*..., inizialmente, non avesse intenzione di candidarsi alle elezioni comunali dell'ottobre 2021 e solo in seguito alle pressioni esercitate dal padre, il figlio decideva di candidarsi.

Dai risultati elettorali emergeva come la figura di ...*omissis*..., **diretta espressione del padre** in seno all'amministrazione comunale, registrava il **più alto numero di preferenze** (171 voti), circostanza, questa, significativamente indicativa del peso specifico della cosca nell'ambito della campagna elettorale.

Ci si riferisce, in particolare, alla circostanza che, a fronte di un numero di votanti pari a 1.479 (33% degli aventi diritto al voto), **il 92% di questi si esprimeva in senso plebiscitario** a favore della **lista di ...*omissis*...**, così confermando il **ruolo "civetta"** della lista con candidato a Sindaco ...*omissis*....

Questo dato, inserito nel contesto criminoso delineato dall'indagine "*Amaranto – Ostro*", restituisce, per come già riferito, un quadro di significativa **pervasività** della criminalità organizzata fin dalla **fase** della **competizione elettorale.**



Successivamente ai risultati elettorali, ...*omissis*... conferiva a **...*omissis*... l'importante delega** in materia di "*Bilancio; Tributi; Attuazione programmatica; Sistemi informatici*"; lo stesso, inoltre, veniva nominato, all'unanimità, **Presidente del Consiglio comunale** di Badolato.
Il ruolo di primo ...omissis...no, in seno al Consiglio e alla Giunta comunale, rivestito da ...*omissis*... rappresentava, quindi, il mezzo tramite il quale il padre, ...*omissis*..., esercitava la propria influenza in merito alle scelte dell'amministrazione comunale.
Un chiaro esempio della permeabilità sopra descritta è costituito dalla vicenda relativa alla scelta del nominativo dell'Assessore esterno alla Giunta, poi ricaduta su ...*omissis*..., in luogo della figura inizialmente individuata dal Sindaco ...*omissis*..., ...*omissis*....
In tale occasione, è stato proprio ...*omissis*... **a fornire dettagliate informazioni al padre in ordine alle intenzioni di nominare un soggetto non gradito allo stesso.**
In particolare, tali intenzioni emergevano in occasione di una riunione riservata agli eletti e scatenavano la pronta reazione di ...*omissis*..., che immediatamente interveniva per imporre la propria volontà.
Ulteriori vicende emblematiche del **ruolo di indebita ingerenza di** ...*omissis*... sono quelle relative ai lavori di **pavimentazione stradale** di alcune vie comunali e di **rimozione di un'imbarcazione arenata** sulle spiagge di Badolato.
Nel primo caso, ...*omissis*... veniva individuato da ...*omissis*..., Responsabile dell'Area tecnica, come il soggetto che avrebbe dovuto scegliere la ditta da incaricare per l'esecuzione dei lavori.
Nel secondo, invece, ...*omissis*... manifestava al Sindaco ed al Vicesindaco la necessità di affidare i lavori di rimozione dell'imbarcazione alla ditta del padre ...*omissis*..., così come da quest'ultimo indicato.
Tali vicende, al momento solo accennate, sono già di per sé emblematiche dell'ingerenza diretta della politica nella gestione di procedimenti amministrativi e, nel caso concreto, di una politica che non solo è apparsa permeabile agli interessi delle cosche, ma da queste si è fatta anche indirizzare.

- **Altro soggetto di riferimento di** ...*omissis*... all'interno del Comune di Badolato è stato ...*omissis*..., la cui candidatura è stata inizialmente proposta da ...*omissis*... unicamente al fine della valida presentazione della lista di ...*omissis*....
Pur non risultando eletta ed avendo ottenuto un numero esiguo di preferenze (29 voti), la ...*omissis*... veniva scelta da ...*omissis*... quale soggetto più idoneo a ricoprire il ruolo di Assessore esterno (con delega alla "*Scuola e Pubblica istruzione*").
In merito a tale vicenda, occorre sottolineare come la stessa ...*omissis*..., nel corso di molteplici intercettazioni, **esplicitava la propria incapacità nell'adempiere alle incombenze del ruolo** (*ah ok... però ... infatti so che dicono l'assessore con delega perché dicono che è diverso ... ma io non ne capisco!*").



A fronte di tali titubanze, ...*omissis*... **rassicurava la** ...*omissis*... **facendole presente come lui stesso le avrebbe fornito, di volta in volta, dettagliate istruzioni da seguire nel corso della Giunta comunale** ("*tu sei assessore non ti preoccupare!* [...] *tu assessore - assessore!* [...] *allora tu sai che devi fare? Non ti devi preoccupare di niente (...) tranquilla.., l'impegno è mio ...se tu...*").

La circostanza che ...*omissis*... **si sentisse protetta da** ...*omissis*... si evince, altresì, dalle confidenze che rivolge a quest'ultimo circa il difficile rapporto con ...*omissis*..., Responsabile dell'Area Tecnica del Comune.

In tale occasione, la donna riferiva a ...*omissis*... di sentirsi tranquilla nel rapportarsi con gli altri esponenti dell'amministrazione comunale, poiché **consapevole di essere diretta espressione della sua figura e, in quanto tale, rispettata.**

Altro episodio significativo del **rapporto privilegiato** intercorrente tra ...*omissis*... e ...*omissis*... è quello relativo alle **minacce indirizzate al Vicesindaco** ...*omissis*..., volte a far dimettere i Consiglieri eletti ...*omissis*... e ...*omissis*... e così legittimare la presenza della ...*omissis*... in seno all'amministrazione comunale.

- Tra gli esponenti dell'amministrazione comunale vicini ad ...*omissis*... si colloca anche la **figura di** ...*omissis*..., **Consigliere comunale ed Assessore** con delega all'"*Agricoltura, Patrimonio boschivo, Verde pubblico, Interventi manutentivi, Cimitero, Gestione raccolta e smaltimento rifiuti, Servizio idrico e fognario*".

  Il legame tra i due si evince, nello specifico, da un'intercettazione in cui ...*omissis*..., a seguito della propria candidatura nella lista di ...*omissis*..., **chiedeva ad** ...*omissis*... **il conferimento di un importante incarico** (***"lo sai., sì lo sai cosa pretendo adesso?*** [...] ***eeeeh qualcosa di alto...vedete voi...*** (risata)... [...] ***datemi una mano..."***).

  Preme sottolineare come tale vicenda risulti emblematica del **potere di** ...*omissis*..., **riconosciuto anche da** ...*omissis*..., in ordine alla **scelta dei soggetti che avrebbero dovuto ricoprire i ruoli chiave nel Comune**, di norma, invece, diretta espressione del Sindaco.

Oltre che nella fase pre-elettorale ed in quella di formazione della compagine politica, **l'ingerenza di** ...*omissis*... **si è estrinsecata anche successivamente nella concreta gestione dell'ente locale**, con modalità di intromissione di un peso specifico tale da indirizzare gli uffici verso l'adozione di provvedimenti da questo direttamente voluti.

Tra le vicende più significative, come di seguito si esporrà, si segnala quella relativa **all'affidamento dei lavori di sistemazione della pavimentazione stradale alla** ...*omissis*..., con amministratore unico ...*omissis*..., nato il ...*omissis*..., alla cui individuazione il responsabile dell'Area Tecnica, ...*omissis*..., perveniva a seguito delle indicazioni di ...*omissis*... e ...*omissis*....

In occasione di tali lavori, la ...*omissis*... **si riforniva di bitume ed utilizzava mezzi delle società** ...*omissis*... e ...*omissis*... **entrambe riconducibili, di fatto, ad** ...*omissis*....



Altra vicenda emblematica è quella relativa all'affidamento dei **lavori di rimozione di un'imbarcazione arenata a Badolato,** in occasione dei quali ...*omissis*... manifestava esplicita volontà di aggiudicarseli. Sul punto, si precisa che tale intenzione non ha avuto seguito, in ragione dell'intervento della Procura di Catanzaro che ha disposto, con decreto, la distruzione dell'imbarcazione.

L'infiltrazione del clan GALLACE sulla gestione amministrativa dell'Ente, si evince anche dall'influenza esercitata dai familiari di ...*omissis*..., i quali **avvalendosi della forza intimidatrice di quest'ultimo,** conseguivano benefici, deviando l'attività amministrativa dell'Ente.

Ci riferisce, in particolare, alle vicende relative alla **compravendita di un immobile comunale** in favore della suocera del **fratello di** ...*omissis*..., ...*omissis*... inteso "...*omissis*...", nato a ...*omissis*..., il ...*omissis*..., e all'**assunzione a tempo indeterminato di un vigile urbano** figlia di un uomo di fiducia dello stesso.

Il trattamento di favore riservato ai parenti di ...*omissis*... si desume, altresì, dal riguardo riservato a **suo cugino,** ...*omissis*..., nato in ...*omissis*... il ...*omissis*... (candidato alla carica di consigliere comunale con la lista civetta "UNITI PER BADOLATO", in occasione delle elezioni dell'ottobre 2021), il quale avviava un'impresa individuale nel mese di marzo 2022 con il pieno sostegno del Vicesindaco ...*omissis*... che gli prometteva il conferimento di alcuni lavori.

Prima di esaminare nel dettaglio le vicende emblematiche dell'ingerenza mafiosa del clan GALLACE sull'amministrazione del Comune di Badolato, si ritiene utile delineare la storia della cosca, al fine di far meglio cogliere la caratura criminale del sodalizio.

5. Focus sulla cosca Gallace e principali operazioni giudiziarie.

La cosca dei Gallace ha origine dai fratelli ...*omissis*... (cl. ...*omissis*...) e ...*omissis*... (cl. ...*omissis*...), quest'ultimo genitore del capo cosca ...*omissis*.... L'ascesa "*criminale*" della famiglia Gallace ha inizio negli anni '70 quando i componenti furono coinvolti, partecipandovi con azioni dirette, alla "*faida di Guardavalle*" che vedeva contrapposte due coalizioni: quella dei "*Gallace – Tedesco*", da un lato, e quella dei "*Vetrano-Randazzo*" dall'altro. Il 2 gennaio 1974 si consumarono fatti di sangue tra i più cruenti registrati nel circondario: ...*omissis*... si rese responsabile di cinque omicidi - tra cui quello del minore ...*omissis*... - per vendicare la morte dei fratelli ...*omissis*... e ...*omissis*..., assassinati in un agguato compiuto nell'ambito della citata faida. In tale contesto, il Tribunale di Catanzaro, in data 16.3.1974, emetteva un mandato di cattura a carico di alcuni componenti dei due gruppi in lotta, tra i quali ...*omissis*... cl. ...*omissis*..., ...*omissis*... cl. ...*omissis*... e ...*omissis*... cl. ...*omissis*..., i quali, al termine dell'inchiesta venivano condannati ad anni 20 di reclusione.

La scia di sangue nel centro guardavallese perdurò ancora, tanto che il 4 agosto 1991 si consumò un altro grave e cruento delitto di sangue ove i due gruppi contrapposti, gli "*Emmanuele*" di Santa Caterina dello Ionio, alleati ai "*Procopio*" di Monasterace, si fronteggiarono con i "*Gallace*" di Guardavalle supportati dai "*Metastasio-Loiero-Ruga*" di Monasterace. La causa della strage fu uno

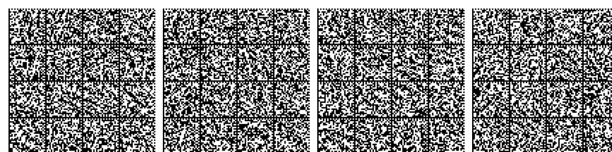


"sgarro" degli Emmanuele che avevano denunciato personaggi appartenenti al locale di Guardavalle. Nella strage furono assassinati i fratelli ...*omissis*... e ...*omissis*... e il cognato ...*omissis*.... In data 8 febbraio 1993, scomparve, misteriosamente, il testimone oculare ...*omissis*.... Due anni dopo, il padre di quest'ultimo, ...*omissis*..., fu assassinato a colpi di pistola. I fatti furono in seguito ricostruiti dal collaboratore di giustizia ...*omissis*....
Per la strage di Guardavalle, il boss ...*omissis*... venne condannato a 27 anni.
L'asse criminale delle famiglie "*Gallace*" di Guardavalle e "*Ruga – Metastasio*" di Monasterace-Stilo (RC) consentiva ad entrambi i gruppi criminali di esercitare il predomino nel controllo di un vasto comprensorio territoriale, a cavallo delle province di Catanzaro e Reggio Calabria. La cosca, poi denominata "*Ruga -Gallace*", si rese protagonista anche del compimento di alcuni sequestri di persona, tra i quali quello di ...*omissis*..., rapito a Saronno (VA) il 14.12.1981 e rilasciato a Grimaldi (CS) il 12.11.1982, e quello di ...*omissis*..., sequestrato il 4.5.1982 ad Aprilia e liberato il 25.11.1982 a Fabrizia (VV), in seguito ad un conflitto a fuoco con le Forze dell'Ordine. Per tali delitti, il Tribunale di Locri, in data 12.1.1983, emise dei provvedimenti cautelari nei confronti di 19 persone, ritenute appartenenti alla predetta cosca, accusati anche di associazione di tipo mafioso.
Tra i destinatari di misura cautelare si ricordano ...*omissis*... cl. ...*omissis*..., ...*omissis*..., ...*omissis*... e ...*omissis*.... Quest'ultimi vennero tratti in arresto il 7.8.1984 a Roma, unitamente a ...*omissis*... cl. ...*omissis*..., al quale veniva contestato, tra l'altro, il favoreggiamento nei confronti dei latitanti.
A seguito della seconda faida dei boschi, i Vallelunga divennero la cosca egemone nelle Serre. I Gallace si allearono con ...*omissis*... - altro esponente di spicco di Guardavalle - proiettando i propri interessi illeciti verso nuove e lucrose attività, quali il controllo degli appalti delle opere pubbliche, il riciclaggio dei proventi dei sequestri di persona e quella di narcotraffico.
...*omissis*... ricoprì il ruolo di "Capo Locale" di Guardavalle in concomitanza con ...*omissis*..., fino al suo arresto avvenuto nel 2005.
La cosca guardavallese estese il suo predominio principalmente nelle seguenti aree:
- provincia di Catanzaro (Guardavalle, Santa Caterina sullo Ionio, Badolato, Sant'Andrea, Isca Marina e San Sostene);
- provincia di Roma (zona Sud di Roma e litorale romano: Ardea, Anzio e Nettuno) e di Arezzo;
- regione Lombardia, nelle province di Milano (Arluno, Bollate e Rho) e di Monza e Brianza.

A partire dalla metà degli anni '90, la Procura della Repubblica di Catanzaro intensificò l'attività investigativa sul fronte del basso litorale catanzarese, coordinando numerose inchieste giudiziarie che attenzionarono notevolmente gli esponenti di spicco dell'egemone famiglia guardavallese.

- **<u>OPERAZIONE "ASSI".</u>**

Un'inchiesta giudiziaria avviata nel 1994 evidenziava l'esistenza di un sodalizio mafioso capeggiato dalle famiglie "*Gallace - Metastasio*".



L'indagine si basò sulle dichiarazioni del collaboratore ...*omissis*..., tendenti a far luce sulla consorteria mafiosa insistente in quei territori, con ramificazioni nell'area del basso ionio catanzarese.
Le risultanze investigative sfociarono, in prima battuta, nell'emissione di misure precautelari, anche se, successivamente, la vicenda giudiziaria venne definita con il proscioglimento degli indagati.

- **OPERAZIONE "APPIA".**

L'inchiesta *"Appia"*, avviata tra il 1998 ed il 2004, evidenziava l'esistenza e l'operatività di una cellula *"ndranghetistica"* di derivazione guardavallese, prevalentemente dedita al traffico di stupefacenti, radicatasi sul litorale laziale, nel comprensorio dei territori dei Comuni di Anzio (RM) e Nettuno (RM). I principali esponenti erano legati alla consorteria "madre" e in parte coincidenti con gli indagati di cui alla menzionata inchiesta *"Assi"*.
La principale indagine fu avviata dalla DDA di Roma nel 1998 che riteneva come la consorteria criminale oggetto degli accertamenti avesse le caratteristiche del 416-bis c.p. e si arricchisse, soprattutto, attraverso il traffico di sostanze stupefacente del tipo cocaina, estendendo il suo raggio d'azione fino a Roma.
Si acclarò che nei centri balneari di Anzio e Nettuno fosse stata addirittura creata una "locale" di *'ndrangheta* composta da più *'ndrine* federate. Sul litorale romano, la cosca GALLACE aveva messo radici profonde, tanto da condizionare l'Amministrazione comunale di Nettuno che, nel 2005, fu il primo Comune del Lazio ad essere attinto da un provvedimento di scioglimento per infiltrazioni mafiose.
Il processo fece luce sulla capacità delle famiglie guardavallesi dei "*Gallace*" e dei "*Novella*" di espandersi, tra il 1998 e il 2004, tra i Comuni di Anzio e Nettuno. Successivamente, le due famiglie entrarono in contrasto e ...*omissis*... venne assassinato a San Vittore Olona (MI), su mandato dei vertici delle cosche calabresi. Per tale delitto fu condannato all'ergastolo il capo cosca ...*omissis*....
La vicenda giudiziaria romana si concludeva con sentenza emessa il 21.10.2023, con la quale il Tribunale di Velletri riconosceva un'associazione *'ndranghetista* operante nel Lazio e riconducibile alla cosca guardavallese "*Gallace – Novella*".

- **OPERAZIONE "MITHOS".**

L'inchiesta giudiziaria denominata *"Mithos"*, coordinata dalla DDA di Catanzaro, ha permesso di svelare, tra l'altro, le infiltrazioni della cosca Gallace all'interno delle amministrazioni locali, in particolare, comprovando l'influenza criminale nel Comune di Guardavalle, per il quale si insediava la Commissione d'accesso nominata dal Prefetto di Catanzaro.
Dalle indagini è scaturita l'emissione di una misura cautelare nei confronti di 57 indagati per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., poiché ritenuti appartenere ad un sodalizio di tipo mafioso costituitosi come "locale" operante nel territorio del basso Ionio catanzarese tra i Comuni di Guardavalle, Badolato e Santa Caterina sullo Ionio, facente capo alle famiglie "*Gallace - Novella*", con



ramificazioni, come è emerso dalla parallela inchiesta "*Ap...omissis...*", nelle regioni del Lazio e della Lombardia.
Inoltre, sono stati accertati rapporti di alleanza con "locali" insistenti su comuni reggini di Monasterace e Stilo e quello vibonese di Serra San Bruno. La consorteria criminale, tra il 1998 e il 2004, si è resa responsabile della commissione di plurime fattispecie di reato tra le quali: danneggiamenti, estorsioni, rapine, traffico internazionale di armi, produzione, traffico, spaccio di sostanze stupefacenti, violazioni in materia di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici.
Una delle circostanze salienti emersa dalle investigazioni è consistita nel progressivo deterioramento dei rapporti tra *...omissis...* e *...omissis...*, i quali, sino al marzo dell'anno 2002, agivano in simbiosi gestendo da posizione paritetica di vertice la "locale" mafiosa di Guardavalle.
In particolare, la gestione di *...omissis...* - più propenso alla "diplomazia" con contatti con omologhi vertici di sodalizi mafiosi radicati in territori confinanti - consisteva nell'assumere iniziative sulla gestione degli affiliati e delle attività illegali, ma collideva con le determinazioni del capo cosca *...omissis...*.
Ne seguiva la scissione della cosca in due tronconi, determinando un contrasto latente già nell'agosto del 2004 che si concludeva con l'omicidio del *...omissis...*, consumato il 14.7.2008 in un agguato a San Vittore Olona (MI).

- **<u>INCHIESTA "CONTE".</u>**

Le risultanze investigative dell'inchiesta "*Conte*" del 2003, coordinata dalla DDA di Catanzaro, evidenziavano la frattura dell'unione delle due famiglie guardavallesi dei Gallace, gravitante nella zona balneare, con quella dei Novella con base a Guardavalle superiore. In particolare, emergeva:
- che il *...omissis...* aveva intessuto legami con i Vallelunga, storico gruppo criminale delle serre catanzaresi, a loro volta legati a *...omissis...*, *...omissis...* e *...omissis...*, esponenti di spicco dei gruppi criminali del soveratese, in atavico antagonismo con i Gallace;
- l'appartenenza alla cosca dei GALLACE dei defunti *...omissis...* e *...omissis...* vittime di agguati mafiosi (come emergerà dell'indagine "*Showdown*").

Con l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi di cui alle inchieste "*Ap...omissis...*" e "*Mithos*", si determinava una sorta di sospensione delle ostilità, perdurante sino a buona parte del 2007 (epoca in cui decorreva il termine di carcerazione preventiva, registrandosi la messa in libertà degli indagati, tra cui *...omissis...* e *...omissis...*). Il persistente odio tra *...omissis...* e *...omissis...* sfocerà, come esposto, nell'omicidio di quest'ultimo.
In sintesi, dalle inchieste "*Mithos*" e "*Conte*" si accertava che:
- la consorteria guardavallese, dall'iniziale gestione, caratterizzata dal dualismo ed intercambiabilità tra i capi cosca *...omissis...* e *...omissis...*, si era evoluta ad esclusivo vantaggio del *...omissis...*;
- la spaccatura al vertice del gruppo malavitoso era legata all'intraprendenza del *...omissis...* a tessere accordi e collusioni con altre realtà criminali calabresi, approfittando dell'immobilità cui



era costretto il ...*omissis*... per effetto di provvedimenti cautelari a suo carico (in arresto da febbraio 2002);

- Novella aveva stretto rapporti privilegiati, scavalcando il Gallace, con ...*omissis*... di Serra San Bruno (assassinato), ...*omissis*... e ...*omissis*... di Badolato, costringendo diversi operatori economici ad interfacciarsi direttamente con la fazione di Guardavalle riconducibile allo stesso ...*omissis*..., a discapito di quella capeggiata da ...*omissis*...;
- il distacco di ...*omissis*... dalla cosca madre di Guardavalle (CZ) ed il suo avvicinamento a ...*omissis*..., plenipotenziario del clan mafioso dei "*viperari*" di Serra San Bruno (VV), determinava una progressiva autonomia del gruppo malavitoso di Soverato, facente capo a ...*omissis*... e a ...*omissis*..., operante sotto l'egida del ...*omissis*...;
- i membri della malavita *'ndranghetistica* di Guardavalle facevano riferimento alla figura di ...*omissis*... di Soverato, quale esponente di rango dell'organizzazione criminale contrapposta, in ragione del carisma esercitato localmente;
- vi era una stabile contiguità dei componenti della famiglia ...*omissis*... (...*omissis*... e ...*omissis*...) con il gruppo di ...*omissis*....

Sulla figura di ...*omissis*... è importante segnalare quali fossero i suoi intenti che sovvertivano le fondamenta della '*ndrangheta*. Infatti, dalle dichiarazioni del collaboratore ...*omissis*... emergeva che ...*omissis*... fosse anche capo crimine del mandamento jonico.
Le risultanze dell'inchiesta denominata "*Armonia*" rivelarono che ...*omissis*... prese parte anche al c.d. *Summit di Montalto*, (cima dell'Aspromonte), a cui parteciparono i più alti rappresentanti dell'organizzazione. ...*omissis*..., scontata la condanna nell'agosto del 2007, emigrò in Lombardia stabilendosi a San Vittore Olona (MI) e all'indomani della sua scarcerazione sostituì il capobastone ...*omissis*.... Questa presa di posizione rivoluzionava i dettami della *ndrangheta*, tanto che la sete di potere di Novella lo proiettava a capo della "locale" di *'ndrangheta* in Lombardia, ponendo in essere linee di dominio indipendenti dai vertici del mandamento di Reggio Calabria. Lo stesso Novella conferiva doti ai propri affiliati facendo aprire nuovi locali di *'ndrangheta*, anche senza il consenso dei mandamenti reggini, con l'opposizione della *'ndrangheta* reggina. Un plateale messaggio del dissenso fu dato non invitando il "*compare ...omissis...*" ad un importante matrimonio che si celebrò in Calabria il 14 giugno 2008, ovvero le nozze della figlia di ...*omissis*..., reggente di Gioiosa Jonica. Successivamente, il mandamento ionio-reggino decretò la morte dello scissionista ...*omissis*..., che venne ucciso il 14 luglio 2008 a San Vittore Olona (MI). Le indagini "*Bad Boys*" e "*Infinito*", in ordine all'omicidio ...*omissis*..., consentirono di identificare:

- gli autori, ...*omissis*... e ...*omissis*..., poi divenuti collaboratori di giustizia;
- i mandanti, ...*omissis*..., boss di Stignano (RC), ...*omissis*..., capo indiscusso di Guardavalle e ...*omissis*..., a capo della *'ndrina* di Monasterace (RC).

- **<u>INCHIESTA "MITHOS 2".</u>**



L'inchiesta *"Mithos 2"*, coordinata nel 2005 dalla DDA di Catanzaro, trae origine dalla necessità di far luce sulle condotte degli indagati, già coinvolti nell'inchiesta madre "*Mithos*", non oggetto d'imputazione. Nelle intercettazioni dell'indagine "*Mithos*" si faceva riferimento alle figure criminali di terzi soggetti, distintamente individuati, con influenza nel contesto illegale avulso dai confini del Comune di Guardavalle.
Uno degli elementi salienti, tratto dal materiale investigativo compendiato nell'inchiesta, consisteva nell'aver evidenziato la collusione di soggetti appartenenti al clan di Guardavalle con altri legati ad omologo gruppo criminale avente influenza sull'area di Monasterace, Riace, Stignano e Stilo.

- **INCHIESTA "INFINITO".**

L'indagine "*Infinito*" sfociava il 5.7.2010 nell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, emessa dall'Ufficio GIP del Tribunale di Milano, nei confronti di 160 indagati ritenuti responsabili di associazione mafiosa, detenzione e porto illegale di armi e munizioni di tipo comune e da guerra, estorsione aggravata e usura aggravata.
Nell'operazione venne arrestato *...omissis...* (ora collaboratore di giustizia), uno dei partecipanti all'agguato di stampo mafioso ai danni di *...omissis...*.
L'omicidio di quest'ultimo appare, sostanzialmente, motivato dalla convergenza di due esigenze intranee all'organizzazione criminale "nazionale" e cioè quella di impedire la concretizzazione del progetto "scissionista" della vittima e quella di dare sfogo alla vendetta di *...omissis...*, risentito nei confronti del "compaesano" per le ragioni espresse sin dell'inchiesta "*Mithos*".
Inoltre, l'inchiesta acclarava l'esistenza di un organismo di *'ndrangheta* regionale denominato "*Lombardia*" strutturato in "locali", annoverante un cospicuo numero di affiliati organizzati secondo le regole e gerarchie tradizionali mutuate dagli usi calabresi.
L'organizzazione malavitosa lombarda proiettava le simbiosi, le alleanze, gli attriti e le contrapposizioni tra locali esistenti nell'area calabrese, trasferendone gli effetti nel settentrione (ove ciascun locale, godendo di autonomia, era da considerarsi emanazione di omologa struttura operante in Calabria, in particolare nelle fasce costiere ioniche e tirreniche).

- **INCHIESTA "CRIMINE".**

L'inchiesta "*Crimine*", avviata nel 2008 e coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, ha interessato 156 indagati. Le inchieste "*Crimine*" e "*Infinito*" si sono vicendevolmente integrate in relazione a vari aspetti, tra cui l'organizzazione malavitosa nel settentrione (in particolare l'organismo cosiddetto "*Lombardia*") correlata a quella calabrese (intesa "*La Provincia*").
Le indagini hanno, altresì, messo in luce che *...omissis...*, tornato in Lombardia dopo la scarcerazione, aveva prospettato ai capi locale un progetto innovativo e scissionista, ovvero rendere le locali lombarde autonome rispetto a quelle calabresi di riferimento e, al tempo stesso, di renderle dipendenti dalla Lombardia e dal suo capo, cioè da sé stesso. Un disegno criminale così estremo,



però, non ebbe il consenso delle locali calabresi, nonché dei capi lombardi legati alla regione di origine.

- **<u>INCHIESTA "PAREDRA".</u>**

L'inchiesta "*Paredra*" del 2010 della DDA di Roma sfociava nell'esecuzione di un provvedimento cautelare del GIP di Roma nei confronti di 8 indagati, tra i quali i fratelli ...*omissis*... e ...*omissis*..., ritenuti responsabili dei reati di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori e favoreggiamento personale.
All'atto dell'esecuzione vennero posti agli arresti domiciliari altri sodali dei Gallace, accusati di usura e rivelazione del segreto di ufficio, nonché fu notificata l'informazione di garanzia a carico di ...*omissis*... e ...*omissis*... cl. ...*omissis*..., rispettivamente moglie e figlio del capo cosca ...*omissis*..., per intestazione fittizia di beni.

- **<u>INCHIESTA "BAGLIORE".</u>**

L'inchiesta "*Bagliore*", del 2011 della DDA di Milano, sfociò nell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Milano, a carico di ...*omissis*..., ...*omissis*..., ...*omissis*..., ...*omissis*..., ...*omissis*..., ...*omissis*... e ...*omissis*..., per numerose fattispecie di reato, tra le quali il concorso nell'omicidio di ...*omissis*..., ...*omissis*... e ...*omissis*..., avvenuti in Lombardia negli anni 2008 e 2009.
Tale vicenda giudiziaria è stata la naturale prosecuzione di quella denominata "*Infinito*" e si basava sulle dichiarazioni, auto ed etero accusatorie, rese da ...*omissis*..., divenuto collaboratore di giustizia nel 2010. In particolare, quest'ultimo, accusandosi di aver partecipato all'omicidio di ...*omissis*..., indicava i complici (nella fase dell'esecuzione materiale) che non erano stati identificati (...*omissis*... ed altri), precisando il movente degli omicidi.

- **<u>INCHIESTA "CONFINE".</u>**

L'inchiesta "*Confine*", della DDA di Reggio Calabria, condotta nel 2010, sfociava nell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del GIP di Reggio Calabria nei confronti di appartenenti ai sodalizi criminali facenti capo ai Gallace di Guardavalle, Ruga di Monasterace, Leuzzi di Stignano e Vallelonga delle serre vibonesi con ramificazioni nel reggino.
Le risultanze investigative acclaravano l'appartenenza alla *'ndrangheta* da parte degli indagati, operante sul territorio della Provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed estero, costituita da molte decine di "locali", articolate in tre mandamenti e con organo di vertice denominato "Provincia", individuando in ...*omissis*..., ...*omissis*..., ...*omissis*... e ...*omissis*... i rispettivi capi.

- **<u>INDAGINE "SHOWDOWN".</u>**

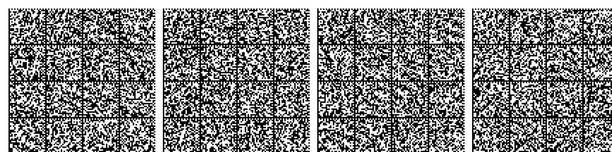


Il 15.12.2011, la DDA di Catanzaro emetteva misure precautelari nei confronti di 18 soggetti appartenenti al sodalizio di *'ndrangheta* "*Vallelunga - Sia – Procopio*", operante in Soverato (CZ) e aree limitrofe.
I soggetti vennero ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona, omicidio, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto abusivo di armi.
Le indagini, avviate nel dicembre 2009 dopo la scomparsa di ...*omissis*... (sodale ai Gallace) hanno consentito di:

- ricostruire le fasi della scomparsa, l'assassinio e la soppressione del cadavere di ...*omissis*...;
- delineare compiti e ruoli degli indagati, nell'ambito del "locale" di *'ndrangheta* di Soverato, attivo dal 2002, documentandone il controllo pervasivo in diversi settori economici;
- accertare che la cosca GALLACE era federata con le *'ndrine "Ruga- Leuzzi"* della locride;
- ricostruire i contrasti interni sorti tra gli schieramenti, una volta uniti, dei Sia e dei Todaro, sostenuti rispettivamente dalle cosche Vallelunga e Novella, da un lato, e GALLACE dall'altro, il cui esito portò a una sanguinosa guerra di mafia con decine di omicidi commessi tra il 2009 e il 2011;
- individuare un ingente patrimonio, poi sequestrato, tra cui un complesso turistico composto da circa 200 unità abitative destinate a stranieri, per un valore complessivo di circa 30 milioni di euro.

- **<u>INCHIESTA "ITACA – FREE BOAT".</u>**

L'indagine "*Itaca Free Boat*", condotta dalla Squadra Mobile di Catanzaro tra il 2008 e il 2010 e coordinata dalla locale DDA, mise in luce l'influenza criminale della cosca Gallace e dall'alleata *ndrina* Gallelli di Badolato sulle attività imprenditoriali esistenti e, in particolare, sulla gestione del porto turistico Bocche di Gallipari realizzato a Badolato.
Il 3 luglio 2013, la Polizia di Stato diede esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa in data 25.6.2013 dal GIP di Catanzaro nei confronti di 25 indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, estorsione, usura, rapina e detenzione e traffico di sostanze stupefacenti (fatti accaduti dal 2007 al 2013).
Le indagini dimostrarono l'operatività e l'egemonia della cosca di Guardavalle nei comuni della fascia ionica, ove erano attive tre diverse '*ndrine* dedite, prevalentemente e in modo reiterato e sistematico, alla consumazione di delitti di estorsioni, danneggiamenti e minacce nei confronti di diversi operatori economici, **nonché la capacità di infiltrazione della cosca nell'amministrazione comunale di Badolato.**
...*omissis*..., cl. ...*omissis*..., al suo secondo mandato consecutivo e sostenuto da una lista civica, veniva **rieletto Sindaco di Badolato** alle consultazioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013. A luglio 2013, il primo cittadino veniva coinvolto nell'operazione *Itaca-Free Boat* ed **accusato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso** poiché *"non facendone*



organicamente parte, concorreva nella partecipazione di associazione mafiosa [...], in quanto, quale Sindaco del Comune di Badolato, forniva un contributo concreto, specifico e volontario per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, con la consapevolezza circa i metodi e i fini dell'associazione stessa, ponendosi a disposizione dei membri del sodalizio per garantire vantaggi". E ancora, *"assicurando ai referenti del sodalizio mafioso riconducibili alla famiglia di ...omissis..., ...omissis... e ...omissis..., le condizioni per esercitare la loro influenza nelle funzioni amministrative del Comune di Badolato - ovvero impedendo presunti svantaggi connessi allo svolgimento delle attività amministrative dell'Ente, in tale modo consentendo il conseguimento di profitti illeciti all'associazione, ovvero rafforzando la percezione della capacità di intimidazione e condizionamento del sodalizio"*.

In sintesi, l'inchiesta *"Itaca - Free Boat"* ha evidenziato:

- l'esistenza e l'operatività nel territorio di Badolato del sodalizio criminale riconducibile alle famiglie Gallace (retto da ...*omissis*..., cl. ...*omissis*...) e Gallelli (capeggiata da ...*omissis*..., cl. ...*omissis*..., alias ...*omissis*...) e Saraco;
- che nell'area del basso ionio catanzarese, comprensiva anche del territorio di Badolato, operavano le cosche Procopio-Lentini di Satriano e Davoli e Gallace-Novella di Guardavalle, inserite entrambe nei cartelli di narcotrafficanti attivi a Milano, Torino e Roma;

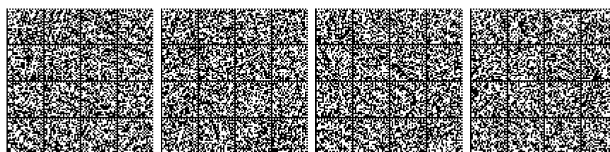
Il 28.8.2013, a seguito degli elementi emersi nell'ambito dell'operazione *"Itaca Free Boat"*, il Prefetto di Catanzaro disponeva la nomina di una commissione di accesso presso il Comune di Badolato, al fine di svolgere accertamenti amministrativi volti ad appurare eventuali condizionamenti diretti o indiretti della criminalità organizzata. Successivamente:

- alla luce degli **accertamenti espletati dalla Commissione Prefettizia, il Comune di Badolato veniva sciolto per infiltrazione mafiosa**, ai sensi dell'art. 143 T.U.E.L., con D.P.R. del 23 maggio 2014;
- il 29.9.2015, veniva disposta una proroga dello scioglimento, al fine di proseguire le operazioni di risanamento;
- il 5.10.2016, il **TAR del Lazio respingeva il ricorso proposto dall'ex Sindaco di Badolato e dai consiglieri comunali di maggioranza, giudicando legittimo il provvedimento** del 23.5.2014, **con il quale era stato disposto lo scioglimento.**

- <u>INDAGINE "LAST GENERATION"</u>.

Il 24 giugno 2019, la DDA di Catanzaro ha emesso misure precautelari nei confronti di 24 indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso, porto illegale di armi da fuoco, favoreggiamento e furto aggravato.

L'organizzazione criminale, con base operativa nel territorio di Soverato e con proiezioni in altre realtà nazionali ed estere, era capeggiata da ...*omissis*..., nipote di ...*omissis*... (cl. ...*omissis*...), capo dell'omonima cosca di *'ndrangheta*.



- **INCHIESTA "MOLO 13".**

L'indagine "*Molo* 13", coordinata dalla locale DDA, sfociava, in data 15.3.2021, con l'esecuzione dell'ordinanza di custodia del GIP di Catanzaro nei confronti di 21 indagati appartenenti a un ramificato sodalizio transazionale con lo scopo di agevolare l'associazione di stampo '*ndranghetistico*, capace di ...omissis...nificare ingenti importazioni di cocaina dal Sud America da destinare ai mercati europei di Spagna, Olanda, Inghilterra e Slovenia con spedizioni destinate in Oceania.
Le comunicazioni tra i componenti del sodalizio avvenivano attraverso l'uso di chat criptate che le autorità olandesi riuscivano a intercettare su server dedicati.
Al vertice del sodalizio criminale vi era *...omissis...*, cl. *...omissis...*, che ha trasformato la famiglia Gallace, nell'ultimo decennio, in una vera e propria impresa criminale. L'indagine ha documentato l'ascesa della potenza militare ed economica della cosca di Guardavalle, nonché la capacità di acquisire un controllo sempre più penetrante del territorio della fascia ionica a cavallo delle province di Catanzaro e Reggio Calabria, con diramazioni nell'*hinterland* laziale, toscano e lombardo.

- **INCHIESTA "GEPPO – CALATRURIA".**

L'indagine "Geppo-Calatruria", avviata nel 2017 e coordinata dalla DDA di Firenze, è sfociata in due distinte misure cautelari in carcere emesse dal G.I.P. del Tribunale di Firenze, in data 24.3.2021, nei confronti di 17 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di estorsione, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravati dal fine di agevolare la cosca mafiosa Gallace di Guardavalle. Le indagini, originate dal rinvenimento di un ingente quantitativo di cocaina (183 kg) nelle acque antistanti il porto di Genova il 5.5.2017, consentivano di accertare l'esistenza di un sodalizio criminale dedito all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina per conto della cosca di Guardavalle.
Tra le figure apicali della consorteria vi è *...omissis...*, già latitante, successivamente arrestato il 21.8.2019 a Giardini Naxos (ME) che, durante la sua latitanza, unitamente ai consociati, importava sostanza stupefacente a Livorno per immetterlo sul mercato nazionale, agevolando il predominio dei Gallace.
Nel medesimo filone investigativo è stato accertato, altresì, che il sodalizio criminale aveva disponibilità di armi da fuoco e aveva imposto, con metodo mafioso, il controllo del mercato del conferimento di inerti in diverse province toscane, attraverso aziende di settore contigue a esponenti di spicco della suddetta cosca, partecipando altresì ad importanti appalti pubblici della città metropolitana di Firenze.



6. La pervasività della cosca Gallace sull'Amministrazione comunale di Badolato.

A seguito dell'operazione giudiziaria "*Itaca Free Boat*" del 2013, dalla quale è emersa la compromissione dell'amministrazione comunale di Badolato, anche all'epoca guidata dal Sindaco ...*omissis*..., veniva disposto l'**accesso ai sensi dell'art. 143 del D.lgs n. 267/2000**.
Alla luce delle risultanze dei lavori della Commissione d'accesso, con D.P.R. del 23 maggio 2014, si è proceduto allo **scioglimento del Comune di Badolato guidato dal Sindaco ...*omissis*...**, eletto in occasione delle consultazioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013, in ragione dell'infiltrazione dell'Ente da parte della **cosca GALLACE-GALLELLI**, così come accertato, in via definitiva, dalla Giustizia amministrativa.
Occorre sottolineare come, dalla recente operazione "*Amaranto-Ostro*", sia stata nuovamente riscontrata l'**infiltrazione** nell'amministrazione comunale di Badolato da parte della **medesima cosca GALLACE**, questa volta per il tramite del partecipe all'associazione mafiosa ...*omissis*..., sempre nei confronti di una compagine guidata dal Sindaco ...*omissis*..., eletta in occasione delle consultazioni elettorali dell'ottobre 2021.
Giova rimarcare, per completezza espositiva, come la cosca GALLACE, coinvolta nell'operazione "*Amaranto-Ostro*", sia la **stessa compagine criminale** che ha compromesso l'amministrazione comunale di Badolato eletta nel 2013, successivamente sciolta per infiltrazioni mafiose.
Dai risultati dell'attività investigativa è emersa una **datata conoscenza, già a partire dal 2005**, tra ...*omissis*... e ...*omissis*... (i due, infatti, in data 29.4.2005, venivano notati in orario notturno a bordo di un'autovettura in uso al ...*omissis*...).

6.1. Il ruolo di ...*omissis*... nella fase pre-elettorale e di composizione della Giunta.

I **rapporti** tra ...*omissis*... e ...*omissis*... si sono **intensificati** in occasione delle consultazioni elettorali dell'ottobre 2021, periodo in cui si sono registrate numerose conversazioni ed incontri aventi ad oggetto, essenzialmente, la discesa in campo di ...*omissis*... finalizzata alla vittoria delle elezioni comunali.
Dimostrativa dello **stretto rapporto tra** ...*omissis*... ed ...*omissis*..., al quale il futuro Sindaco si rivolge anche per risolvere questioni personali, è una conversazione intercettata tra i due, in data 25.4.2021, nella quale ...*omissis*..., **consapevole della caratura criminale del suo interlocutore**, evidenziava ad ...*omissis*... come fosse **importante farsi vedere insieme nel territorio** ("*così almeno ci facciamo vedere un poco in giro... incontriamo a...* [...] *...qualche persona... eeeeh... è importante anche questo!*") **e chiedeva l'intervento di quest'ultimo per la risoluzione di questioni che lo riguardavano direttamente**, tra cui quella relativa agli usi civici che bloccavano l'edificazione su terreni intestati ad una sua società (la ...*omissis*...), in un'am...omissis... fascia a mare di Badolato, già lottizzata ("*...omissis...: tanto (inc.) ci sarai tu, ...omissis...! ...omissis...: no io... eh... facciamo che mettiamo fuoco? eh...facimu ca menamu focu?*").



Nel corso della medesima conversazione, *...omissis...* e *...omissis...* discutevano anche della situazione venutasi a creare a Badolato, convenendo sia sull'incapacità di soggetti a loro politicamente contrapposti, che sulla circostanza che di fatto fossero loro l'unica soluzione per risollevare le sorti del Comune (*"sì ma "girano e voltano" arrivano a noi, non hanno niente, ...omissis...!... non sono consapevoli che... siamo l'unica carta che può cambiare qua le situazioni... eeeeh i nomi che girano dei loro sono... "sciapi", "insipidi" come...* [...] *(inc)... proprio... il vuoto più totale, ...omissis...!... cioè l'incapacità... mentale proprio").* I due, inoltre, si dicevano d'accordo sul fatto che i **prossimi dieci anni sarebbero stati determinanti in quanto sarebbero arrivati una "pioggia" di finanziamenti** e sarebbe stato fondamentale che a governare Badolato fossero persone competenti, capaci di sfruttare appieno l'occasione, riferendosi ai fondi stanziati dall'Unione europea (cosiddetto ***"Recovery Fund"***), nell'ambito del ...omissis...no Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Nella **fase pre-elettorale**, il ruolo di *...omissis...* nella **formazione delle liste e nel procacciamento, anche con violenza,** di voti emerge chiaramente da una conversazione intercettata con *...omissis...* o *...omissis...*, inteso "*...omissis...*", nato a *...omissis...*, il *...omissis...*, accusato, sempre nel procedimento "*Amaranto-Ostro*", di concorso in scambio elettorale politico-mafioso.

In quell'occasione, *...omissis...* si diceva pronto a raccogliere voti, anche con l'uso della forza, a favore di terza persona la cui candidatura era stata ben accettata per via dei voti che lui avrebbe potuto garantire (*...omissis...*: *"tutti devono uscire... sennò meli faccio nemici capitali ... quelli di mio fratello ...* ***tutti tutti tutti devono scendere*** *sennò qua devono solo passeggiare quando vengono che gli* ***brucio pure le macchine...*** *anzi le macchine no ...* ***brucio a loro che le macchine non le pagano...*** *giusto?* [...] *l'altro giorno di questo parlavamo... lo vogliono hai capito? Lo vogliono che vogliono i voti miei...che questa volta gliel'ho detto a tutti "questa volta se non c'è uno dei miei non voto!" voto contro*").

Nel corso di un'ulteriore conversazione, intercettata in data 14.8.2021, con *...omissis...*, *...omissis...*, a seguito di un incontro avuto con *...omissis...*, rassicurava *...omissis...* in merito alla circostanza che, con riferimento alle elezioni, si **sarebbe fatto quello che dicevano loro e che altre persone avrebbero dovuto rassegnarsi e convincersi perché non ci sarebbe stata un'altra possibilità di scelta.**

L'impegno di *...omissis...* per la buona riuscita delle elezioni comunali in favore del candidato Sindaco *...omissis...* si evince chiaramente anche dal fatto di **essersi recato al Roma**, in data 28.8.2021, **proprio per persuadere** *...omissis...*, non convinto a ricandidarsi, **a scendere nuovamente in campo.**

Conseguentemente, *...omissis...*, al rientro da Roma, si prodigava in prima persona per il completamento della lista, con candidato Sindaco *...omissis...*, **attivandosi anche per la formazione della lista "civetta"** (con candidato Sindaco *...omissis...*), resasi necessaria dopo la mancata presentazione di una lista di reale opposizione a quella del *...omissis...*.



Con l'avvicinarsi della data ultima per la presentazione delle liste, anche gli incontri tra *...omissis...* e i diversi candidati diventavano più incalzanti.

...omissis... si mostrava così interessato ad **avere esponenti di propria fiducia nell'amministrazione comunale di Badolato**, tanto da aggredire verbalmente il proprio figlio, *...omissis...*, dopo aver appreso della sua intenzione di non volersi più candidare alla carica di consigliere comunale.

A fronte dell'aggressione del padre, poi, *...omissis...* lo calmava, rassicurandolo che **si sarebbe candidato.**

L'estremo interesse di *...omissis...* già nella fase pre-elettorale emerge, oltre che con riferimento **all'individuazione dei sottoscrittori delle liste elettorali**, anche rispetto alla **designazione dei candidati medesimi.**

In ordine all'individuazione dei **sottoscrittori delle liste**, l'intervento e l'influenza di *...omissis...* si evince in occasione di una conversazione telefonica intercettata, in data 3.9.20121, con *...omissis...*, inteso "*...omissis...*", nato a *...omissis...* il *...omissis...* (in passato consigliere comunale di Badolato nell'amministrazione *...omissis...* dal 2008 al 2013), nel corso della quale *...omissis...* **sollecitava con irruenza lo** *...omissis...* **per l'individuazione di tre sottoscrittori.**

Quanto al fondamentale ruolo di *...omissis...* circa la designazione dei candidati, quest'ultimo, oltre ad **accertarsi della candidatura di** ***...omissis...*** (nato a Badolato il 29.9.1963, indagato per scambio elettorale politico-mafioso), come emerso da una conversazione intercettata tra i due in data 3.9.2021, e del figlio *...omissis...*, si **prodigava nell'individuazione di un'ulteriore candidata,** *...omissis...*, nata a *...omissis...*, il *...omissis...*, moglie di *...omissis...*, inteso "*...omissis...*", entrambi accusati di concorso in scambio elettorale politico-mafioso e la sola *...omissis...* anche di concorso esterno in associazione di tipo mafioso.

A tal fine, *...omissis...* **faceva presente a** *...omissis...* **della propria volontà di candidare** *...omissis...*, così contribuendo a **raggiungere il numero legale** dei candidati utili alla valida presentazione delle liste.

Sul punto, *...omissis...* rassicurava *...omissis...* che la sua candidatura a consigliere comunale fosse unicamente finalizzata alla valida presentazione della lista con candidato Sindaco *...omissis...*, il quale, automaticamente, avrebbe vinto le elezioni non essendo stata presentata alcuna lista di opposizione ma solamente una lista civetta; il *...omissis...* precisava alla donna che non avrebbe neanche dovuto votare sé stessa ma che avrebbe dovuto dare anche lei la preferenza al figlio *...omissis...*.

Venivano, infine, presentate due liste, una denominata "VIVI BADOLATO" con candidato Sindaco *...omissis...* e l'altra denominata "UNITI PER BADOLATO" con candidato Sindaco *...omissis...*.

Subito dopo il deposito delle liste, ***...omissis...*** (candidato alla carica di consigliere comunale nella lista "VIVI BADOLATO", con candidato Sindaco *...omissis...*) **contattava** *...omissis...*, **affermando di attendere un importante incarico ("*...omissis...*: *lo sai, sì lo sai cosa pretendo adesso?*** [...] ***eeeeh qualcosa di alto, vedete voi...*** (risata)... [...] ***datemi una mano...***").



La consapevolezza di *...omissis...* **in ordine alla centralità del proprio ruolo nella formazione delle liste** emerge chiaramente da una conversazione intercettata con *...omissis...*, in data 4.9.2021, in cui *...omissis...* **si vantava della sua capacità di rintracciare *in extremis* una candidata** (*...omissis...*), così come a lui chiesto da *...omissis...* (*...omissis...*: "*mi ha chiamato ...omissis...* (ndr. *...omissis...*) *e io l'ho presa all'ultimo minuto, queste cose le posso fare solo io... all'ultimo minuto; ...omissis...: questo lo puoi dire gridando; ...omissis...:* ***io le posso fare queste cose, ok?; ...omissis...: lo puoi, lo puoi dire ad alta voce***").

La sicurezza di *...omissis...* **circa la propria incisività nel favorire la vittoria di *...omissis...*** alle elezioni comunali si ricava, altresì, da una conversazione intercettata in cui si vantava di aver già vinto prima ancora che ci fossero le elezioni (*...omissis...*: "***non mi era successo mai di vincere prima, prima che si voti!***... *grazie a questi amici... grazie a questi amici... a tutti gli amici, grazie... a tutti gli amici, grazie*").

Che la formazione delle liste elettorali fosse stata possibile solo grazie all'intervento di *...omissis...* si deduce da una telefonata del 4.9.2021 con *...omissis...*, nel corso della quale i due **ironizzavano circa le modalità di presentazione delle due liste** e le difficoltà che erano sorte per il completamento delle stesse.

...omissis..., infatti, chiedeva conferma al futuro Sindaco se gli fosse piaciuta la sua battuta "***una casa fatta, con il cemento suo però!***" (il *...omissis...* cioè sottolineava, con una metafora, che la formazione delle due liste era stata possibile grazie a lui).

In data 12.9.2021, anche in presenza di *...omissis...*, si teneva un'assemblea pubblica per la presentazione, in contemporanea, delle due liste ed era il *...omissis...* **ad organizzare l'assemblea sia per la propria lista che per quella del** *...omissis...*.

Nel pomeriggio del 25.9.2021, le due liste venivano presentate ed il *...omissis...*, **pubblicamente** (come accertato da militari della Stazione Carabinieri di Badolato), **faceva presente che la propria lista era nata a pochi minuti dalla fine della presentazione per abbassare il *quorum***, altrimenti non raggiungibile, e scongiurare l'arrivo di Commissari Prefettizi ed il rinvio ad un'altra tornata elettorale.

A seguito delle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021, *...omissis...* (lista "VIVI BADOLATO") risultava essere eletto con 1007 voti, mentre *...omissis...* (lista "VIVI PER BADOLATO") otteneva 86 preferenze. *...omissis...* **risultava in assoluto il consigliere eletto con il più alto numero di preferenze** (170 voti) e, tra i candidati a consiglieri nella lista vincitrice, **l'unica esclusa era** *...omissis...* (29 voti).

Si rappresenta che, pochi giorni dopo le elezioni, in data 7.10.2021, veniva arrestato *...omissis...* cl. *...omissis...*, vertice dell'omonima cosca, nonché **latitante**, in un ***bunker*** **dotato di ogni comfort** e **di presidi di videosorveglianza predisposto da** *...omissis...*, all'interno dell'impianto di lavorazione di materiale inerte e produzione calcestruzzo di Isca sullo Ionio (CZ), gestito dalla **società** *...omissis...*, **la cui proprietà è, di fatto, riconducibile ad** *...omissis...*, come contestato al *Capo 5)* della richiesta di applicazione di misura cautelare.



La notizia dell'arresto del latitante veniva diffusa ampiamente a livello nazionale e nel pomeriggio dello stesso giorno, il giornalista *...omissis...* segnalava al Sindaco *...omissis...* che, "*nel silos là vicino ...omissis* (*...omissis...* ndr)*"* era stato arrestato il latitante *...omissis...*, mentre era in compagnia della moglie e della figlia.
Il Sindaco si diceva all'oscuro di tutto ed il *...omissis...* evidenziava **che questo arresto non "deponeva" bene.**

L'**infiltrazione mafiosa** nell'amministrazione comunale di Badolato si è estrinsecata, come esposto, **non solo nella fase pre-elettorale e delle elezioni, ma anche in quella di formazione della Giunta.**
Infatti, nonostante la contrarietà del Sindaco *...omissis...* ad inserire nella compagine esecutiva dell'amministrazione comunale, in qualità di assessore esterno, *...omissis...*, alla fine la scelta ricadeva proprio sulla stessa *...omissis...* per espressa volontà di *...omissis...*.
A fronte dell'iniziale indicazione da parte del Sindaco *...omissis...* di *...omissis...*, la quale rifiutava per ragioni professionali, la scelta ricadeva su *...omissis...* che accettava l'incarico.
La volontà del Sindaco *...omissis...* **di nominare la** *...omissis...* **si scontrava con la totale disapprovazione da parte di** *...omissis...*, il quale veniva a conoscenza di questa nomina poiché informato dal figlio *...omissis...*. Lo stesso, infatti, nel pomeriggio del 15.10.2021, prendeva parte ad una riunione in video-conferenza con il Sindaco e tutti gli altri consiglieri comunali, al termine della quale raccontava al padre quanto appreso (*"siamo andati alla riunione"*). In particolare, *...omissis...* riferiva al padre che uno degli assessori che *...omissis...* aveva nominato era *...omissis...*, mentre a lui sarebbe stata affidata la delega con la quale si sarebbe dovuto affiancare a *...omissis...*, inteso "*...omissis...* ", nominato in data 18.10.2021 responsabile dell'Area amministrativa-finanziaria.
...omissis... **esternava la sua contrarietà a questa nomina da parte dal Sindaco ("*ma ...omissis... che ... mi serve?"*), affermando che lo stesso non avrebbe dovuto prendere decisioni da solo** ("*lui non deve fare di testa sua!*"). *...omissis...* comunicava al padre di essere stato nominato Presidente del Consiglio e si diceva comunque soddisfatto in quanto gli era stata affidata una delega gradita. *...omissis...*, **cionondimeno, faceva presente al figlio che la nomina di** *...omissis...* **non andava assolutamente bene e che si sarebbe mosso lui per risolvere il problema** ("[...] ***non va bene un ...! (...) sì ma non c'è ...omissis... non c'entra un ...! (...) per me... ...omissis... non c'entra un ...! (...) non ti preoccupare... me la vedo io"*).**
Significativamente, la contrarietà di *...omissis...* alla nomina della *...omissis...* emerge anche in un'intercettazione in cui afferma: *"**ma chi ca... ...omissis... non deve esistere, non la voglio!... ...omissis... la deve fare nel ...** ...omissis... dove ci sono io non ci deve essere!... (inc.)... alla casa sua... ha deciso qua, ha deciso... e noi che facciamo qua?... ma che ha fatto?... (inc.) prima si dimette... si deve dimettere ed andiamo tutti a casa!")*.
Prontamente, *...omissis...*, non appena appresa la notizia della preferenza del Sindaco per la *...omissis...*, si metteva in contatto con il futuro Vicesindaco *...omissis...*, il quale si diceva dello stesso avviso di *...omissis...*, invitando lo stesso a contattare *...omissis...* per convincerla ad accettare



la proposta di nomina ad assessore esterno che avrebbe avanzato ...*omissis*....
...*omissis*..., vista l'**assoluta contrarietà di** ...*omissis*... **alla nomina della** ...*omissis*..., non gradita neanche a lui, si impegnava a far cambiare idea a ...*omissis*... e **far "dirottare" la sua scelta sulla** ...*omissis*....
Veniva, quindi, registrata una lunga conversazione telefonica tra ...*omissis*... e ...*omissis*..., in cui quest'ultimo, che faceva presente che la nomina di ...*omissis*... non era gradita da nessuno dei consiglieri, proponeva di nominare al suo posto ...*omissis*....
Il Sindaco ribatteva che non era opportuno assegnare provvisoriamente l'assessorato alla ...*omissis*... per una questione di immagine ed evidenziava che la sua scelta era ricaduta sulla ...*omissis*... in quanto era una persona qualificata, ma il **Vicesindaco insisteva** in merito alla **nomina della** ...*omissis*..., ribadendo che la ...*omissis*... **non era gradita.**
Il Sindaco ...*omissis*... si diceva profondamente amareggiato, evidenziando che così facendo sarebbero partiti male e la loro amministrazione non sarebbe arrivata neanche a Natale, ma poi lo stesso, davanti a quanto rappresentato con insistenza dal ...*omissis*..., decideva che ...*omissis*... avrebbe ricevuto la nomina definitiva.
...*omissis*... faceva presente che avrebbe interpellato subito la ...*omissis*... e che, qualora avesse ricevuto la conferma della sua disponibilità, avrebbe comunicato alla ...*omissis*... che era stata presa una scelta di carattere politico.
Nel frattempo, ...*omissis*... **si attivava affinché la** ...*omissis*... **accettasse l'imminente nomina** che sarebbe arrivata da ...*omissis*....
La vicenda appena descritta risulta emblematica della **soggezione e sottomissione dell'amministrazione comunale** di Badolato al clan GALLACE, per il tramite di ...*omissis*..., in grado di determinare addirittura la composizione dell'organo esecutivo.
...*omissis*..., una volta assicuratosi la nomina ad assessore esterno di ...*omissis*..., procedeva a **chiedere informazioni alla stessa in merito alla prima riunione di Giunta Comunale** e le **raccomandava di non rivelare mai il suo nome** nella vicenda che aveva portato alla sua investitura (...*omissis*...: *il nome tuo non è uscito mai da me ... mai"),* chiedendo, inoltre, di **essere informato di qualsiasi novità o proposta che le sarebbe stata avanzata nel corso delle riunioni** a cui avrebbe partecipato.
...*omissis*..., poi, rassicurava la donna in merito all'impegno cui sarebbe andata incontro, fornendole istruzioni sulle riunioni di Giunta e di Consiglio Comunale, in seno al quale il figlio ...*omissis*... sarebbe stato nominato Presidente.
...*omissis*... **riferiva che era stata informata del fatto che lei era un assessore con delega,** ma di non aver compreso bene cosa significasse (*ah ok... però ... infatti so che dicono l'assessore con delega perché dicono che è diverso ... ma io non ne capisco!.*") ed il ...*omissis*... ribatteva di non preoccuparsi, la cosa importante era che lei fosse diventata assessore (*"tu sei assessore non ti preoccupare!* [...] *tu assessore - assessore!*). Nel prosieguo del dialogo **la** ...*omissis*... **continuava ad essere rassicurata da** ...*omissis*... **in merito al suo sostegno incondizionato** ***("allora tu sai che devi fare? Non ti devi preoccupare di niente (...) tranquilla, l'impegno è mio ...se tu...").***



Il Sindaco, effettivamente, **delegava** *...omissis...* **alle funzioni relative a "*Scuola e pubblica istruzione*"** e assegnava deleghe anche agli altri consiglieri comunali di maggioranza, vale a dire a *...omissis...*, *...omissis...*, *...omissis...*, *...omissis...*, *...omissis...* e *...omissis...*.
In particolare, a *...omissis...* venivano delegate le funzioni in materia di ***"Bilancio; Tributi; Attuazione programmatica; Sistemi informatici"***.
In data 23.10.2021, si teneva la prima riunione del nuovo Consiglio comunale, nel corso della quale *...omissis...* **veniva nominato, all'unanimità, Presidente del Consiglio comunale.**
...omissis..., **consapevole del proprio contributo per la formazione della nuova amministrazione comunale, alzava la soglia della propria influenza**, intervenendo in merito alle decisioni di carattere gestionale e programmatico dell'Ente, anche **attraverso minacce esplicite.**
Va inoltre evidenziato come, in tutte le occasioni in cui il Sindaco da Roma – dove risiedeva abitualmente – si recava a Badolato per adempiere agli impegni istituzionali, non delegabili al Vicesindaco in quanto importanti e improcrastinabili, *...omissis...* **prendeva parte a tutti gli incontri informali che** *...omissis...* **organizzava con il proprio *entourage*,** costituito principalmente dai soggetti a lui più vicini.
In occasione di una cena **organizzata presso l'abitazione del Sindaco *...omissis...***, in data 14.11.2021, con l'**emblematica partecipazione di** *...omissis...*, si registrava una conversazione nel corso della quale quest'ultimo sottolineava a *...omissis...*, marito dell'assessore *...omissis...*, che **era grazie alla sua insistenza che la moglie poteva beneficiare di una posizione di rilievo nel Comune** e che, adesso, lui aveva una **persona di fiducia** nell'Ente su cui fare affidamento.
...omissis..., inoltre, **a conferma della propria influenza**, evidenziava a *...omissis...* che **anche l'estromissione di *...omissis...* era stata da lui fortemente voluta** perché la stessa non aveva mai fatto nulla a loro favore, anzi era andata sempre contro (come per il caso di una fornitura di cemento per la quale non era stato prescelto).
Ulteriore riscontro dell'influenza esercitata da *...omissis...* in merito a tale vicenda si rinviene in una conversazione con *...omissis...*, intercettata in data 27.11.2021, in cui **raccontava di come avesse imposto, anche con minacce esplicite rivolte nei confronti del Vicesindaco** *...omissis...*, **l'investitura della** *...omissis...* **al posto della** *...omissis...*.
...omissis... **evidenziava**, altresì, **come di lui avessero paura** *("li prendo a calci nella pancia a tutti... e ti dico una cosa, di me hanno paura, lo hai capito che hanno paura, o no?")*.
La *...omissis...*, dal canto suo, **manifestava al** *...omissis...* **di come si sentisse da lui protetta** e quest'ultimo la invitava a non esternare questa sua considerazione a nessuno, ricevendo rassicurazioni.
Alla luce di quanto esposto, risulta, quindi, evidente il ruolo di *...omissis...* e la **sua influenza determinante nella formazione delle liste elettorali e della Giunta comunale**, con conseguente **compromissione del processo democratico**, proprio a causa dell'imposizione al *...omissis...* di candidati (ad esempio, *...omissis...*, figlio di *...omissis...* e *...omissis...*) e ruoli nell'ambito dell'amministrazione comunale.



6.2 LA COMPOSIZIONE DELLE LISTE ELETTORALI E I RELATIVI SOTTOSCRITTORI.

Nello schema **sotto riportato si illustra**, in ordine di lista, la **composizione delle due liste elettorali** che hanno partecipato alla competizione elettorale di ottobre 2021.
Appare evidente, anche dai legami di parentela dei candidati delle due liste contrapposte – come nel caso del figlio del candidato a Sindaco *...omissis...* il cui figlio, *...omissis...*, risulta candidato con la lista avversaria – la **funzione civetta della lista n. 2**, con candidato a Sindaco *...omissis...*.

Di seguito la composizione delle liste elettorali:

cognome e nome	luogo e data di nascita	Lista	note
...omissis...	*...omissis...*	1	Consigliere Comunale di maggioranza
...omissis...	*...omissis...*	1	Consigliere Comunale, Assessore con delega all'Agricoltura – Patrimonio Boschivo – Verde Pubblico – Interventi Manutentivi – Cimitero – Gestione Raccolta e Smaltimento Rifiuti – Servizio Idrico e Fognario. Attinto da provvedimento cautelare e sottoposto agli arresti domiciliari.
...omissis...	*...omissis...*	1	Consigliere Comunale di maggioranza.
...omissis...	*...omissis...*	1	Assessore esterno con delega alla Scuola – Pubblica Istruzione, attinta da provvedimento cautelare e sottoposta agli arresti domiciliari.
...omissis...	*...omissis...*	1	Consigliere Comunale con delega alla Cultura – Ambiente. Figlio del Vicesindaco *...omissis...* e di *...omissis...*.
...omissis...	*...omissis...*	1	Consigliere Comunale di maggioranza con delega al Bilancio – Tributi – Attuazione Programmatica – Sistemi Informatici, nonché Presidente del Consiglio Comunale e rappresentante del Comune di Badolato in seno all'Unione dei Comuni del Versante Ionico. Destinatario di provvedimento cautelare e sottoposto agli arresti domiciliari.
...omissis...	*...omissis...*	1	Consigliere Comunale di maggioranza, con delega ai Lavori Pubblici – Urbanistica – Demanio (dimissionario in data 21.12.2021) e Vicepresidente del Consiglio Comunale.
...omissis...	*...omissis...*	1	Consigliere Comunale di maggioranza,



			Assessore con delega alle Politiche Sociali – Tutela dei Minori, Anziani e Diversamente Abili Sorella di ...*omissis*..., indagata nell'ambito dell'operazione "*Amaranto – Ostro*", coniugata con ...*omissis*..., fratello di ...*omissis*... attualmente detenuto agli arresti domiciliari nell'ambito del citato procedimento penale.
...*omissis*...	...*omissis*...	1	Consigliere Comunale di maggioranza con delega alle Politiche Giovanili – Sviluppo economico e innovazione tecnologica – Verifica bandi pubblici finanziamenti, nominato quale rappresentante del Comune di Badolato in seno all'Unione dei Comuni del Versante Ionico.
...*omissis*...	...*omissis*...	2	Moglie del Vicesindaco ...*omissis*..., capolista e candidato a Sindaco della Lista n. 2
...*omissis*...	...*omissis*...	2	Figlio di ...*omissis*... (Responsabile dell'Area amministrativa-finanziaria), nonché nipote del Vicesindaco ...*omissis*....
...*omissis*...	...*omissis*...	2	Cugino diretto del Sindaco. La madre (...*omissis*...) è sorella del padre del Sindaco.
...*omissis*...	...*omissis*...	2	Cugino di ...*omissis*....
...*omissis*...	...*omissis*...	2	Consigliere Comunale di minoranza, già facente parte di altre amministrazioni del Comune di Badolato.
...*omissis*...	...*omissis*...	2	Già Consigliere Comunale di minoranza, dimissionario, titolare dell'omonima agenzia di onoranze funebri in Badolato.
...*omissis*...	...*omissis*...	2	Già Consigliere Comunale di minoranza dimissionario, padre di ...*omissis*...
...*omissis*...	...*omissis*...	2	Consigliere Comunale di minoranza
...*omissis*...	...*omissis*..., deceduto	2	

Ulteriore elemento da cui si desume il condizionamento mafioso nel Comune di Badolato, già nella fase di presentazione delle candidature, emerge con riferimento alla personalità ed ai rapporti con esponenti criminali di alcuni **sottoscrittori delle liste.**



In particolare, occorre focalizzare l'attenzione sui sottoscrittori della **lista civetta** n. 2, con candidato a Sindaco ...*omissis*..., formata a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle liste per volontà di ...*omissis*..., rispetto ai quali emerge, infatti, che **quasi il 50% degli stessi risulta riconducibile, o comunque vicino, a contesti di criminalità organizzata.**

Ci si riferisce, in particolare alla posizione di:

- ...*omissis*..., nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., indagato nell'ambito dell'operazione *Amaranto-Ostro*", in quanto **titolare** di una **quota societaria** della ...*omissis*..., ditta, di fatto, riconducibile ad ...*omissis*... e presso cui è stato arrestato il latitante ...*omissis*... in un bunker appositamente predisposto;

- ...*omissis*..., nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., cognato dell'Assessore ...*omissis*..., in quanto coniuge ...*omissis*..., sorella di ...*omissis*... e ...*omissis*..., quest'ultima coinvolta nell'operazione *Amaranto-Ostro*";

- ...*omissis*..., nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., soggetto ritenuto d'interesse operativo da parte delle Forze dell'Ordine e gravato da pregiudizi penali in materia di stupefacenti ed altro;

- ...*omissis*..., nata a ...*omissis*... il ...*omissis*..., gestore, unitamente al proprio nucleo familiare, della residenza per anziani "...*omissis*..." di ...*omissis*... e segnalata all'Autorità Giudiziaria per **favoreggiamento del latitante** ...*omissis*... (detto "...*omissis*... "), affiliato alla cosca di *'ndrangheta* GALLACE;

- ...*omissis*..., nata a ...*omissis*... l'...*omissis*..., titolare, unitamente alla sorella ...*omissis*..., del Bar Paninoteca denominato "...*omissis*...", **convivente** di ...*omissis*..., nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., già noto alle Forze dell'Ordine, in quanto gravato da pregiudizi penali per stupefacenti e ritenuto vicino alla cosca mafiosa Gallace. Si rappresenta, altresì, che la sorella ...*omissis*... è **convivente** con ...*omissis*..., classe ...*omissis*..., nota famiglia di *'ndrangheta* operante nel territorio di Monasterace e limitrofi.

6.3. COMPAGINE POLITICA E AMMINISTRATIVA, RAPPORTI DI PARENTELA E FREQUENTAZIONI CON SOGGETTI RICONDUCIBILI A CONTESTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

All'esito delle consultazioni amministrative tenutesi il 3 e 4 ottobre 2021, alle elezioni del Comune di Badolato ha prevalso la lista civica "Vivi Badolato", con candidato a Sindaco ...*omissis*..., rispetto alla concorrente "Uniti per Badolato", guidata da ...*omissis*....
Dalla rappresentazione dei voti emerge la **natura di lista civetta** della compagine con candidato a Sindaco ...*omissis*....



Tale circostanza, infatti, oltre ad emergere dall'esiguo numero di preferenze riportate dalla lista n. 2, è avvalorata dall'**inusuale designazione a Vicesindaco del candidato a Sindaco della lista opposta a quella vincitrice.**
Di seguito si illustrano i voti riportati dagli allora candidati, suddivisi per lista:

Candidato a Sindaco		**Voti Riportati**
Lista 1 – "Vivi Badolato"	...*omissis*...	1.007 (92,13%)
Lista 2 – "Uniti per Badolato"	...*omissis*...	86 (7,87%)

Candidati eletti della Lista n. 1	**Voti Riportati**
1. ...*omissis*...	1.007
2. ...*omissis*...	170
3. ...*omissis*...	132
4. ...*omissis*...	106
5. ...*omissis*...	105
6. ...*omissis*...	98
7. ...*omissis*...	98
8. ...*omissis*...	33

Candidati eletti della Lista n. 2	**Voti Riportati**
1. ...*omissis*...	86
2. ...*omissis*...	25
3. ...*omissis*...	6
4. ...*omissis*... (sostituito da ...*omissis*...)	5

Al fine di rappresentare il **quadro fortemente compromesso del Comune di Badolato,** si ritiene utile esporre sinteticamente i **rapporti di forza e reciproca convenienza tra** ...*omissis*..., membro del sodalizio criminale GALLACE, ed **alcuni amministratori comunali.**
Si puntualizza come quanto di seguito esposto costituisce una sintesi delle circostanze ampiamente trattate dalla presente Relazione.
La **Giunta comunale** di Badolato, a seguito delle elezioni dell'ottobre 2021, era così composta:

- **Sindaco:** ...*omissis*..., nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., residente a ...*omissis*..., via ...*omissis*....
  Quanto alla figura del Sindaco, è emersa la **consapevolezza da parte di** ...*omissis*... della **caratura criminale di** ...*omissis*... che in alcune occasioni **passivamente subisce,** come nel



caso dell'imposta nomina ad assessore esterno di ...*omissis*..., e in altre **sfrutta a proprio vantaggio**, come, ad esempio, nell'attività propedeutica alla fase di formazione delle liste e di procacciamento dei voti.

- **Vicesindaco** con delega alla sicurezza del territorio, protezione civile e trasporti, nonché Consigliere di minoranza: ...*omissis*..., nato ...*omissis*... il ...*omissis*....
  Con riferimento alla figura del Vicesindaco, è emersa la sua disponibilità **nei confronti di** ...*omissis*..., già nella fase pre-elettrorale, mediante il confezionamento di una lista civetta in cui era candidato a Sindaco, e in diverse occasioni, come tramite, nei confronti del Sindaco ...*omissis*... per l'imposizione della volontà di ...*omissis*..., da cui subisce **ripetute minacce**.

- **Assessore** all'agricoltura, patrimonio boschivo, verde pubblico, interventi manutentivi, cimitero, gestione raccolta e smaltimento rifiuti, servizio idrico e fognario: ...*omissis*..., nato a ...*omissis*... il ...*omissis*....
  Anche rispetto ad ...*omissis*..., dall'attività investigativa, è emerso come lo stesso **si sia rivolto ad** ...*omissis*..., dopo la formazione delle liste, al fine di ottenere un **incarico di rilievo**, poi effettivamente conseguito.

- **Assessore** alle politiche sociali, tutela dei minori, anziani e diversamente abili: ...*omissis*..., nata a ...*omissis*... il ...*omissis*....

- **Assessore esterno** alla scuola e pubblica istruzione (candidata non eletta della lista Vivi Badolato): ...*omissis*..., nata a ...*omissis*... il ...*omissis*....
  Si evidenzia che la candidatura di ...*omissis*... e la sua **nomina ad assessore esterno è stata imposta da** ...*omissis*... che, come evincibile da diverse conversazioni intercettate, forniva istruzioni alla stessa in merito alle attività da svolgere in seno alla Giunta comunale, considerandola **propria persona di fiducia** all'interno dell'amministrazione.

Il **Consiglio comunale**, oltre ai citati componenti della Giunta, era composto da:

Consiglieri di maggioranza:

- ...*omissis*..., nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., residente a ...*omissis*..., via ...*omissis*....
  Si precisa che ...*omissis*..., poi nominato **Presidente del Consiglio comunale**, con deleghe al bilancio, tributi, attuazione programmatica e sistemi informatici, è **figlio di** ...*omissis*..., sua **espressione diretta**, suo **tramite** circa le decisioni dell'amministrazione comunale, nonché suo **informatore** di ciò che accadeva nell'Ente.

- ...*omissis*..., nato a ...*omissis*... il ...*omissis*....,



- *...omissis...*, inteso "*...omissis...*", nato a *...omissis...* il *...omissis...*.
  Si evidenzia che *...omissis...*, in occasione delle elezioni dell'ottobre 2021, risulta eletto **Consigliere Comunale di maggioranza,** poi **delegato** dal Sindaco ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Demanio e Vicepresidente del Consiglio comunale, successivamente dimessosi, in data 21.12.2021.
  Si segnala, altresì, la sua **pregressa conoscenza con** *...omissis...* che, grazie all'attività di procacciamento di voti svolta da quest'ultimo, ha portato alla sua elezione, in occasione della tornata elettorale del Comune di Badolato del 2016, a Consigliere comunale di maggioranza (con 122 preferenze), con delega in materia di Agricoltura, Foreste e Territorio.

- *...omissis...*, nato a *...omissis...* il *...omissis...*, figlio del Vicesindaco.

- *...omissis...*, nato a *...omissis...* l'*...omissis...*.

- *...omissis... ...omissis...*, nato *...omissis...* il *...omissis...*.

Consiglieri di minoranza:

- *...omissis...*, nato a *...omissis...* il *...omissis...*.

- *...omissis...*, nato a *...omissis...* l'*...omissis...*.

- *...omissis...*, nato a *...omissis...* il *...omissis...*, nominato in surroga del dimissionario *...omissis...*.

Quanto alle **frequentazioni e ai rapporti, anche di natura economica,** tra alcuni **amministratori** del Comune di Badolato e **soggetti riconducibili a contesti di criminalità organizzata,** si segnala quanto segue:

- *...omissis...*.
  Oltre all'accusa di **concorso esterno in associazione di tipo mafioso e concorso in scambio elettorale politico-mafioso,** di cui all'operazione "*Amaranto-Ostro*" del 2025 e a quella di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, nell'ambito dell'operazione "*Itaca free Boat*" del 2013 (per la quale, poi, è stato assolto in via definitiva), si evidenzia, altresì, che *...omissis...* **annovera agli atti dei Carabinieri e alla banca dati SDI ulteriori segnalazioni all'Autorità Giudiziaria** per: violazione norme in materia urbanistica (1979 – CC di Badolato), falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o



autorizzazioni amministrative (1979 – CC di Badolato), diffamazione (1979 – CC di Badolato), abuso di potere (1979 – CC di Badolato), omessa denuncia e omessa custodia di armi (1990 – CC di Badolato), distruzione o deturpamento di bellezze naturali (1994 – CC di Badolato), esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (2006 – CC di Badolato), esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, lesioni personali, minaccia (2006 – CC di Badolato), falsità commessa da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico e abuso d'ufficio (2008 – CC di Badolato), abuso d'ufficio (2010, 2011, 2012 e 2013 – CC di Badolato), omissione o rifiuto atti d'ufficio (2010 – CC di Badolato), guida sotto l'influenza dell'alcool (2011 – NORm CC di Catanzaro), violazione norme in materia edilizia (2012 – CC di Badolato), attività di gestione rifiuti non autorizzata (2014 – CFS di Davoli) e violenza privata (2024 – CC di Roma EUR).
...*omissis*..., poi, **in qualità di imprenditore**, risulta avere **significativi interessi con soggetti appartenenti o comunque riconducibili alla criminalità organizzata**, risultando titolare di diverse cariche e partecipazioni societarie, tra le quali:

- socio accomandante della "...*omissis*...", con sede a ...*omissis*..., P.Iva ...*omissis*..., in scioglimento e liquidazione, per il tramite della quale risulta aver avuto **cointeressenze** con:
  - ...*omissis*..., nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., già imputato nel procedimento penale *"Itaca Free Boat"*, padre di ...*omissis*..., alias "...*omissis*...", attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Sulmona ed elemento di **vertice dell'omonimo sodalizio criminale di Badolato**;
  - ...*omissis*..., nato a ...*omissis*... il ...*omissis*... e deceduto il ...*omissis*..., già imputato nel procedimento penale *"Itaca Free Boat"*;
  - ...*omissis*..., nato a ...*omissis*... il ...*omissis*... e deceduto il ...*omissis*..., rinviato a giudizio dalla DDA di Reggio Calabria per concorso in associazione per delinquere di tipo mafioso, nell'ambito dell'operazione *"Metropolis"*;
- amministratore unico e socio (al 60%) della "...*omissis*...", con sede a ...*omissis*..., in comproprietà con la "...*omissis*..." (al 40%), con sede a ...*omissis*... che, a sua volta, detiene il 25% della "...*omissis*...", con sede a ...*omissis*..., di cui fanno parte:
  - ...*omissis*..., nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., già imputato nel procedimento penale *"Itaca Free Boat"*, **figlio e fratello** dei citati ...*omissis*... (cl. ...*omissis*...) e ...*omissis*... (cl. ...*omissis*...);
  - il defunto ...*omissis*..., che risulta ancora amministratore unico.

Sempre con riferimento a ...*omissis*..., si evidenzia, altresì, alla luce delle risultanze della relazione della Commissione di accesso, effettuata ai sensi dell'art. 143, comma 3, D.lgs. n. 267/2000, che ha portato allo scioglimento del Comune di Badolato nel 2014, che la **candidatura alla carica di Sindaco per le elezioni svoltesi il 26 e 27 maggio 2013** della lista n. 1 "La Vela" capeggiata da ...*omissis*... è stata **sottoscritta** da:



- ...*omissis*..., nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., fratello di ...*omissis*..., e **contiguo** a ...*omissis*..., inteso "...*omissis*...", nato a ...*omissis*... il ...*omissis*....
  In particolare, ...*omissis*... è pregiudicato per reati riconducibili alla **criminalità organizzata** di tipo mafioso ed accusato di **estorsione** con l'aggravante delle **modalità mafiose.**
  Da ultimo, nell'ambito dell'operazione "*Amaranto – Ostro*", è accusato di procurata inosservanza di pena per aver, in concorso con altri soggetti, **agevolato la latitanza** di ...*omissis*..., vertice della cosca di *'ndrangheta* GALLACE, con **l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.**;
- ...*omissis*..., nato a ...*omissis*..., il ...*omissis*..., **genero** di ...*omissis*..., inteso "...*omissis*...".

Occorre precisare che le risultanze delle indagini dell'operazione "*Free Boat Itaca*" – a seguito delle quali è stato tratto in arresto – indicano espressamente quale **referente mafioso dell'area di Badolato,** ...*omissis*..., inteso "...*omissis*..." (per via della madre appartenente alla famiglia de "...*omissis*..."), **affiliato alla cosca GALLACE** di Guardavalle e, da tempo, indicato a capo della *'ndrina* locale dopo la morte del presunto boss ...*omissis*... assassinato nel 1994.
Per di più, ...*omissis*..., sempre in base all'attività investigativa condotta nell'ambito dell'operazione "*Free Boat Itaca*", in occasione delle elezioni del 13 e 14 aprile **2008** del Comune di Badolato, risulta aver ricevuto il **sostegno alla propria candidatura** con la lista "*Navigare per il progetto*" di diversi **soggetti riconducibili alla criminalità organizzata** tra cui ...*omissis*..., alias "...*omissis*...", tra l'altro sottoscrittore della medesima lista ed esponente di una delle famiglie criminali operanti nel territorio di Badolato, ...*omissis*..., alias "...*omissis*..." nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., ...*omissis*..., nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., ...*omissis*..., nato a ...*omissis*... il ...*omissis*... e ...*omissis*..., nato a ...*omissis*... il ...*omissis*....
Anche alla luce di quanto appena esposto, emerge un quadro di **significativa compromissione,** con **diversi esponenti della criminalità organizzata locale,** della figura del ...*omissis*..., non solo con riferimento alle più **recenti consultazioni amministrative** del **2021,** ma **anche a quelle del 2008 e del 2013.**

- ...*omissis*....
  ...*omissis*..., sottoposto agli arresti domiciliari, nell'ambito dell'operazione "*Amaranto - Ostro*", **annovera agli atti dei Carabinieri e alla banca dati SDI segnalazioni all'Autorità Giudiziaria** per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (1984 – CC di Santa Caterina dello Ionio), reati ambientali (1986 e 1994 – CC di Badolato), soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (1987 – CC di Badolato), ingiuria (1987 – CC di Badolato), omissione o rifiuto di atti d'ufficio, invasione di suolo demaniale e reati

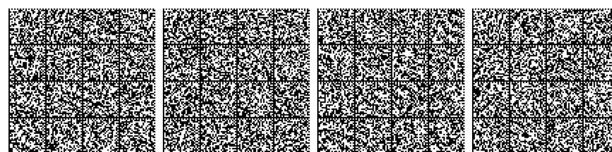


ambientali (1988 – CC di Badolato), affissione di manifesti, scritti e disegni (1990 – CC di Badolato), omissione o rifiuto di atti d'ufficio (1991 – CC di Badolato), reati contro la pubblica amministrazione (1994 – NAS CC di Catanzaro), reati contro l'amministrazione della giustizia (1994 – Nucleo Investigativo CC di Catanzaro), diffamazione (2002 – CC di Badolato), violazione norme in materia edilizia in concorso (2005 e 2012 – CC di Badolato), falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (2008 – GdF di Soverato), guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze psicotrope (2015 – NORm CC di Soverato).
In ordine, poi, alle **frequentazioni** del *...omissis...* si segnala che, in data *...omissis...*, a *...omissis...*, è stato notato in compagnia di *...omissis...*, nato a *...omissis...* il *...omissis...*, ritenuto ai **vertici della *'ndrina*** *...omissis...*, articolazione territoriale della cosca GALLACE;

- *...omissis...*.
  ...omissis... è attualmente sottoposto agli arresti domiciliari nell'ambito dell'operazione *"Amaranto – Ostro"* e risulta, altresì, imputato nel procedimento penale n. *...omissis...* della Procura della Repubblica di Catanzaro per furto aggravato in concorso;

- *...omissis...*.
  ...omissis... è **sorella di** *...omissis...*, nata a *...omissis...*, l'*...omissis...*, **indagata** nel procedimento penale *"Amaranto – Ostro"*, per **intestazione fittizia di quote societarie** (pari al 2%) della "*...omissis...*", **riconducibile ad** *...omissis...*.
  La sorella di *...omissis...*, *...omissis...*, è **coniugata con** *...omissis...*, **quest'ultimo fratello** di *...omissis...*, **inteso** "*...omissis...*", nato a *...omissis...* il *...omissis...*, imputato nell'ambito del medesimo procedimento penale per il delitto di **procurata inosservanza di pena aggravata dall'art. 416-bis.1 c.p.**, per aver favorito, in concorso con altri soggetti, la latitanza del vertice del clan GALLACE, *...omissis...*.
  ...omissis... è, inoltre, **nipote** in linea retta di *...omissis...* (nonno), nato a *...omissis...* il *...omissis...*, già **avvisato orale di PS**, con pregiudizi di polizia per **estorsione e associazione di tipo mafioso** (1992), **cugina** di *...omissis...*, nato a *...omissis...* il *...omissis...*, già **avvisato orale di PS**, segnalato nel 2012 per **estorsione aggravata** ai danni del residence "*...omissis...*" di *...omissis...*, **in concorso con affiliati della cosca Gallace**, nonché **cugina** di *...omissis...*, nata a *...omissis...* il *...omissis...*, quest'ultima **convivente** del citato *...omissis...* (alias "*...omissis...*"), **elemento di vertice dell'omonimo sodalizio criminale di Badolato**.

- *...omissis...*.
  ...omissis..., candidata e nominata assessore esterno dietro pressioni di *...omissis...*, attualmente sottoposta agli arresti domiciliari nell'ambito dell'operazione *"Amaranto –*



Ostro", è **coniugata** con ...*omissis*..., inteso "...*omissis*...", nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., **avvisato orale di PS** nel 2010, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, poiché ritenuto responsabile di **scambio elettorale politico mafioso** sempre nell'ambito dell'operazione "*Amaranto – Ostro*".

- ...*omissis*....
  ...*omissis*..., nell'ambito dell'operazione "*Amaranto – Ostro*", è accusato del reato di **procurata inosservanza di pena** per aver, in concorso con altri soggetti, agevolato la latitanza di ...*omissis*..., vertice della cosca di *'ndrangheta* GALLACE, **con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.**, e di **scambio elettorale politico-mafioso.**
  ...*omissis*... risulta, altresì, **imputato** per **lesione personale aggravata continuata in concorso, violenza privata e minaccia grave continuata in concorso, con condanna in primo grado** alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione a seguito della quale è stato proposto appello con udienza fissata il 15.1.2026 e per **violenza o minaccia a un pubblico ufficiale in concorso**, con udienza fissata per il 27.6.2025 (procedimenti penali n. ...*omissis*... e n. ...*omissis*... RGNR Mod. 21).
  È **figlio di** ...*omissis*..., quest'ultimo accusato, nell'ambito dell'operazione "*Amaranto – Ostro*", di **partecipazione ad associazione di tipo mafioso** (cosca GALLACE), oltre che, come precedentemente illustrato, di numerosi altri delitti, e **fratello di** ...*omissis*..., nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., agli arresti domiciliari sempre nell'ambito dell'operazione "*Amaranto – Ostro*", per **procurata inosservanza di pena aggravata dalla circostanza di cui all'art. 416-bis.1 c.p.**

- ...*omissis*....
  ...*omissis*... è **coniugato** con ...*omissis*..., nata a ...*omissis*... il ...*omissis*..., **figlia di** ...*omissis*..., nato a ...*omissis*... l'...*omissis*..., e **nipote di** ...*omissis*..., nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., **già sorvegliati speciali di PS** e **condannati** nel 2012, dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, per **associazione di tipo mafioso** (processo c.d. "*Sharks*", a carico di esponenti della cosca Cordì di Locri).

- ...*omissis*....
  ...*omissis*... risulta **condannato per porto abusivo di armi** (15.3.2010 con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Catanzaro) ed **imputato** nel procedimento penale n. ...*omissis*... RGNR mod. 21 della Procura di Catanzaro per violazione di sigilli in concorso.
  È stato, inoltre, **controllato**, il ...*omissis*..., a ...*omissis*..., con ...*omissis*..., nato a ...*omissis*... l'...*omissis*..., **nipote** (...*omissis*...) di ...*omissis*... (alias "...*omissis*..."), nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., elemento di vertice dell'omonima cosca di Badolato ed il ...*omissis*... con ...*omissis*....



- ...*omissis*....

  ...*omissis*..., titolare dello stabilimento balneare "...*omissis*..." di ...*omissis*..., risulta **imputato** nel procedimento penale n. ...*omissis*... R.G.N.R. mod. 21 della Procura di Catanzaro per abusiva occupazione di spazio demaniale, occupazioni e innovazioni abusive, violazione norme sulla concessione delle aree demaniali marittime (in data 12.4.2021 è stato emesso decreto penale di condanna all'ammenda di euro 750,00) ed annovera agli atti dei Carabinieri e alla banca dati SDI segnalazioni per violazione norme CEE sui rifiuti e sugli imballaggi (2001 – CC Badolato), abusiva occupazione di spazio demaniale (2004 e 2024 – CC Badolato), partecipazione a giuochi d'azzardo (2008 – CC Filadelfia), furto in abitazione (2012 – CC Badolato), violazione norme relative a misure previdenziali e sanitarie (2014 – NIL CC Catanzaro), truffa (2019 – CC Viggiù e Polizia Postale Roma).

  ...*omissis*..., inoltre, è stato **controllato il** ...*omissis*..., a ...*omissis*..., con ...*omissis*..., nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., detenuto presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore, **accusato,** nell'ambito dell'operazione "*Amaranto – Ostro*" di **associazione di tipo mafioso e tentata importazione di armi, anche da guerra, aggravata dalla circostanza di cui all'art. 416-bis.1 c.p.**e con ...*omissis*..., nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., **condannato** nel 2011 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria per **associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti,** nonché gravato da **segnalazioni per associazione di tipo mafioso** e **associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.**

- ...*omissis*....

  ...*omissis*... risulta gravato da una **condanna per minaccia continuata** ed **imputato** nel procedimento penale n. ...*omissis*... RGNR Mod. 21 della Procura della Repubblica di Catanzaro per **diffamazione e minaccia,** con udienza fissata al 20.5.2025.

  Annovera agli atti dei Carabinieri e alla banca dati SDI **segnalazioni** per sottrazione di minore (1997 – CC di Badolato), minaccia e percosse (1997 – CC di Badolato), violazione degli obblighi di assistenza familiare (2000 – CC di Badolato) e atti persecutori (2011 e 2024 – CC Sant'Andrea Apostolo dello Ionio) e maltrattamenti in famiglia (2022 – CC di Badolato).

  Inoltre, risulta destinatario dell'**Avviso Orale di PS** emesso dal Questore di Catanzaro, in data 15.1.2024, per essere stato **controllato il** ...*omissis*... e ...*omissis*..., a ...*omissis*..., con ...*omissis*... (inteso "...*omissis*..."), nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., sottoposto agli **arresti domiciliari,** nell'ambito dell'operazione "*Amaranto – Ostro*", poiché ritenuto responsabile del delitto di **procurata inosservanza di pena, aggravata dall'aver agevolato l'attività dell'associazione mafiosa,** per aver favorito la latitanza di ...*omissis*... e ...*omissis*....

  Si segnala, inoltre, la condotta di ...*omissis*... in occasione di un servizio televisivo del **programma** "...*omissis*...", andato in onda il 4.2.2025, sull'emittente ...*omissis*....

  In particolare, l'**inviato** ...*omissis*... **chiedeva alla cittadinanza, ironicamente, di prendere le distanze dalla '*ndrangheta*** e, a fronte di cittadini che accoglievano con favore



l'iniziativa, *...omissis...* assumeva un **atteggiamento ostile, aggredendo verbalmente e fisicamente la troupe televisiva.**

- *...omissis...*

...omissis... risulta gravato da una **condanna** per furto ed **imputato** nel procedimento penale n. *...omissis...* RGNR Mod. 21-bis della Procura della Repubblica di Catanzaro per danneggiamento.

Annovera agli atti dei Carabinieri e alla banca dati SDI **segnalazioni** per minaccia in concorso (2008 – CC di Badolato), guida sotto l'influenza dell'alcool (2011 – CC di Satriano), falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (2013 – GdF di Soverato) e truffa (2020 – GdF di Genova).

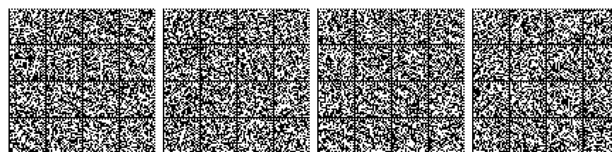
Inoltre, in base alle attività investigative dell'operazione "*Amaranto – Ostro*", si evince che *...omissis...*, pur non essendo indagato, è **persona legata ad** *...omissis...* **da cointeressenze economico/societarie**, poiché:

- nel mese di luglio del 2020 **curava una non meglio specificata pratica** pendente presso la Prefettura di Torino d'interesse di *...omissis...*;
- risultano frequenti le interlocuzioni telefoniche tra lo *...omissis...* e il *...omissis...*, in particolare, nel corso di una conversazione avvenuta il 9.11.2020, facevano espresso richiamo ad una prima società attraverso la quale sarebbe stato possibile **aderire al c.d. Decreto ristori** per l'ottenimento di un finanziamento di 3.000 euro che i due avrebbero potuto **dividere in parti uguali;**
- il 29.1.2021, nel corso di una **cena organizzata presso l'abitazione di** ***...omissis...*** (che diventerà Sindaco nell'ottobre 2021), lo *...omissis...* e il *...omissis...* avrebbero avuto un **acceso diverbio, sfociato** il giorno successivo, ad *...omissis...*, in **un'aggressione fisica subita dallo** *...omissis...* ad opera di *...omissis...*, *...omissis...* (cl. *...omissis...*, cugino di *...omissis...*) e *...omissis...* (cl. *...omissis...*, nipote di *...omissis...*).

- *...omissis...*

...omissis..., nominato in surroga del dimissionario *...omissis...*, ha ricoperto, dal 5 maggio 1987 al 23 gennaio 1992, la carica di Sindaco di Badolato e dal 18 aprile 2008 al 27 maggio 2013, la carica di Vicesindaco del medesimo comune, in seno alla Giunta retta dall'allora Sindaco *...omissis...*, poi oggetto di scioglimento per infiltrazioni di tipo mafioso.

Risulta gravato da **condanne** per violazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli e natanti (1980 – Pretura di Badolato), diffamazione (1994 – Corte di Appello di Catanzaro) e violazione delle direttive comunitarie relative ai rifiuti (1994 – Corte di Appello di Catanzaro) ed annovera agli atti dei Carabinieri e alla banca dati SDI **segnalazioni** per omissione o rifiuto atti d'ufficio, invasione di suolo demaniale, violazione norme relative all'inquinamento delle acque (1987, 1988 e 1991– CC di Badolato),



violazione norme sulla gestione dei rifiuti solidi urbani (1989 – CC di Badolato), omissione o rifiuto atti d'ufficio (1990, 1991 e 1992 – CC di Badolato), abuso d'ufficio (1991 e 2010 – CC di Badolato), omissione o rifiuto atti d'ufficio e interesse privato in atti d'ufficio (1991 – CC di Badolato), deturpamento di bellezze naturali (1994 – CC di Badolato) e truffa (2001 – CC di Soverato).

7. L'ASSOGGETTAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BADOLATO AL CONDIZIONAMENTO MAFIOSO DEL CLAN GALLACE.

...*omissis*..., sin dall'insediamento della nuova amministrazione comunale, in più occasioni, **minacciava ed impartiva direttive ad alcuni componenti del Consiglio comunale**, ed in particolare al Vicesindaco ...*omissis*..., al fine di condizionarne le scelte.

In data 11.12.2021, il **Vicesindaco** ...*omissis*... veniva avvicinato da ...*omissis*..., il quale **lo ammoniva di non lasciarlo all'oscuro di quello che accadeva in seno al Comune,** aggiungendo che, altrimenti, ne avrebbe pagato le conseguenze (*"vedi che stamattina... stamattina..* [...] *(inc.)* ***che mi lasciate all'oscuro** a me... no che (inc.)... adesso (inc.) da Vicesindaco...* ***vi faccio il ... tanto*** *(inc.), eh!... mi hai capito?... ed inizio da chi, indovina con chi inizio?... da mio figlio!* [...] *(inc.)... no, con i cazzi! ..inc., con i cazzi... uno pensa adesso c'è il figlio (inc.)!"*).

Con riferimento alla figura dell'**Assessore** ...*omissis*..., dall'attività investigativa, non emergono chiare minacce nei suoi confronti, in ragione della circostanza che la stessa costituiva espressione dell'influenza mafiosa di ...*omissis*..., bensì pressioni per assumere a sua volta atteggiamenti minacciosi nei confronti di altri consiglieri.
Si riporta, in particolare, la conversazione intercettata in data 1.2.2022 in cui ...*omissis*... si **lamentava con** ...*omissis*... **della poca considerazione a lei riservata dagli altri componenti della Giunta comunale**, ed in particolar modo da ...*omissis*... (Consigliere di maggioranza ed Assessore), responsabile oltre che di un eccessivo protagonismo, che stava portando ad oscurare la sua figura, anche di un comportamento volto ad escluderla dall'attività politica comunale.
In tale occasione, ...*omissis*... **manifestava chiaramente alla** ...*omissis*... **la sua "protezione"**, invitandola a cambiare atteggiamento con ...*omissis*... ed **a farsi valere con la stessa anche con chiare minacce,** escludendola da future attività istituzionali promosse dalla ...*omissis*... (...*omissis*...: *"ma tu la vuoi fare una cosa?...* [...] ***tu devi "tagliare" con** ...omissis...* ***la devi fare strisciare a terra...*** [...] ***tu non devi parlare!... tu mi vuoi ascoltare, a me?... se mi ascolti, a me, ti troverai bene... altrimenti ti prenderanno a calci...** non ti prendono che poi... dobbiamo intervenire... sentimi a me... il tuo... tu le dici... ...omissis...* ***non invadere il mio campo che ti "penno"*** (ndr **spennare**)*...* ***proprio così le dici... ti "pinno"*** (ndr **spenno**)...").
Nel prosieguo del dialogo, ...*omissis*... istigava la ...*omissis*... alla violenza e la invitava nuovamente a convocare una seduta di programmazione per evidenziare agli altri il suo ruolo di assessore. Il



...omissis... faceva presente che all'incontro però non doveva prendere parte la stessa *...omissis...*, la quale doveva essere evitata anche dagli altri ("che ***qua noi siamo i più forti!...*** [...] ***tu la puoi prendere a calci...*** *...omissis... invece... (inc.)...* [...] *tu altri cinque... sei o sette giorni...* ***mi chiami a me che vengo io e ti dico come devi fare... tu devi convocare...*** *tu mi dici chi sono i rappresentanti... li* ***convochi... questa è una seduta...*** *è una seduta di programmazione...quindi privata e nessuno... voglio sapere...* ***facciamo il punto della situazione...*** *voglio fare il punto della situazione... te lo consente la carica che tu ricopri, fidati...*).

Nel corso della medesima conversazione, in occasione di un lungo sfogo di *...omissis...* con la *...omissis...*, il primo evidenziava che **in caso di problemi con il Responsabile dell'Area tecnica del Comune**, *...omissis...*, avrebbe potuto contare sulla **protezione di suo cugino** ***...omissis...*** **inteso** "*...omissis...*". A fronte di ciò, la *...omissis...* si diceva **tranquilla nell'interfacciarsi con altri esponenti dell'amministrazione comunale, perché consapevole che alle sue spalle poteva contare sul supporto di** *...omissis...*.

Quest'ultimo, altresì, aggiungeva di **non capire nulla di politica** ma, ciononostante, lui e *...omissis...* **erano riusciti "da soli" a vincere le elezioni,** aggiungendo che *...omissis...* **era stato scelto da "loro" e, seppur avessero sbagliato, era comunque "il meno peggio".**

Nel prosieguo del dialogo, la *...omissis...* continuava a raccontare alcuni aneddoti relativi a degli **screzi che aveva avuto con** *...omissis...*, anche in relazione all'assegnazione di una postazione di lavoro presso la sede del Comune. *...omissis...* **si diceva sicuro di poter far revocare,** in qualsiasi momento, al Sindaco *...omissis...* la **nomina ad assessore della** *...omissis...* ed a fargli nominare al suo posto un'altra donna, vantandosi nuovamente con la *...omissis...* del fatto che era stato lui a farla nominare assessore ("*...omissis...*: ***allora*** *...omissis...* ***sta lì fino a quando (inc.)...sennò per farle ritirare la carica da assessore ci impiego un minuto...***).

In data 3.2.2022 veniva organizzata una **cena presso il casolare**, sito a Badolato in via Gallipari, **nella disponibilità dei** *...omissis...*, alla quale prendevano parte, tra gli altri, *...omissis...*, *...omissis...*, *...omissis...*, *...omissis...*, *...omissis...* e *...omissis...*. L'incontro veniva sfruttato da *...omissis...* **per manifestare a** *...omissis...* **tutto il suo dissenso** in merito ad alcune **decisioni dell'amministrazione comunale**, ponendo l'accento in particolare sull'operato dell'*...omissis...*, inteso "*...omissis...*" al quale era stato conferito dal Sindaco *...omissis...* l'incarico, a titolo volontario e gratuito, di collaborazione a supporto dell'Organo di Governo locale (Staff del Sindaco).

Le rimostranze esternate da *...omissis...* al *...omissis...* erano legate all'eccessivo spazio che, a detta del *...omissis...*, l'*...omissis...* si era ritagliato all'interno del Comune; in particolare il *...omissis...* **imponeva al** *...omissis...*, **con minacce esplicite**, di **prendere provvedimenti affinché** *...omissis...* **non comandasse nulla** e si occupasse solamente delle pubbliche relazioni ("*... a me mi interessa che ...omissis... (...)* ***non deve comandare un ......*** *o perlomeno alle pubbliche relazioni... che parla con i* ***carabinieri...*** *tanto parla lo stesso ... o che parli* ***di cosa facciamo...*** *o che parla con i cosi...* ").



...omissis... evidenziava che se il *...omissis...* avesse voluto avere un ruolo decisionale si sarebbe dovuto candidare assieme al figlio e, manifestando tutta la sua rabbia tramite una pesante aggressione verbale, faceva riferimento a dei lavori con l'utilizzo di mezzi meccanici.

A tal proposito, *...omissis...* **imponeva a** *...omissis...* **la sua volontà a che l'***...omissis...* **non avesse voce in merito all'affidamento di lavori,** ordinandogli al contempo di **non effettuare alcuna assegnazione senza il suo consenso** anche perché non era possibile che a lui **"non fosse dato niente", altrimenti avrebbe picchiato tutti e sarebbero iniziati gli incendi delle auto** ("*ma aspetta... che lui manda l'escavatore suo... e che vuole sistemare ...inc... lui poi però... se voleva comandare doveva mettersi lui e il figlio... e il figlio... ora deve stare al posto suo che lui non dice un ......* ***li dirigo io... non li volete dirigere voi?... li dirigo io! Non dovete assegnare un ... se non ve lo dico io, se no vi prendo a calci nella pancia a tutti... E lo faccio... e lo faccio... no perché guarda... (...)*** *...omissis...* ***qua ...che io ho fatto la guerra e gli altri si prendono i meriti abbiamo sbagliato indirizzo... perché poi io prevedo per il bene vostro e di tutti, perché poi escono le bruciatine delle macchine ...inc...*** *...omissis...* ***vedi che non sto scherzando...*** [...] *...omissis...* ***non è che... io ti ho votato e ora a me non mi date niente per sto scemo di merda...***").

Nel prosieguo della conversazione, *...omissis...*, ancora più alterato, dichiarava, con tono aspramente minaccioso, di **non sopportare che** l'*...omissis...* **volesse comandare** e che, se lo stesso avesse fatto l'infame, lo avrebbe "sotterrato" ("*se deve comandare ...omissis... io me ne vado* [...] *no... io con ...omissis...inc...* [...] ***se fa' l'infame lo sotterro***)";

Nel corso della medesima conversazione, inoltre, emergeva **l'ostilità** di *...omissis...* nei confronti di *...omissis...*, inteso "*...omissis...*", titolare di omonima impresa individuale operante nel campo dell'edilizia, per non averlo, in passato, sostenuto nelle consultazioni elettorali in cui *...omissis...* si era speso, opponendosi alla prassi di *...omissis...* di affidargli lavori per conto del Comune ("*e sì... ...omissis... è stato contro di noi... ma ora devono fare quello che vogliamo noi... non quello che vuole fare lui. ...omissis... o è con noi o è contro pure lui... pure lui è stato contro di noi che te lo dico io*").

In particolare, *...omissis...*, in più occasioni, con **implicite minacce**, cercava di **convincere** *...omissis...* ad abbandonare la sua politica relativa all'affidamento dei lavori, affinché non si esponesse a **rischi per la propria incolumità**, come già avvenuto in passato, non garantendo di poter intervenire incondizionatamente a favore del Sindaco ed evitare che fosse picchiato, soprattutto se lo stesso avesse continuato con questa modalità di gestione amministrativa ("*però vedi qua... vedi... inc... ...omissis...* ***lo ... sempre per questo fatto*** *(...) con me... inc... gli ho detto ... ascolta... tu lo sai che* ***lui ha preso botte a Badolato...*** ***se segue a me... non lo prendono più a schiaffi ... se non segue a me lo tornano a prendere a schiaffi*** *... inc... no (...) decide lui... qualcuno vedi lo riempie di botte ... qua ... inc ... qualcuno dei suoi, non dei miei ... però abbiamo ... ...omissis... se parliamo nel giusto io ti appoggio ...* ***se poi inizi arronzare ...poi non ti posso appoggiare***").

...omissis... sottolineava il **rischio che qualcuno si sentisse autorizzato ad incendiare delle auto** e lui **non avrebbe potuto frenare tutti** e che avrebbe potuto essere anche lui vittima di incendio,



scongiurando che **ciò non accadesse**, perché altrimenti **avrebbe dovuto bruciare anche i responsabili del gesto** e non solo la loro auto (*"però... se ... se l'è voluta sentire... e se poi vanno e ti bruciano la macchina fanno bene (...) e poi... aspetta... io... io non li posso tenere a tutti... che poi vengono a bruciare a me (...) ...inc... che a me non la possono bruciare...perché poi brucio a loro con tutta la macchina... hai capito perché?*").

Nel corso della serata, *...omissis...* discuteva con *...omissis...* anche di *...omissis...* (consigliere comunale), e di *...omissis...* (assessore), e, dopo avergli fatto presente che **la presenza dei due nel Consiglio Comunale era inutile**, gli **intimava di farli dimettere** ("*... inc ... siccome io ho... ti pare che ... inc ... cioè io ... inc... a ...omissis... per me è tutto stupido ...inc... (...) ti sto dicendo... no... ...omissis... si deve dimettere* [...] *...omissis......inc... si devono dimettere non servono... e si dimettono*"), elogiando il ruolo importante di *...omissis...* ("e *non può entrare Antonella... al posto del ...inc... chi ...* [...]*...inc... a me serve che sia ufficiale ...omissis...").*

...omissis... manifestava al *...omissis...* di essere particolarmente preoccupato dal fatto che il Sindaco avanzasse continuamente richieste di coperture finanziarie a ...omissis..., inteso "*...omissis...*" (Responsabile dell'Area amministrativa-finanziaria), **evidenziando che quest'ultimo avesse ormai troppo potere e che dovesse essere ridimensionato.**

...omissis..., poi, **intimava al Vicesindaco** *...omissis...*, **con tono minaccioso, di non procedere ad alcun impegno di spesa senza che fosse interpellato** e che tale volontà, a proposito degli incarichi, dovesse essere comunicata anche a *...omissis...*, inteso "*...omissis...*", Responsabile dell'Area tecnica (**"*ma quello ... inc... ora però se la comanda lui... inc... che se... inc... tu senza di me vi spacco il ...... inc ... vi rompo il ...* ...*omissis... inc ...* [...] *...omissis... ...omissis... non dovete fare nemmeno allora... non dovete fare mille euro più senza ...inc...* [...] *almeno... vuoi andare d'accordo con me* [...] *...omissis... vuoi che andiamo d'accordo io e te d'oggi in avanti tu vai da ...omissis... che glielo dico io... vai da ...omissis... inc ...incarico... zero (...) ma può essere che vi tiene dai .... ti sto dicendo... io te lo sto dicendo a te così glielo dici a tutti... così sistemano ... inc ...*"**).

In data 5.2.2022, veniva organizzato un pranzo e una cena **presso il casolare dei** *...omissis...*, ai quali partecipavano, oltre a *...omissis...* e *...omissis...* inteso "*...omissis...*", anche il **Vicesindaco** *...omissis...* e *...omissis...*. Nel corso della serata, *...omissis...* ed il *...omissis...* discutevano animatamente, in quanto *...omissis...*, forte del suo incarico da Vicesindaco, sosteneva di non dover lasciare più "spazio" a nessuno e, quindi, anche ad *...omissis...*,

A fronte di tale affermazione, *...omissis...* si alterava, ribattendo di non aver bisogno che gli fosse concesso dello "spazio" perché avrebbe potuto prenderselo da solo (**"*no no no... ...omissis... dici quello che ... vuoi... inc...no,* non si ragiona in quel modo *(...) con me mi dici che non mi dai spazio, lo spazio me lo prendo non che me lo dai..*")**.

Si evidenzia, altresì, che il 5.4.2022, nel corso di una conversazione registrata a bordo dell'autovettura in uso a *...omissis...*, quest'ultimo dialogava con *...omissis...*, Consigliere comunale



ed Assessore, in merito al **ripristino di un sentiero** che permetteva di raggiungere a piedi il borgo di Badolato.
...omissis... faceva presente che l'intervento con la ruspa l'avrebbe effettuato gratuitamente *...omissis...*, inteso "*...omissis...* ", nato a *...omissis...* il *...omissis...*, ma che ci sarebbe stato bisogno anche di qualcuno con un escavatore, previa autorizzazione di *...omissis...*, responsabile dell'Area Tecnica.
Il *...omissis...* ribatteva che i **lavori con l'escavatore li avrebbe dovuti già effettuare** *...omissis...* e che lui stesso lo avrebbe autorizzarlo preventivamente per le vie brevi (*"là i vuole la ruspa pure... era che lo faceva...* [...] *dice che la faceva ...omissis... ...omissis...... (...) ...gli ho detto falla... digli che ti ho mandato io"...* ndr. ride*)*; il **Vicesindaco aggiungeva che però fortunatamente il** *...omissis...* **non aveva iniziato subito i lavori per un guasto all'escavatore perché altrimenti avrebbe avuto problemi in caso di controllo di polizia** (*"poi quel... quel giorno si è rotto l'escavatore... e non è andato, per fortuna... che se andava il Maresciallo, rovinava a me*").

Dall'attività investigativa, oltre che dall'esame delle **delibere e delle determine, emerge anche un'ingerenza della cosca GALLACE**, per il tramite di *...omissis...* e, in alcune vicende, anche di altri suoi familiari, sugli **affidamenti di lavori** da parte del Comune di Badolato.
Nei paragrafi che seguono, verrà illustrato, con riferimento a specifiche vicende, quanto rilevato in ordine alla compromissione dell'amministrazione comunale di Badolato rispetto agli interessi mafiosi.

7.1 L'AFFIDAMENTO DI LAVORI ALLA *...OMISSIS...*

Nel mese di gennaio del 2022, il Comune di Badolato procedeva all'affidamento diretto di lavori di sistemazione della **pavimentazione stradale** di alcune vie di Badolato Marina all'impresa "*...omissis...*", con amministratore unico *...omissis...*, inteso "*...omissis...*", nato a *...omissis...* il *...omissis...*, alla cui individuazione il responsabile dell'Area Tecnica, *...omissis...*, perveniva a seguito delle indicazioni di *...omissis...* e *...omissis...*.
In una conversazione intercettata, in data 11.12.2021, tra il **Vicesindaco** *...omissis...* e *...omissis...*, **Responsabile dell'Area tecnica**, quest'ultimo faceva presente al suo interlocutore che, in merito ad alcuni lavori di sistemazione del manto stradale da effettuarsi a Badolato, la **ditta da incaricare doveva essere individuata da** *...omissis...*.
È emerso, altresì, che il Sindaco *...omissis...* si era prefissato di **effettuare tali lavori non appena l'impianto** dei *...omissis...*, vale a dire quello della *...omissis...*, di fatto riconducibile ad *...omissis...* **e destinataria di due provvedimenti interdittivi antimafia**, avesse iniziato a **produrre bitume.**
Dalle risultanze investigative si evince come il Sindaco intendesse far effettuare i lavori di pavimentazione solo nel momento in cui potesse essere **assicurata la fornitura di bitume da parte di** *...omissis...*.
Tale circostanza è corroborata da un'intercettazione tra *...omissis...* e *...omissis...*, in cui quest'ultimo precisava che avrebbe dovuto scegliere la **ditta individuata da** *...omissis...* per



l'effettuazione dei lavori, i quali, poi, sarebbero stati eseguiti non appena la ditta dei ...*omissis*... fosse stata in grado di fornire il bitume.

Ulteriore conferma di quanto esposto si rinviene in una conversazione intercettata, in data 21.12.2021, tra il Sindaco ...*omissis*... e ...*omissis*..., Responsabile dell'Area tecnica, in cui il primo affermava che **i lavori di bitumazione non dovevano effettuarsi nell'immediato ("*ah, ma dice che non si può fare adesso, ...omissis...* ").**

L'esigenza di ...*omissis*... **di rinviare i lavori** può ricondursi alla circostanza che, in quel periodo, **la produzione di bitume presso l'impianto dei** ...*omissis*... **risultava sospesa.**

In data 20.1.2022, ...*omissis*... affidava, mediante procedura M.E.P.A., all'impresa "...*omissis*...", con amministratore e socio unico ...*omissis*..., i lavori denominati "*interventi di sistemazione pavimentazione stradale in alcune vie della frazione Marina*".

Si ritiene utile evidenziare i **tempi ristretti** intercorrenti tra le **intercettazioni** sopra esposte, captate nel dicembre 2021, e l'**adozione della determina dell'Area tecnica** del mese di gennaio 2022 (n. 6 del 20.1.2022), con la quale il Comune di Badolato procedeva all'affidamento diretto dei lavori all'impresa "...*omissis*...", nonché della **determina** n. 96 del 21.7.2022, con cui si è proceduto alla liquidazione del pagamento dei lavori in questione.

Si ritiene necessario ricostruire, preliminarmente, i rapporti tra l'amministratore unico della ...*omissis*..., ...*omissis*..., e ...*omissis*..., per poi analizzare l'effettiva esecuzione dei lavori con riguardo alla fornitura di bitume e di mezzi d'opera.

In merito all'amministratore unico ...*omissis*..., dal compendio investigativo è emersa la pregressa conoscenza con ...*omissis*..., in ragione di numerosi incontri registrati tra i due e della circostanza che ...*omissis*... si fosse **già precedentemente rivolto in più occasioni ad** ...*omissis*... per la fornitura di bitume (per lavori espletati sulla strada provinciale ricadente nel Comune di Santa Caterina sullo Ionio).

Inoltre, dall'attività captativa si evince che ...*omissis*..., in uno scambio di messaggi criptati con **...*omissis*...**, vertice dell'omonima cosca e in quel momento latitante, si preoccupava di rendere conto a quest'ultimo di un **tentativo di estorsione ai danni di** ...*omissis*... da parte di ...*omissis*..., alias "...*omissis*...", nato a ...*omissis*... l'...*omissis*..., e di **aver fornito**, in tale occasione, **protezione all'imprenditore.**

Con riferimento ai lavori di sistemazione della pavimentazione stradale, si rappresenta che gli stessi venivano eseguiti in data 21 e 22 giugno 2022 e, sempre con riferimento ai rapporti tra ...*omissis*... e ...*omissis*..., significativamente, **proprio in data 21 giugno 2022**, si registrava un contatto tra i due.

L'attività investigativa ha rilevato che **per l'esecuzione dei lavori la** ...*omissis*... si sarebbe **avvalsa** delle ditte ...*omissis*... e ...*omissis*..., entrambe di fatto riconducili ad ...*omissis*..., sia per l'**utilizzo dei mezzi d'opera** che per la **fornitura di bitume.**

Un riscontro circa la fornitura di bitume da parte di ...*omissis*... si rinviene in una serie di conversazioni intercettate in cui ...*omissis*..., inteso "...*omissis*...", fratello di ...*omissis*..., **chiedeva all'operaio** ...*omissis*..., nato a ...*omissis*... il ...*omissis*... (deceduto il ...*omissis*...), **dipendente della ...*omissis*..., di preparare altro bitume per il Comune.**



Anche rispetto alla **fase esecutiva dei lavori di pavimentazione**, particolarmente significativa del coinvolgimento mafioso in questo affidamento è la circostanza che i lavori di bitumazione siano stati **materialmente effettuati** da *...omissis...*, fratello di *...omissis...*, e *...omissis...*, notato a bordo di un autocarro della *...omissis...*

7.1.1. FOCUS SULLE SOCIETÀ RICONDUCIBILI AD ...*OMISSIS*...

A questo punto, si ritiene utile **esaminare le società di fatto riconducibili ad** *...omissis...* e, quindi, alla **cosca GALLACE.**

In particolare, per come emerso dall'attività investigativa, le società *...omissis...* e *...omissis...* vedono in *...omissis...* una figura di leader con poteri di iniziativa e decisionali chiaramente deducibili dalle numerose captazioni ambientali e telefoniche dalle quali emerge che il medesimo gode di stima e rispetto da parte del personale dipendente delle società, oltre che dai titolari delle aziende con le quali intrattiene rapporti lavorativi, che riconoscono in *...omissis...* l'effettivo proprietario, nonché da parte di fornitori e clienti.

A conferma della titolarità sostanziale della *...omissis...* in capo ad *...omissis...* si riporta la conversazione intercettata con *...omissis...*, in cui il primo, nell'esprimere il proprio disappunto nei confronti del figlio*...omissis...*, classe *...omissis...*, dipendente presso la società *...omissis...* di *...omissis...*, evidenziava come la società *...omissis...* fosse stata costituita dallo stesso, continuando ad averne ancora oggi la piena gestione (***l'azienda è la mia... a te imbasciate non te ne devono** portare... punto... **parlano con me**... che adesso **comincio ad azzerarti**... e poi lo vedi chi sono io... che tu sei arrivato a piatto pronto ... fino a che non hanno messo ...inc.. ...fino a che tu eri a Roma ...qua non avete fatto un ...*").

Da una disamina della società *...omissis...* risulta evidente, negli assetti societari e nelle varie mansioni, la presenza dei familiari di *...omissis...* quali principali collaboratori e uomini di fiducia, totalmente asserviti al sistema di gestione fittizia.

La **compagine societaria** della *...omissis...*, costituita in data 1.8.2002, con sede, dal 12.6.2015, a Davoli (precedentemente in San Benedetto del Tronto e sede logistica ad Isca dello Ionio), risultava in origine così composta:

- *...omissis...* (nato a *...omissis...* il *...omissis...*), legale rappresentante, amministratore unico e socio titolare del 98%;
- *...omissis...* (nato a *...omissis...* il *...omissis...*), socio titolare del 2% del capitale sociale, fratello di *...omissis...*, inteso "*...omissis...*", nato a *...omissis...* il *...omissis...* e **cugino di** *...omissis...*;
- *...omissis...* (nato a *...omissis...* l'*...omissis...*), direttore tecnico, coniugato con *...omissis...* **(nipote acquisita di** *...omissis...*, in quanto sua madre, *...omissis...*, è sorella di *...omissis...*, moglie di *...omissis...*)



Sempre con riferimento all'assetto societario della ...*omissis*..., in data 19.12.2011, venivano **cedute le quote del 98%** da ...*omissis*... a ...*omissis*... (nata a ...*omissis*..., ...*omissis*... il ...*omissis*..., coniugata con ...*omissis*...).
Ulteriore elemento che evidenzia la continuità e attualità dei rapporti tra la società e la famiglia ...*omissis*... attiene alla figura dell'**amministratore unico** che, dal 2016, era ...*omissis*..., nato a ...*omissis*... il ...*omissis*... (deceduto il ...*omissis*...), **denunciato** il 7.5.2021 per mancanza di autorizzazioni ed attività di gestione rifiuti non autorizzata **unitamente a** ...*omissis*..., **fratello di** ...*omissis*....

In seguito all'**arresto del latitante** ...*omissis*..., in data 13.5.2022, le quote venivano **cedute fittiziamente**, su indicazione di ...*omissis*..., ad ...*omissis*..., nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., soggetto estraneo alla famiglia ...*omissis*... (come contestato al Capo 5 dalla Procura di Catanzaro).
La fittizietà della intestazione ad ...*omissis*... della ...*omissis*... è stata riscontrata da un'intercettazione ambientale del 4.5.2022, nel corso della quale ...*omissis*... **rassicurava** ...*omissis*... **circa le responsabilità inerenti all'azienda, dicendo che sarebbero state riconducibili a lui stesso** (***dell'azienda ne rispondo io tu...questa è una cosa... inc***).

Si evidenzia che la ...*omissis*... è stata destinataria di due provvedimenti interdittivi emessi dalla Prefettura di Ascoli Piceno e di Catanzaro.

In particolare, **con provvedimento interdittivo n. 20241 del 15.4.2014, la Prefettura di Ascoli Piceno evidenziava i rapporti familiari e imprenditoriali della** ...*omissis*... **con il gruppo** ...*omissis*... rilevando che, dalla analisi dei dati camerali, **emergeva la compravendita, in data 8.10.2002, dell'impresa individuale** "...*omissis*..." **stabilendo la cessione della predetta ditta in favore della** ...*omissis*... **tra l'altro per l'irrisoria somma di euro 30.987,00 considerando che** ***"tale importo includeva materiali vari per circa 23.000,00 euro, rimborso a titolo di avviamento e requisiti tecnici e finanziari pari ad euro 7.000,00 e lavori in corso ed appalti pubblici ammontanti ad euro 1.349.045,00"*****. Nel provvedimento interdittivo si evidenzia dunque** ***"la evidente sproporzione tra l'importo corrisposto irrisorio e il volume di affari effettivo dell'impresa che lascia presupporre l'esistenza di una intesa sottostante e un collegamento tra le due aziende oltre che di una rete di interessi che va al di là di semplici rapporti commerciali e che appare sintomatica di una strategia unitaria di obiettivi comuni"*****.**
Inoltre, relativamente ai rapporti imprenditoriali, la Prefettura di Ascoli Piceno ha rilevato che ***"gli interessi intercorsi con altre società del Gruppo ...omissis... non sono occasionali o semplici rapporti tra imprenditori ma rientrano in una articolata strategia che fa capo a ...omissis... nella sua funzione di Direttore tecnico e tale da far supporre con sufficiente probabilità che la società subisca il condizionamento di organizzazioni malavitose vicine alla famiglia ...omissis..."***.
In seguito al trasferimento della sede della ...*omissis*... a Davoli (CZ) e alla richiesta di aggiornamento ex art. 91, comma 5, D.Lgs n. 159/2011 del 30.10.2019, **la Prefettura di**



Catanzaro, con provvedimento interdittivo n. 72312 del 28.07.2022, accertava la sussistenza di rapporti sia familiari che imprenditoriali con il Gruppo ***...omissis...*****, imprenditori di Badolato ritenuti contigui alla cosca Gallace di Guardavalle, anche in ragione del loro legame con** *...omissis...*, alias "*...omissis...*", **contiguità con la criminalità organizzata particolarmente duratura nel tempo.**
A tal proposito è utile ribadire che **l'arresto in data 7.10.2021 del latitante** *...omissis...*, **esponente dell'omonima cosca della 'ndrangheta di Guardavalle, fratello di** *...omissis...*, **già detenuto in regime speciale ex art. 41 bis, è proprio avvenuto in una palazzina ubicata all'interno di uno stabilimento di produzione di calcestruzzo e lavorazione di inerti in località Ingutto di Isca sullo Ionio, impianto gestito da** *...omissis...*, **amministratore della società a riprova degli stretti legami con la criminalità organizzata secondo il criterio del "*più probabile che non*".**

7.2 GLI AFFIDAMENTI DIRETTI ALLA DITTA ...OMISSIS...

Il Comune di Badolato ha proceduto a **molteplici affidamenti diretti**, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50/2016 e dell'art. 50 D.Lgs n. 36/2023, **in favore** dell'operatore economico *...omissis...*, nato a *...omissis...* il *...omissis...*, inteso "*...omissis...*", titolare di omonima impresa individuale (p.iva *...omissis...*), con sede a Badolato, attiva nei settori della costruzione, ristrutturazione e restauro di edifici civili ed industriali, opere murarie in cemento armato di tipo corrente, movimento terra, demolizioni edili, manutenzione di campi sportivi, acquedotti, fognature e giardinaggio.

...omissis... è:

- **nipote acquisito del pregiudicato** ***...omissis...*** cl. *...omissis...* inteso "*...omissis...*", **principale referente a Badolato della cosca GALLACE,** in quanto la madre di *...omissis...*, *...omissis...* (nata a *...omissis...* il *...omissis...*) è sorella di *...omissis...* (nata a *...omissis...* il *...omissis...*), moglie del predetto esponente criminale;
- **figlio** di *...omissis...*, nato a *...omissis...* il *...omissis...*, che risulta:
  - gravato da condanne per violazione delle norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (1991 – Corte di Appello di Catanzaro) ed emissione di assegno senza autorizzazione (1996 - Pretura di Davoli);
  - **deferito,** in data il 20.1.1997 per **associazione a delinquere di tipo mafioso** e per reati in materia di **armi**, nell'ambito di un'attività investigativa condotta nei confronti di 37 soggetti ritenuti appartenenti, a vario titolo, alla **cosca di *'ndrangheta* GALLACE-NOVELLA** di Guardavalle, procedimento successivamente archiviato;
  - agli atti dei carabinieri e alla banca dati SDI segnalato per tentata truffa ai danni dello Stato (1992 – CC Badolato) e lesioni personali colpose (1999 – CC Badolato);
- **figlio** di *...omissis...*, nata a *...omissis...* il *...omissis...*, che risulta:
  - gravata da condanne per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali continuato (1995 – GIP di Catanzaro), emissione di assegno senza provvista (1996 – Pretura di Catanzaro; 1998 – GIP Pretura Reggio Calabria), emissione di assegno senza



autorizzazione (1997 – Corte di Appello di Catanzaro) e violazione del divieto di emettere assegni (2001 – Tribunale di Reggio Calabria);
- agli atti dei carabinieri e alla banca dati SDI segnalata per violazione delle norme in materia di inquinamento delle acque (1995 - GdF Soverato);

- **fratello** di ...*omissis*..., nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., residente a ...*omissis*..., già imputato nel procedimento penale "*Free Boat Itaca*" per **estorsione aggravata dal metodo mafioso** in concorso nell'ambito del quale risulta essere stato assolto.

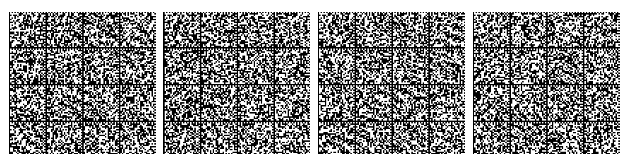
...*omissis*... annovera agli atti dei Carabinieri e alla banca dati SDI una **segnalazione** per usurpazione, deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi e invasione di terreni o edifici (2020 – CC di Badolato);

Si rappresenta che la ditta di ...*omissis*... ha già effettuato lavori per conto delle amministrazioni comunali guidate dal Sindaco ...*omissis*..., così come evidenziato dalla Relazione della Commissione di accesso del 2013, la quale riportava numerosi affidamenti diretti a suo favore.
Tale **modalità operativa si ripete nuovamente da parte della nuova amministrazione comunale** del 2021, guidata sempre da ...*omissis*....

Inoltre, anche la vicenda relativa alla rimozione dell'imbarcazione arenata sulla spiaggia di Badolato, di cui si esporrà in seguito, vede tra i potenziali esecutori dei lavori la ditta di ...*omissis*..., corroborando così la preferenza del Sindaco ...*omissis*... per l'impresa di cui si è detto.
Ed invero, tenuto conto del fatto che il Sindaco si possa ritenere eterodiretto, nelle sue determinazioni, dalla cosca GALLACE per il tramite di ...*omissis*... (per come risulta dalle evidenze investigative), i rapporti di parentela di ...*omissis*... assumono significativa pregnanza nella misura in cui vengono considerati unitamente agli iniziali accordi, che lo vedono come l'impresa di fiducia a cui il ...*omissis*... vuole affidare la attività di rimozione sopracitata.
Nonostante ...*omissis*... non si sia aggiudicato tali lavori, l'episodio appare particolarmente sintomatico dell'intenzione di voler comunque attribuire i lavori alla sua ditta, come di fatto invece avverrà in merito agli affidamenti diretti di seguito indicati.

Si riportano, in particolare, le **determine** rinvenute, relative al periodo 2021-2024, dell'Area Tecnica - Manutentiva che vedono come affidatario ...*omissis*...:

- Determina n. ...*omissis*... per l'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, dei lavori di pulizia spiaggia stagione balneare 2021;
- Determina n. ...*omissis*... inerente "Assunzione impegno di spesa per il servizio supplementare del taglio erba delle aree verdi comunali";
- Determina n. ...*omissis*... per l'affidamento dei lavori di "ripristino tratti di strada ...*omissis*... e pulizia straordinaria del Cimitero";



- Determina n. ...*omissis*... concernente il servizio di pulizia spiaggia per la stagione estiva 2022 e successiva determina n. ...*omissis*...attestante la regolare esecuzione e contestuale liquidazione;
- Determina n. ...*omissis*... relativa a "Lavori urgenti di rimozione materiale inerente sulla strada ...*omissis*... e successiva liquidazione con determina n. ...*omissis*...";
- Determina n. ...*omissis*... veniva disposto l'affidamento diretto per fornitura e posa in opera di piante e fiori ornamentali, sistemazione impianto idrico, tinteggiatura muretti, presso il cimitero comunale.

Giova rilevare che, **con riferimento al servizio di manutenzione del verde pubblico e al servizio di custodia, cura del verde e pulizia del cimitero comunale**, l'amministrazione ha proceduto come segue:

- a seguito di procedura di gara eseguita dalla Centrale Unica di Committenza, durante il mandato dell'ex sindaco ...*omissis*..., con determina n. ...*omissis*... si procedeva alla presa d'atto della determina n. ...*omissis*..., adottata dal Settore Sviluppo Territorio, di aggiudicazione definitiva del servizio anzidetto per il periodo 2021-2022 in favore di ...*omissis*... per un importo contrattuale di euro ...*omissis*... con approvazione del nuovo quadro di riaccertamento della spesa dell'importo complessivo di euro ...*omissis*...così ripartito: euro ...*omissis*...iva compresa per il verde pubblico e euro ...*omissis*...iva compresa per il cimitero comunale;
- con successiva determina n. ...*omissis*..., durante il mandato del Sindaco ...*omissis*..., viene prevista la proroga ed implementazione contrattuale nelle more dell'espletamento di nuova procedura di gara e comunque con scadenza al 30.9.2022 per un importo complessivo di euro ...*omissis*...iva inclusa al 22%;
- in seguito vengono affidati con determina n. ...*omissis*... interventi straordinari di pulizia del verde per un importo di euro ...*omissis*...oltre IVA al 10% quindi per un importo complessivo di euro ...*omissis*...;
- in data ...*omissis*..., con determina n. ...*omissis*..., vengono affidati interventi urgenti di pulizia straordinaria urgenti ed improcrastinabili per un importo di euro ...*omissis*...oltre IVA al 10% quindi per un importo complessivo di euro ...*omissis*..., liquidati come da delibera n. ...*omissis*...;
- con determina ...*omissis*..., si disponevano interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico per un costo stimato di euro...*omissis*...oltre IVA al 10% come per legge, per un importo complessivo di euro ...*omissis*...liquidato con delibera n. ...*omissis*...;
- con determina n. ...*omissis*...tramite MEPA interventi di manutenzione straordinaria, per un importo di euro ...*omissis*...oltre IVA al 10% quindi per un importo complessivo di euro ...*omissis*...;



- con determina n. ...*omissis*...vengono affidati, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023, interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico nel territorio comunale per un importo pari ad euro ...*omissis*...oltre IVA al 10% come per legge, per un importo complessivo di euro ...*omissis*...;
- con determina n. ...*omissis*...veniva disposto, con affidamento diretto, il servizio riguardante la manutenzione del verde, cigli stradali, marciapiedi comunali e aree a verde per gli anni 2024-2025 per euro ...*omissis*...con una spesa complessiva che ammonta ad euro ...*omissis*....

Sul punto, occorre evidenziare che la scelta dell'amministrazione comunale di avvalersi della modalità dell'affidamento diretto per i **servizi di manutenzione del verde e di pulizia del cimitero comunale** – in seguito alla scadenza a far data dal 19.5.2022 del relativo contratto – e non già di procedure selettive, si è rivelata particolarmente dispendiosa e non curante della grave situazione finanziaria del Comune.
È evidente come il ricorso a procedure selettive ben avrebbe potuto generare economie di scala.
Infatti, il costo sostenuto dal Comune per tali servizi, aggiudicati mediante procedura di gara, **in un anno** (dal 19.5.2021 al 19.5.2022), è stato pari ad euro ...*omissis*..., mentre quello sostenuto con plurimi affidamenti diretti, sempre alla medesima ditta ...*omissis*..., è stato significativamente superiore.
In particolare, per i servizi di manutenzione del verde e di pulizia del cimitero comunale affidati direttamente alla ditta ...*omissis*...:

- per circa quattro mesi (dal 19.5.2022 al 30.9.2022), i costi sono stati pari ad euro ...*omissis*... (determina n. ...*omissis*...).
  Comparando tale ultimo importo con il costo annuale, **con gara**, di euro ...*omissis*..., si evince che, a fronte di una spesa che per i circa quattro mesi in considerazione sarebbe dovuta essere pari ad euro ...*omissis*... (tenendo in considerazione l'importo sostenuto nell'anno precedente), si riscontra un **aumento di euro** ...*omissis*..., pari al **35% in più.**

Ancora, si è avuto modo di verificare che con determina n. ...*omissis*..., il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale ha affidato il servizio riguardante la manutenzione del verde, cigli stradali, marciapiedi comunali e aree a verde, per un importo di euro ...*omissis*...per un biennio, in via diretta alla ditta ...*omissis*...: benché tale procedura sia in linea con il D.lgs. n. 36/2023, mal si comprende la ragione per la quale, a differenza dell'analogo affidamento di cui si è esposto per gli anni 2021-2022, concretizzatosi a seguito di procedura ad evidenza pubblica, nel caso che ci occupa si sia scelto direttamente il solito ...*omissis*..., evitando a monte procedure comparative che avrebbero potuto restituire un importo economico più basso ed individuare, eventualmente, un altro contraente.

La scelta dell'amministrazione comunale di ricorrere agli affidamenti diretti, dunque, sembrerebbe essersi rivelata antieconomica, comportando un notevole aumento di spesa, ancora più gravoso e insostenibile, specialmente tenuto conto della situazione economica già deficitaria del Comune.



Acclarati i principali affidamenti diretti nei confronti della ditta *...omissis...*, si riscontra la violazione del principio di concorrenza nel settore della manutenzione del verde, essendovi un continuo e costante favoreggiamento della suddetta impresa, il cui titolare si ricorda essere nipote acquisito di *...omissis...*, referente di una delle principali cosche '*ndranghetiste* che esercita il potere criminale sul territorio di Badolato.
A ben vedere può asserirsi, a parere di chi scrive, che pur essendoci formalmente il rispetto della rotazione a partire dal 2023 con affidamenti di modico valore in favore anche di altre ditte, di fatto l'Amministrazione ha finito con il favorire la ditta *...omissis...* in particolare senza indire nuovi bandi, per il medesimo settore merceologico, con ciò violando il principio della concorrenza e, dal punto di vista sostanziale, anche il principio di rotazione degli affidamenti diretti ai sensi di quanto disposto, ratione temporis, dall'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e dall'art. 49, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

7.3 GLI INTERESSI E LE INGERENZE DELLA COSCA GALLACE PER LA RIMOZIONE DELL'IMBARCAZIONE ARENATA SULLA SPIAGGIA DI BADOLATO.

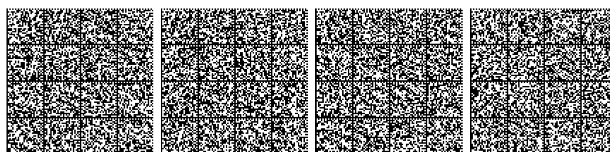
Nella tarda serata del 3.11.2021, giungeva sulla costa di Badolato un peschereccio con a bordo 122 migranti extracomunitari che, arenato a pochi metri dalla riva, veniva sottoposta a sequestro.
In data 25.1.2022, il Comune di Badolato richiedeva al Tribunale di Catanzaro la rimozione del natante, rappresentando i rischi conseguenziali di inquinamento in caso di permanenza dello stesso a ridosso della spiaggia.
Il 9.7.2022, il Sindaco *...omissis...* si confrontava con il Vicesindaco *...omissis...* in merito alla rimozione dell'imbarcazione sequestrata, facendo presente che l'importo preventivato per la rimozione ammontava a circa trentamila euro.
Dall'attività investigativa emergeva la disponibilità alla rimozione dell'imbarcazione da parte di *...omissis...* cl. *...omissis...*, inteso "*...omissis...*".
A fronte della comunicazione rivolta dal Sindaco al Responsabile dell'Area finanziaria, *...omissis...*, **di affidare i lavori proprio alla ditta di** *...omissis...*, il Responsabile comunale faceva presente che, sulla questione, si era già rapportato con *...omissis...*, figlio di *...omissis...*, il quale gli avrebbe rappresentato che i *...omissis...* avevano la **ruspa più grande della Calabria**.
Gli **iniziali accordi tra il Sindaco** *...omissis...* e *...omissis...*, inteso "*...omissis...*", in merito alla **rimozione dell'imbarcazione, non venivano apprezzati da** *...omissis...* il quale, **venuto a conoscenza di essere stato "scalzato"**, si muoveva immediatamente per **bloccare l'affidamento dei lavori al** *...omissis...*.
A seguito di un incontro tra *...omissis...* e *...omissis...*, nel corso del quale si discuteva dell'affidamento dei lavori di rimozione dell'imbarcazione, quest'ultimo contattava il Sindaco *...omissis...*, chiedendo di rinviare qualsiasi iniziativa in merito e di organizzarsi e raggiungere quanto prima Badolato per affrontare il problema della "barca".



Successivamente, in una conversazione intercettata tra ...*omissis*... e ...*omissis*..., il Vicesindaco faceva presente di aver sentito, in data 11.7.2021, ...*omissis*..., **fortemente alterato,** perché interessato personalmente alla rimozione dell'imbarcazione.
In quell'occasione ...*omissis*... **informava il Vicesindaco** della circostanza che in uno dei serbatoi del natante vi fossero ancora stivati circa 300 litri di carburante e che circa 600 litri erano stati già **oggetto di furto.**
L'intenzione di ...*omissis*... di aggiudicarsi i lavori di rimozione non risulta, poi, essersi concretizzata, in quanto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro disponeva la distruzione dell'imbarcazione.
Tale vicenda, secondo il criterio del "*più probabile che non*", apparirebbe, a parere di chi scrive, già di per sé **emblematica della permeabilità** dell'amministrazione ...*omissis*... al contesto criminale di cui si è detto, anche e solo per il fatto di consentire a persone formalmente estranee dal contesto politico dell'Ente di poter prendere attivamente e risolutivamente parte a trattative ed accordi con la compagine politica.

7.4 L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE.

Dal compendio probatorio dell'operazione "*Amaranto – Ostro*", oltre all'influenza mafiosa esercitata da ...*omissis*..., sono state riscontrate **ulteriori ingerenze da parte di esponenti della famiglia** ...*omissis*... sull'amministrazione comunale di Badolato.
In particolare, si annovera la vicenda relativa **all'assunzione a tempo indeterminato dell'agente di polizia municipale** ...*omissis*..., nata a ...*omissis*... il ...*omissis*..., rispetto alla quale ...*omissis*... ...*omissis*... detto "...*omissis*...", **fratello di** ...*omissis*..., **ha svolto un ruolo di intermediazione con il Sindaco** ...*omissis*....
Nello specifico, è emerso il chiaro interesse di ...*omissis*... ...*omissis*..., inteso "...*omissis*...", per l'assunzione di ...*omissis*..., figlia di ...*omissis*..., dipendente dal 2010 del Comune di Monasterace, incardinato nell'Area Vigilanza con la qualifica di ausiliario del traffico.
Il significativo interesse di ...*omissis*... è collegato al rapporto esistente con ...*omissis*..., suo **uomo di fiducia in seno al Comune di Monasterace,** come riconosciuto dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro.
La circostanza che ...*omissis*... sia uomo di fiducia di ...*omissis*... emerge significativamente dal **ruolo di intermediario** che svolge per risolvere una vicenda relativa al **sequestro di un impianto,** sito nel Comune di Monasterace, della ...*omissis*..., riconducibile, di fatto, ad ...*omissis*....
Infatti, come descritto dalla DDA di Catanzaro, nella richiesta di applicazione di misure cautelari, ...*omissis*..., **sfruttando la sua qualifica all'interno del Comune di Monasterace,** faceva da **intermediario tra** ...*omissis*... **ed il Comune di cui è dipendente,** con riferimento alla **regolarizzazione,** finalizzata alla **riapertura,** degli **impianti** della ...*omissis*...



Il sequestro avveniva nell'ambito delle operazioni condotte dai Carabinieri Forestali nel mese di maggio 2021, in occasione di un controllo in cui veniva contestata l'assenza di certificazione A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale), necessaria per gli scarichi versati durante l'attività produttiva degli *impianti* aziendali per la lavorazione di inerti.
...*omissis*..., inoltre, faceva da **intermediario** con riferimento alla trattazione della **pratica SUAP**, relativa alla **regolarizzazione commerciale dell'impianto** della ...*omissis*..., con ...*omissis*..., **sua cognata,** anche lei dipendente del Comune di Monasterace.
Proprio in ragione di tale rapporto, come emerge dalla richiesta di applicazione delle misure cautelari, nell'ottobre 2021, in prossimità della scadenza del contratto di lavoro, ...*omissis*... **interveniva attivamente per garantire l'assunzione a tempo indeterminato della figlia di** ...*omissis*... **presso il comune di Badolato, rassicurandolo** di aver interloquito con il Sindaco ...*omissis*... in merito alla vicenda.
L'intermediazione di ...*omissis*... ha avuto successivo **riscontro nell'assunzione a tempo indeterminato** di ...*omissis*..., con un **aumento delle ore lavorative** rispetto a quanto previsto dal precedente contratto di lavoro.
Quanto sopra esposto è verificabile mediante il raffronto dei tempi delle conversazioni intercettate con le date delle delibere.
Preliminarmente, occorre evidenziare che l'**assunzione a tempo determinato di** ...*omissis*... **presso il Comune di Badolato** è avvenuta nell'agosto 2021 durante il mandato del Sindaco ...*omissis*... (eletto nel giugno 2016), mentre la **trasformazione del contratto da tempo determinato ad indeterminato,** nonché l'**incremento delle ore lavorative da 18 a 30,** entrambi vantaggi oggetto dell'ingerenza mafiosa nell'attività amministrativa, si sono registrati durante il mandato del Sindaco ...*omissis*....
Dopo l'insediamento del Sindaco ...*omissis*..., dall'attività investigativa è emerso che, in data 22.10.2021, quest'ultimo chiedeva informazioni a ...*omissis*..., inteso "...*omissis*...", Responsabile dell'Area amministrativa-finanziaria, in ordine alla data di scadenza del contratto di ...*omissis*... e sulle successive determinazioni da adottare.
L'ingerenza di ...*omissis*... ...*omissis*... sulle decisioni del Sindaco ...*omissis*... si evince chiaramente da una conversazione intercettata, in data 31.10.2021, tra ...*omissis*... e ...*omissis*... in cui il secondo riceveva **rassicurazioni in merito alla posizione della figlia.**
Successivamente, in data 23.11.2021, il Comune di Badolato procedeva all'assunzione di ...*omissis*... con un **contratto a tempo indeterminato part-time al 50%** (18 ore settimanali), a partire dall'1.12.2021.
In data ...*omissis*..., con determina del Responsabile dell'Area amministrativa, si **incrementavano, a favore della** ...*omissis*..., **le ore settimanali** da 18 a 30
Dunque, nel giro di pochi mesi, ...*omissis*... transitava da un contratto a tempo determinato part-time per 18 ore ad un contratto a tempo indeterminato per 30 ore, **nonostante le problematiche finanziarie dell'Ente** rappresentate al Sindaco ...*omissis*... dal Responsabile dell'Area amministrativa.



A tal proposito si riscontra, dal compendio investigativo che ...*omissis*... evidenziava come il Sindaco continuava a sollecitare la richiesta di aumentare le ore dei vigili, mettendolo in difficoltà come si evince in sede di attività captativa in data 4.5.2022.
In tale circostanza, infatti, ...*omissis*... rappresentava a ...*omissis*... (consigliere con deleghe, tra l'altro, a Bilancio e Tributi) che in fase di redazione del bilancio di previsione, non sarebbe stato possibile inserire le reali spese previste per l'energia elettrica perché altrimenti non ci sarebbe stata neanche la copertura finanziaria per gli stipendi dei vigili urbani.
Tale vicenda rappresenta, pertanto, un'ulteriore conferma dell'infiltrazione mafiosa della famiglia ...*omissis*... sulle vicende amministrative del Comune di Badolato.

7.5 L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE COMUNALE OCCUPATO DALLA SUOCERA DI ...*OMISSIS*...

...*omissis*..., detto "...*omissis*...", fratello di ...*omissis*..., ha svolto un **ruolo decisivo rispetto ad un'altra vicenda che coinvolge il patrimonio immobiliare dell'Ente.**
Ci si riferisce alla compravendita di un immobile comunale, del tipo magazzino, **occupato** – come indicato dalla DDA di Catanzaro nella richiesta di applicazione di misura cautelare – **senza titolo dalla suocera di** ...*omissis*..., ...*omissis*..., nata a ...*omissis*... il ...*omissis*....
Nello specifico, ...*omissis*... **si interfacciava ripetutamente con il Responsabile dell'Area tecnica** del Comune di Badolato, ...*omissis*..., e con il **Vicesindaco** ...*omissis*..., per sollecitare la conclusione dell'affare.
Relativamente ai contatti tra ...*omissis*...e il Vicesindaco ...*omissis*... è emerso che veniva organizzato un **accesso all'immobile comunale** unitamente al Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Badolato. Con riferimento a tale accesso, significativamente, dall'attività captativa è stato rilevato, a conferma della centralità della figura di ...*omissis*... in tale vicenda, come proprio quest'ultimo avesse il **possesso delle chiavi dell'immobile.**
La capacità di condizionamento mafioso appare, altresì, evidente dalla particolare attenzione con cui il Vicesindaco tratta la vendita dell'immobile in favore della suocera di ...*omissis*..., tanto da **sollecitare quest'ultimo a consegnare,** il prima possibile, la **documentazione** propedeutica all'adozione della delibera di Giunta di alienazione del magazzino (conversazione del 3.5.2022 e delibera adottata in data ...*omissis*...).
Il **trattamento di favore riservato ad** ...*omissis*... si evince, ulteriormente, nel corso di una conversazione, intercettata in data 5.5.2022, tra il Vicesindaco ...*omissis*... e l'Assessore ...*omissis*..., in cui si commentava l'interesse a concludere con speditezza la compravendita, fornendo consigli utili a ...*omissis*..., nonché l'intenzione di applicare uno **sconto sulla transazione.**
Inoltre, si rappresenta che proprio ...*omissis*..., dietro consiglio del Vicesindaco, prende contatti con il Responsabile dell'Area tecnica per **concordare** le **modalità di redazione dell'istanza** di alienazione dell'immobile da presentare a nome della suocera.

Conseguentemente, a distanza di poco più di un mese, in data 24.6.2022, veniva **deliberata l'alienazione dell'immobile** a ...*omissis*..., seppur l'atto di compravendita veniva stipulato, in data



18.5.2023, in favore della figlia di quest'ultima, ...*omissis*..., nata a ...*omissis*... il ...*omissis*..., **moglie di** ...*omissis*....

Ulteriore circostanza indicativa del **ruolo** svolto da ...*omissis*... nella vicenda attiene alla **fase conclusiva** dell'operazione di acquisto dell'immobile.

In particolare, si evidenzia che, successivamente all'adozione della delibera di Giunta sopra citata, in data 4.7.2022, ...*omissis*... chiedeva al Vicesindaco ...*omissis*... come avrebbe dovuto effettuare il pagamento del corrispettivo di euro 4.300,00, ricevendo da quest'ultimo **rassicurazioni in ordine all'avvenuta adozione della delibera** e indicazioni di rivolgersi, in quanto a conoscenza dei dettagli dell'operazione, al **nipote** ...*omissis*... (Presidente del Consiglio comunale ed Assessore con delega in materia di bilancio).

Tale ultimo elemento assume rilevanza in considerazione della circostanza che ...*omissis*..., **pur non essendo componente della Giunta comunale che ha deliberato la vendita dell'immobile**, risulta essere a conoscenza dell'operazione **in favore di suo zio**, tanto che ...*omissis*..., come suggerito dal Vicesindaco ...*omissis*..., si sarebbe dovuto **confrontare direttamente con il nipote**, per come risulta dal provvedimento cautelare.

La compromissione dell'amministrazione comunale di Badolato, nella vicenda in esame, inoltre, si riscontra, significativamente, nel fatto che la suocera di ...*omissis*..., nonostante risultasse priva di un valido titolo legittimante l'occupazione dell'immobile, sia divenuta contraente, di fatto, privilegiata del Comune.

7.6 LA PROMESSA DI AFFIDAMENTI DI LAVORI PER I PARCHEGGI A ...*OMISSIS*....

La significativa influenza di ...*omissis*..., e quindi del clan GALLACE, sull'attività dell'amministrazione comunale emerge, altresì, dal **trattamento di favore riservato a suo cugino** ...*omissis*..., nato in ...*omissis*... il ...*omissis*... e candidato alla carica di consigliere comunale con la lista civetta "UNITI PER BADOLATO", in occasione delle elezioni dell'ottobre 2021.

...*omissis*... **avviava un'impresa individuale** nel mese di marzo 2022 con il pieno sostegno del Vicesindaco ...*omissis*..., il quale successivamente alla competizione elettorale, gli **prometteva** di intermediare per **l'assegnazione di lavori per conto del Comune.**

Ciò emerge significativamente dalla scansione temporale degli eventi che hanno portato ...*omissis*... all'avvio dell'attività d'impresa, nel marzo 2022, **non appena cinque mesi dopo l'insediamento della nuova amministrazione comunale.**

Un riscontro della promessa è emerso in data 21.3.2022 nel corso di un'intercettazione in cui ...*omissis*... faceva presente al Vicesindaco che l'indomani avrebbe iniziato a lavorare ed il ...*omissis*... lo rassicurava che, non appena avesse definito la situazione dei nuovi parcheggi, gli avrebbe conferito l'incarico per l'esecuzione degli stessi ("***adesso devo vedere per questi parcheggi... di definire... e poi ti do... ti do l'incarico per farli***").

La volontà del Vicesindaco ...*omissis*... di intermediare per favorire ...*omissis*... emergeva nel corso di un'intercettazione del 5.5.2022 con ...*omissis*..., nel corso della quale i due evidenziavano che il Sindaco ...*omissis*... avrebbe dovuto sostenere coloro che lo avevano appoggiato alle elezioni,



soprattutto ...*omissis*..., il quale si era **"sacrificato"** per loro **candidandosi senza prendere neanche un voto.**
Dalla disamina delle delibere adottate, pur non ravvisandosi affidamenti a favore di ...*omissis*..., si evince come si volesse effettivamente dare seguito alla promessa di realizzazione di parcheggi nel Comune di Badolato.
Ed invero, venivano adottate le seguenti delibere:

- delibera di Giunta n. ...*omissis*...con cui si è adottato un apposito atto di indirizzo per **istituire aree di parcheggio** nel centro di Badolato;
- delibera del Consiglio comunale n. ...*omissis*...rubricata "Acquisto di aree in titolarità privata al fine di **realizzare aree di parcheggio** nella zona circostante il centro capoluogo di Badolato".

Dunque, pur non concretizzandosi affidamenti diretti nei confronti di ...*omissis*..., si può osservare come la **promessa prospettata dal Vicesindaco** ...*omissis*... **abbia avuto un parziale seguito,** mediante l'adozione degli atti prodromici ad un successivo affidamento di lavori per la realizzazione di parcheggi.

8. <u>CONCLUSIONI.</u>

Le circostanze emerse dagli atti di indagine, unitamente alle verifiche effettuate, evidenziano come il Comune di Badolato sia da considerarsi una struttura amministrativa predisposta ed orientata, in concreto, ad una permeabilità da parte della criminalità organizzata.
Nel ripercorrere, seppure per grandi linee, gli argomenti trattati, si è preso atto dell'esistenza, nell'ambito delle casistiche sopra illustrate, di una attività caratterizzata dalla pressoché costante elusione dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità e correttezza cui, invece, deve sempre e necessariamente improntarsi una sana amministrazione della "cosa pubblica", nell'ambito di un contesto socio-economico caratterizzato da un forte tasso di mafiosità e di una compagine politica che è apparsa permeabile agli interessi economici delle cosche.
In tal senso ed in primo luogo si è avuto modo di verificare e di esporre dettagliatamente gli svariati rapporti di diretta parentela e/o contiguità di un numero considerevole di amministratori comunali, con soggetti inequivocabilmente appartenenti al mondo della criminalità organizzata di stampo mafioso del territorio del basso jonio catanzarese.
Dall'analisi dei singoli componenti del civico consesso emergono significativi elementi in ordine a connivenze, rapporti di parentela e frequentazione del Sindaco, del Vicesindaco, del Presidente del Consiglio comunale, di Assessori, anche esterni, e Consiglieri comunali eletti nella competizione elettorale del 2021, con personaggi intranei e/o contigui alla criminalità organizzata, alcuni di questi coinvolti, anche in passato, in indagini che hanno permesso di disarticolare le consorterie di *'ndrangheta* attive in quel territorio.
L'attività d'indagine relativa all'operazione "*Amaranto-Ostro*" ha restituito un quadro di compromissione dell'amministrazione comunale di Badolato, con particolare riferimento alla fase



pre-elettorale, di composizione degli organi di governo locale e della successiva attività di gestione dell'Ente.
Le accuse a carico degli amministratori si sostanziano nell'aver agevolato, a vario titolo, l'attività della cosca GALLACE, per il tramite dell'affiliato ...*omissis*....
La gravità del quadro indiziario ha portato all'emissione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del Sindaco, ...*omissis*..., del Vicesindaco, ...*omissis*..., del Presidente del Consiglio comunale, ...*omissis*..., dell'Assessore esterno, ...*omissis*... e dell'Assessore ...*omissis*....
...*omissis*... rappresenta la figura cardine e di collegamento tra la cosca e l'amministrazione comunale, in ragione dell'influenza esercitata, tra l'altro, nella fase di formazione di entrambe le liste e di scelta dei candidati, oltre che dei sottoscrittori.
Ulteriore elemento emblematico dell'influenza mafiosa nella fasc **pre-elettorale** attiene alla formazione di una lista civetta, al fine di scongiurare il mancato raggiungimento del *quorum*, con candidato a Sindaco colui che sarà poi nominato Vicesindaco.
Elementi significativi dell'infiltrazione mafiosa dell'amministrazione comunale di Badolato si rinvengono, poi, nella fase relativa alla **composizione della Giunta**, con particolare riferimento alla posizione dell'Assessore esterno ...*omissis*..., nonché di attribuzione degli incarichi al figlio di ...*omissis*..., ...*omissis*..., nominato Presidente del Consiglio comunale e delegato alla materia del bilancio, e di ...*omissis*..., nominato assessore in ottemperanza ad una promessa di ...*omissis*....
Rispetto all'influenza mafiosa esercitata nella gestione amministrativa dell'Ente, si registra l'assoggettamento di alcuni amministratori, vittime di minacce, tra cui il Sindaco ed il Vicesindaco, alla forza d'intimidazione di ...*omissis*..., espressione della cosca GALLACE.
Al di là di tale condizionamento, dall'attività d'indagine è emersa anche una condotta del Sindaco ...*omissis*... e del Vicesindaco ...*omissis*... volta a sfruttare a proprio vantaggio la capacità di ...*omissis*... di piegare le dinamiche democratiche agli interessi della cosca (indicativa, sul punto, è l'attività di formazione delle liste e di procacciamento dei voti).
In ordine, poi, alla concreta gestione dell'Ente, sono stati riscontrati numerosi episodi rilevatori dell'infiltrazione mafiosa del clan GALLACE.
Ci si riferisce, in particolare, al conferimento dei lavori di sistemazione del manto stradale di alcune strade comunali di Badolato alla ditta ...*omissis*..., su indicazione di ...*omissis*... ed ...*omissis*..., con successiva fornitura di mezzi d'opera e bitume da parte di aziende – di cui una, la ...*omissis*..., già destinataria di provvedimenti d'interdizione antimafia - di fatto gestite da ...*omissis*....
Ulteriore vicenda significativa del condizionamento mafioso è quella che ha condotto, nonostante le difficoltà finanziarie in cui versava l'Ente, alla stabilizzazione, nonché all'aumento delle ore lavorative, dell'Agente di Polizia Municipale ...*omissis*..., grazie all'intermediazione del fratello di ...*omissis*..., ...*omissis*....
Emblematica dell'infiltrazione è, altresì, la compravendita di un immobile comunale da parte di ...*omissis*..., suocera di ...*omissis*... (fratello di ...*omissis*...), a seguito di una trattativa agevolata, sia nella procedura amministrativa che nella determinazione del prezzo, per come già evidenziato, in ragione dell'intermediazione del Vicesindaco ...*omissis*....



Altro episodio sintomatico dell'infiltrazione mafiosa nell'attività dell'amministrazione comunale, seppur non concretizzatosi in un conferimento di lavori, è quello relativo ai lavori di rimozione di un'imbarcazione arenata sulla spiaggia di Badolato.
In tale occasione, è emersa, con chiarezza, la capacità di *...omissis...* di condizionare le scelte degli amministratori, inizialmente ricadute su *...omissis...*, in luogo della ditta, di fatto, a lui riconducibile. *...omissis...*, supportato dal figlio *...omissis...*, compresa l'entità economica dell'affare, si imponeva con violenza sul Sindaco e sul Vicesindaco per vedersi attribuiti i lavori di rimozione.
L'affare, poi, non si concretizzava a causa di un successivo intervento della Procura della Repubblica di Catanzaro, che disponeva direttamente la distruzione dell'imbarcazione.
In un contesto notoriamente interessato dall'ingerenza della criminalità organizzata, qual è quello di Badolato (già in passato interessato da un provvedimento di scioglimento per infiltrazioni mafiose) e del comprensorio del quale esso fa parte, la presenza di debolezze strutturali e la mancanza di una solida maglia di regole certe ed attuate con costanza, rende l'attività del sistema amministrativo più esposta a devianze e molto più permeabile ad infiltrazioni di realtà in qualche modo riconducibili alla criminalità organizzata.
Prova della debolezza degli amministratori comunali, a fronte del condizionamento mafioso, si rinviene nei numerosi affidamenti diretti in favore della ditta di *...omissis...*, nipote di *...omissis...*, alias "*...omissis...*", considerato vertice dell'omonima *'ndrina*, e condannato, per i delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso ed estorsione aggravata, alla pena della reclusione di anni 15 e mesi 8.
Come si è avuto modo di esporre nel corpo della presente relazione, in effetti, in più casi si è riscontrata la presenza di circostanze degne di attenzione, che hanno rivelato la presenza di rapporti tra soggetti (e le loro realtà economiche) vicini alle cosche della zona ed amministratori dell'Ente, il tutto, peraltro, nel contesto di procedure che hanno sollevato non poche perplessità.
Lo spaccato sin qui analizzato, dipinge il quadro di un Ente Locale che ha abbassato la soglia di difesa dalle ingerenze della criminalità organizzata proprio nei settori in cui maggiormente le cosche indirizzano i propri interessi, quello degli appalti e dei lavori pubblici.
In conseguenza degli effetti prodotti nella gestione comunale dai collegamenti evidenziati, la struttura politica e burocratica dell'ente risulta compromessa e inadeguata a garantire gli interessi della collettività.
Al riguardo si rammenta che "la giurisprudenza ha più volte affermato – a tale proposito – che lo scioglimento ex art 143 T.U.E.L. in virtù della natura non sanzionatoria che lo contraddistingue, è legittimo sia qualora sia riscontrato il coinvolgimento diretto degli organi di vertice politico-amministrativo sia anche, più semplicemente, per l'inadeguatezza dello stesso vertice politico-amministrativo a svolgere i propri compiti di vigilanza e di verifica nei confronti della burocrazia e dei gestori di pubblici servizi del Comune, che impongono l'esigenza di intervenire a apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per una effettiva e sostanziale cura e difesa dell'interesse pubblico dalla compromissione derivante da ingerenze estranee riconducibili all'influenza ed



all'ascendente esercitati da gruppi della criminalità organizzata" (TAR per il Lazio – Roma – Sez. I, Sentenza 5 febbraio 2019 n. 1433).

Ancora più in generale, va rilevato che l'inquinamento delle interferenze criminali non si verifica solo quando si determinano vincoli consapevoli di complicità, ma anche in casi di connivenza o contiguità quando essa coinvolga l'esercizio di un *munus publicum*, il che si rileva alquanto insidioso nella misura in cui il fenomeno si manifesta nelle forme atipiche dell'ingerenza e dell'assoggettamento o in legami e connessioni trasversali. È in tal modo che entrano nel procedimento situazioni intrinsecamente non riconducibili in addebiti personali ma tali da rendere ragionevole, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una permeabilità o di una soggezione degli amministratori all'influenza della criminalità organizzata.

Gli elementi raccolti, quantunque singolarmente presi potrebbero anche non essere significativi o determinanti, ma letti unitariamente, nell'ambito di una considerazione di insieme, permettono di cogliere, a parere di chi scrive, elementi concreti, univoci e certi della contaminazione mafiosa, corroborati dal ricorrere di relazioni e frequentazioni degli amministratori locali, che hanno avuto ripercussione nella gestione politico amministrativa del Comune di Badolato, inquinandone l'azione amministrativa.

Tali rilevanti criticità, ampiamente descritte in precedenza, a parere di chi scrive, costituiscono **elementi concreti, univoci e rilevanti** sui collegamenti diretti o indiretti, o su rapporti di condizionamento tra gli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare.

Tali elementi, per come dimostrato in alcuni paragrafi della presente relazione, hanno determinato un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli Organi elettivi ed amministrativi, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione comunale.

La concretezza dei suddetti elementi è intrinseca nei fatti riscontrati e di cui si è ampiamente dato conto nella presente relazione.

L'univocità è dimostrata dalla riscontrata sintomatologia di collegamenti, nonché di condizionamenti mafiosi, nell'ambito di specifiche attività amministrative.

La rilevanza è emersa dal peso dei provvedimenti adottati in conseguenza di attività viziate dai condizionamenti predetti.

Detti elementi configurano, a parere di chi scrive, sintomatologie gravemente indiziarie e costituenti i presupposti per l'applicazione della misura di rigore di cui all'art. 143 del T.U.E.L.: il coinvolgimento di amministratori e strutture dell'Ente locale, la compromissione ed interferenza con la criminalità organizzata, il ripetuto sviamento dell'attività dell'Ente dai fini istituzionali, riscontrati nelle verifiche effettuate, denotano un accertato livello di compromissione dell'Ente locale, condizionato dalla criminalità organizzata, ben al di sopra della soglia del "più probabile che non".

Livello di compromissione connotato, tra l'altro, da una metodica e costante influenza della criminalità organizzata che si ritiene abbia costruito, per come ampiamente evidenziato e sin dalla fase della presentazione delle liste e dell'acquisizione del consenso elettorale, una compagine politico gestionale ritagliata su misura che, eterodiretta, ha operato nell'interesse della criminalità



organizzata che, in alcuni casi, non solo ha condizionato, ma addirittura determinato le decisioni assunte dall'Ente Locale.

In data 26 marzo 2025, lo scrivente ha tenuto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, allargata alla partecipazione del Procuratore della Repubblica DDA di Catanzaro, nel corso della quale sono stati analiticamente illustrati, analizzati e condivisi gli elementi fattuali e le valutazioni indicate nella presente relazione.

In particolare, il Procuratore della Repubblica DDA di Catanzaro ha evidenziato che, nel caso di specie, più che di condizionamento della vita dell'Ente Locale da parte della criminalità organizzata, si è di fronte ad un'infiltrazione diretta della cosca GALLACE nella compagine politico-gestionale del Comune di Badolato, riferendo, altresì, della pervasività dell'infiltrazione, per il tramite di *...omissis...*, anche nel contesto economico di quel territorio, nell'ambito del quale è stato consentito operare unicamente alle ditte da quest'ultimo legittimate.

Il Procuratore della Repubblica ha altresì evidenziato, come, a fronte dell'istanza di riesame avverso il provvedimento cautelare avanzata dal Sindaco *...omissis...*, dal Presidente del Consiglio comunale *...omissis...*, dall'Assessore e Consigliere comunale *...omissis...*, dall'Assessore esterno *...omissis...*, unicamente per il Vicesindaco *...omissis...* è stata annullata e revocata la misura cautelare, mentre l'impianto accusatorio ha mantenuto i profili di gravità e rilevanza tali da confermare le misure adottate per tutti gli altri.

Considerata, quindi, la pregnanza degli elementi raccolti e condensati nella presente relazione, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con parere concorde del Procuratore della Repubblica DDA di Catanzaro, ha ritenuto sussistenti gli elementi idonei per proporre la misura di rigore dello scioglimento del Consiglio Comunale di Badolato, ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Prefetto
Castrese De Rosa

25A02973



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 1° aprile 2025.

Criteri e modalità per l'attuazione del contributo, sotto forma di credito di imposta, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108 relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, l'art. 52 che prevede, tra l'altro che, «Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato"»;

Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, e, in particolare, l'art. 6 del regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo e della pesca continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN e SIPA;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'«Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», e, in particolare, l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»;

Vista la legge 15 marzo 2024, n. 36 recante «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo» e, in particolare, l'art. 6, che *i)* al comma 1 concede un contributo, sotto forma di credito di imposta, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, pari all'80% delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 per un importo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario; *ii)* al successivo comma 2 prevede la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del suddetto contributo con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; *iii)* al comma 3, prevede un limite di spesa di due milioni di euro per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *b)*, e l'art. 3, in base al quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 concernente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.



n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. Prof. Maurizio Leo del titolo di Viceministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere ai sensi della legge n. 36 del 2024 innanzi citata a promuovere e sostenere l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e il rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;

Ritenuto di dover provvedere alla definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della concessione del contributo con particolare riguardo alla individuazione delle spese ammissibili al beneficio e alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al citato art. 6, comma 3:

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto reca le disposizioni applicative per l'attribuzione, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, del contributo, sotto forma di credito di imposta, previsto dall'art. 6 della legge 15 marzo 2024, n. 36, in favore dei soggetti di cui all'art. 2 in relazione alle spese sostenute nell'anno 2024 per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa previsto, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il credito di imposta concesso è pari all'80% delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo complessivo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 36 del 2024.

2. Il requisito dell'età anagrafica di cui al comma 1 deve essere posseduto al momento in cui le spese ammissibili si considerano sostenute ai sensi dell'art. 3, comma 2.

Art. 3.

Spese ammissibili al beneficio

1. Fermo restando il limite complessivo di cui all'art. 1, comma 2, sono ammissibili al beneficio le spese per la partecipazione a corsi di formazione effettivamente sostenute nel 2024, rientranti nelle seguenti categorie:

a) spese per l'acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell'azienda agricola;

b) spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di cui alla lettera *a)*, fino a un importo massimo del 50% dell'ammontare delle spese di cui all'art. 1, comma 2.

2. Le spese di cui al comma 1 si considerano effettivamente sostenute al momento del loro pagamento secondo le modalità di cui al successivo comma 3.

3. Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, le spese di cui al comma 1 devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta. È altresì richiesta l'esibizione di un attestato di frequenza del corso rilasciato dal soggetto erogante.

4. L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Art. 4.

Procedura di accesso

1. Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, a partire dalla data da individuarsi con il provvedimento di cui al comma 2 ed entro il trentesimo giorno successivo a tale data, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto, le modalità di trasmissione e la data, che non può essere fissata oltre trenta giorni dall'emanazione del provvedimento, a partire dalla quale è effettuata la comunicazione.

3. Nello stesso periodo di cui al comma 1, i soggetti beneficiari possono, con le stesse modalità di cui al comma 2:

a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

4. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, comma 1, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta, richiesto comunicato ai sensi del comma 1, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 1. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.



Art. 5.

Adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato

1. La registrazione del regime di aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e nei registri SIAN e SIPA è effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *q)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115 dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. L'Agenzia delle entrate provvede alla registrazione degli aiuti individuali, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e nei registri SIAN e SIPA ai sensi dell'art. 10, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115.

3. Il sostegno è da intendersi erogabile ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1408/2013 e n. 2831/2023 relativi ai contributi in regime «*de minimis*» nel settore agricolo e in quello generale.

Art. 6.

Modalità di fruizione

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 4, comma 4, e, comunque, non prima della data di conclusione del corso di formazione.

2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo fruibile, determinato ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è presentata la comunicazione di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

4. Ai sensi dall'art. 6, comma 1, della legge n. 36 del 2024, il credito d'imposta può essere usufruito entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.

5. Il soggetto beneficiario decade dal credito d'imposta in caso di accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

Art. 7.

Cumulabilità

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purché riguardino costi diversi da quelli ammessi ai sensi dell'art. 3;

b) con altri aiuti di Stato, in relazione alle stesse tipologie di costi ammesse ai sensi dell'art. 3, unicamente in assenza di doppio finanziamento e se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto oggetto del presente decreto.

Art. 8.

Controlli

1. Ai fini delle attività di controllo in relazione alle spese sostenute, l'amministrazione finanziaria applica gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il credito d'imposta sia in tutto o in parte indebitamente utilizzato, sono irrogate le sanzioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicati gli interessi dovuti ai sensi delle norme vigenti. Per il recupero del credito d'imposta indebito l'Agenzia delle entrate provvede con atto di recupero di cui all'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Qualora nell'ambito delle attività di controllo svolte dall'amministrazione finanziaria si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche spese, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste assicura, per gli ambiti di competenza, il supporto necessario all'amministrazione finanziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.

Disposizione finale

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto sono versate sulla contabilità speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero dell'economia e delle finanze.

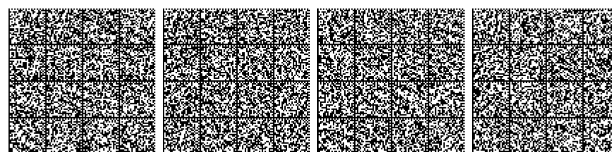
Roma, 1° aprile 2025

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
LOLLOBRIGIDA

Il Viceministro dell'economia e delle finanze
LEO

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 698

25A03027



DECRETO 10 aprile 2025.

Approvazione *Standard Value* per l'uva da vino applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità e integrazione del decreto 11 marzo 2025, n.110725. Annualità 2025.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2024) 8662 dell'11 dicembre 2024, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021 inerenti alla gestione del rischio;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» ed in particolare l'art. 127, comma 3, ai sensi del quale i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sulla base di rilevazioni effettuate annualmente dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il Capo III che istituisce il Sistema di gestione del rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana il 12 marzo 2015, n. 59;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana il 6 dicembre 2023, n. 285 e recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 29 gennaio 2025, n. 38839 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025 al n. 193;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 febbraio 2025, n. 78382 con il quale è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2025, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 2025;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 11 marzo 2025, n. 110725 recante approvazione di un primo elenco di *standard value* per le produzioni vegetali, diverse dall'uva da vino, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità. Annualità 2025, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2025 al n. 311;

Visto il decreto direttoriale 31 marzo 2025, n. 147136 recante il differimento dei termini di sottoscrizione delle polizze per le colture a ciclo autunno primaverile per la campagna 2025 e la modifica degli allegati 1, 3 e 4 al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2025, in corso di registrazione;

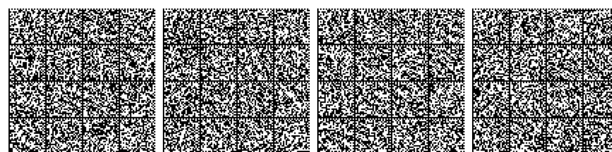
Visto il decreto direttoriale 11 aprile 2024, n. 168463 con il quale è stata definita la procedura di controllo degli *standard value*;

Vista la comunicazione del 17 marzo 2025, assunta al protocollo n. 123730 del 18 marzo 2025, con la quale ISMEA ha trasmesso un secondo elenco di *standard value* 2025 relativi all'uva da vino, calcolati conformemente alle procedure di cui al PSP 2023-2027 e all'allegato 4 del PGRA 2025;

Vista la comunicazione del 18 marzo 2025, assunta al protocollo n. 124167 di pari data, con la quale ISMEA fornisce le informazioni e gli elementi a supporto delle elaborazioni su un campione di *standard value*, come previsto dal decreto 11 aprile 2024;

Preso atto dell'esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del decreto 11 aprile 2024, reso in data 18 marzo 2025;

Vista la comunicazione del 1° aprile 2025, assunta al protocollo n. 151807 del 2 aprile 2025, con la quale ISMEA ha trasmesso le tabelle di raccordo tra codice prodotto e gruppo di riferimento per le uve da vino, comprensiva delle uve comuni, varietali e a denominazione di



origine di cui alla comunicazione del 17 marzo 2025 e le tabelle di raccordo aggiornate ai sensi del decreto 31 marzo 2025, n. 147136 tra matrice del fascicolo aziendale e codici prodotti e tra ID varietà e gruppo di riferimento per gli *standard value* approvati con decreto 11 marzo 2025, n. 110725;

Ritenuto opportuno approvare gli *standard value* per l'uva da vino trasmessi da ISMEA, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura offerta dai Fondi di mutualità;

Considerato che, ai sensi dell'allegato 4 al decreto 19 febbraio 2025, n. 78382, la decurtazione del 20% agli *standard value* non si applica ai fini del calcolo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile dei Fondi di mutualità reddito di cui al Capo IV del medesimo provvedimento;

Ritenuto altresì opportuno procedere all'integrazione dell'allegato 1 al decreto 11 marzo 2025, n. 110725 esplicitando le specifiche della matrice prodotti di cui al fascicolo aziendale associate a ciascuno *standard value* ai sensi del decreto 31 marzo 2025, n. 147136, nonché approvare le relative tabelle di corrispondenza tra codici prodotto e gruppo di appartenenza e tra ID varietà e gruppo di appartenenza;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione secondo elenco standard value per le produzioni vegetali - Anno 2025

1. Sono approvati gli *standard value* riportati negli allegati 1 e 2 e relativi, rispettivamente, all'uva da vino DOP e IGP e all'uva da vino comune e varietale, utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità - anno 2025.

2. I coefficienti di maggiorazione per le produzioni biologiche, da applicare agli *standard value* di cui al comma 1, sono riportati nell'allegato 3 al presente decreto.

3. La tabella di corrispondenza tra codici prodotto afferenti agli *standard value* di cui al comma 1 ed il relativo gruppo di appartenenza è riportata nell'allegato 4 al presente decreto.

4. Le tabelle di corrispondenza tra ID varietà afferenti agli *standard value* relativi all'uva da vino DOP e IGP di cui all'allegato 1 e a quelli relativi all'uva da vino comune e varietale di cui all'allegato 2 ed il relativo gruppo di appartenenza sono riportate, rispettivamente, negli allegati 5 e 6 al presente decreto.

5. La decurtazione del 20% applicata agli *standard value* di cui al comma 1 non si applica ai fini del calcolo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile di cui all'art. 18, comma 2 del decreto 19 febbraio 2025, n. 78382.

Art. 2.

Integrazione dell'allegato 1 al decreto 11 marzo 2025, n. 110725

1. L'allegato 1 al decreto 11 marzo 2025, n. 110725 è integrato con le specifiche della matrice prodotti di cui al fascicolo aziendale, come indicato all'allegato 7 al presente decreto.

2. Le tabelle di corrispondenza tra codici prodotto afferenti agli *standard value* approvati con decreto 11 marzo 2025 e relativo gruppo di appartenenza e tra ID varietà e gruppo di appartenenza sono riportate rispettivamente negli allegati 8 e 9 al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 725

AVVERTENZA:

Il testo completo del provvedimento è disponibile accedendo al sito internet del Ministero tramite il seguente link: https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23011

25A03000

DECRETO 10 aprile 2025.

Approvazione degli *Standard Value* per le produzioni zootecniche applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato, nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità e individuazione dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato. Annualità 2025.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della *PAC)* e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo



agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visti gli orientamenti della Commissione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022/C 485/01 del 21 dicembre 2022 ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2024) 8662 dell'11 dicembre 2024, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla gestione del rischio;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)» ed in particolare l'art. 127, comma 3, ai sensi del quale i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sulla base di rilevazioni effettuate annualmente dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il Capo III che istituisce il Sistema di gestione del rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 12 marzo 2015, n. 59;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 6 dicembre 2023, n. 285 e recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n. 38839 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025 al n. 193;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2024, n. 287214 recante, tra l'altro, l'individuazione dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato per l'annualità 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 184 del 7 agosto 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 febbraio 2025, n. 78382 con il quale è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 70 del 25 marzo 2025;

Visto il decreto direttoriale 31 marzo 2025, n. 147136 recante, tra l'altro, la modifica all'allegato 4 al decreto 19 febbraio 2025, n. 78382 con la quale è stato disposto che agli *Standard Value* per le produzioni zootecniche non si applica la decurtazione del 20%, in corso di registrazione;

Visto il decreto direttoriale 11 aprile 2024, n. 168463 con il quale è stata definita la procedura di controllo degli *Standard Value*;

Vista la comunicazione del 18 marzo 2025, assunta al protocollo n. 125566 di pari data, con la quale ISMEA ha trasmesso gli *Standard Value* 2025 per le produzioni zootecniche, calcolati conformemente alle procedure di cui al PSP 2023-2027 e al PGRA 2025;

Vista la comunicazione del 19 marzo 2025, assunta al protocollo n. 129229 del 20 marzo 2025, con la quale ISMEA fornisce le informazioni e gli elementi a supporto delle elaborazioni su un campione di *Standard Value*, come previsto dal decreto 11 aprile 2024;

Preso atto dell'esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del decreto 11 aprile 2024, reso in data 20 marzo 2025;

Vista la nota ministeriale del 18 febbraio 2025, n. 74078 con la quale è stata trasmessa alle regioni e province autonome la proposta di confermare per l'anno 2025 i costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato adottati con il decreto ministeriale 27 giugno 2024, n. 287214;

Considerata la richiesta pervenuta dalla Regione Veneto in data 27 febbraio 2025, assunta al protocollo n. 92352 di pari data, con la quale viene richiesto l'aggiornamento dei costi unitari massimi di ripristino di alcune strutture aziendali sulla base dei prezzi adottati sul territorio regionale, per iniziative attivate per altre finalità;



Ritenuto opportuno ammettere un lieve incremento di taluni costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali per l'anno 2025;

Vista la comunicazione del 19 febbraio 2025, assunta al protocollo del 7 marzo 2025, n. 106311 e la nota del 27 febbraio 2025, assunta al protocollo n. 93337 di pari data, con le quali rispettivamente Dusty Rendering S.r.l. e ILSAP S.r.l. richiedono l'individuazione dei prezzi massimi per il trasporto e lo smaltimento delle carcasse suine per la Regione Sardegna;

Viste le comunicazioni di Dusty Rendering S.r.l. e Coordifesa del 19 febbraio 2025, assunte al protocollo n. 77340 di pari data, di conferma per il 2025 dei prezzi massimi di smaltimento delle carcasse relativi all'annualità 2024 e dei prezzi unitari massimi proposti da Generali in merito allo smaltimento delle carcasse suine nella regione Sardegna, trasmessi ufficialmente con comunicazione del 6 marzo 2025, assunta al protocollo del 7 marzo 2025, n. 106278;

Vista la comunicazione di Generali del 26 febbraio 2025, assunta al protocollo del 13 marzo 2025, n. 116751 con la quale viene richiesto di individuare i prezzi massimi relativi allo smaltimento delle carcasse bovine per il solo Comune di Livigno;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare gli *Standard Value* per le produzioni zootecniche, nonché i costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali per l'anno 2025;

Ritenuto altresì di confermare, per l'anno 2025, gli importi massimi per lo smaltimento delle carcasse animali individuati con decreto 27 giugno 2024, n. 287214, ivi compresa la maggiorazione montana per le specie bovini, bufalini, ovicaprini, equidi e camelidi - categoria 1 - ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, nonché di approvare, in aggiunta, l'importo massimo per lo smaltimento delle carcasse della specie suina per la regione Sardegna e della specie bovina per il solo Comune di Livigno;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli Standard Value per le produzioni zootecniche – Anno 2025

1. Sono approvati gli *Standard Value* riportati nell'allegato 1 al presente decreto, relativi alle produzioni zootecniche, utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei fondi di mutualità - anno 2025.

Art. 2.

Individuazione dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali - anno 2025

1. I costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali, utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2025, sono riportati nell'allegato 2 al presente decreto.

2. I costi unitari massimi di smaltimento delle carcasse animali, utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2025, sono riportati nell'allegato 3 al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 724

25A03001

DECRETO 15 maggio 2025.

Riconoscimento della «Organizzazione di produttori della pesca di mitili della laguna e del litorale Veneto soc. coop.» con sigla «O.P. Mitili Veneto soc. coop.», in Chioggia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 4, comma 3;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020, relativo al regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole



alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 17 giugno 2020;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022 e convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, emanata con decreto ministeriale 38839 del 29 gennaio 2025 registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in data 31 gennaio 2025 al n. 100 e registrata dalla Corte dei conti al n. 193 del 16 febbraio 2025;

Vista la direttiva generale del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall'UCB in pari data al n. 195, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025»;

Vista la direttiva direttoriale n. 131831 del 21 marzo 2025 recante «Disposizioni per assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione per il 2025 e per assegnare le risorse agli uffici dirigenziali non generali», registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in data 26 marzo 2025 al n. 256;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023, registrato dall'UCB al n. 92 in data 16 marzo 2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 in data 13 aprile 2023, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale n. 7110 del 25 luglio 2018, con cui è stato designato in qualità di Autorità di gestione del Programma operativo FEAMP 2014/2020 il direttore *pro tempore* della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale n. 667224 del 30 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei conti al n. 205 del 16 febbraio 2023, con il quale sono state designate le Autorità di gestione, contabile e di *audit* del Programma FEAMPA ITALIA 2021-2027 e con cui, nello specifico, l'Autorità di gestione è stata individuata, a livello nazionale, nella Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto direttoriale n. 19541 del 16 gennaio 2023 che approva l'organigramma FEAMP, così come integrato con l'ordine di servizio prot. n. 0181520 del 28 marzo 2023;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visti in particolare gli articoli 6, 7 e 14, relativi alla costituzione ed al riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;

Vista l'istanza trasmessa a mezzo PEC in data 18 marzo 2025 e acquisita in pari data al prot. n. 0124667 con cui la società denominata «Organizzazione di Produttori della pesca di mitili della laguna e del litorale Veneto soc. coop» con sigla «O.P. Mitili Veneto soc. coop.», con sede a Chioggia, via G. da Verrazzano n. 89 - 30015 (C.F./P. IVA 03480820277) ha richiesto il riconoscimento come Organizzazione di Produttori del settore dell'acquacoltura ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1379/2013 e 1419/2013, per la zona GSA 17 (Mar Adriatico settentrionale e centrale) e per la seguente specie di allevamento: cozza o mitilo (*Mytilus galloprovincialis*);

Vista la richiesta di integrazioni documentali, prot. n. 0137072 del 25 marzo 2025 in merito, tra l'altro, all'acquisizione dell'elenco aggiornato dei soci e delle imbarcazioni aderenti alla società, oltreché delle tabelle relative ai volumi e valori del pescato della specie oggetto di riconoscimento nell'arco dell'ultimo triennio 2022-2024;

Vista la documentazione integrativa inoltrata con nota prot. n. 0157784 del 7 aprile 2025;

Considerato che la suddetta società cooperativa, con C.F. 03480820277, risulta essere stata regolarmente costituita, con atto notarile, in data 15 settembre 2003, repertorio n. 83.818, raccolta n. 18.007, registrazione n. 1070, serie 1E, del 18 settembre 2003, innanzi al notaio Nicolò Noto, iscritto nel ruolo del Distretto notarile di Venezia, con studio in Chioggia, viale Veneto n. 10 - Sottomarina;

Visti gli atti da cui risulta che la suddetta Organizzazione persegue gli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 1380/2013 in base a quanto previsto dell'art. 7, par. 2 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e corrisponde, altresì, ai requisiti per il riconoscimento fissati dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013;

Vista la nota inoltrata da questa amministrazione alla Regione Veneto, prot. n. 0160907 del 4 aprile 2025, e



concernente la richiesta di verifica dei requisiti in merito alla rappresentatività, e come previsto ai sensi dell'art. 14 par. 1, punto *b)* del regolamento (UE) n. 1379/2013 secondo cui le organizzazioni di produttori possono essere riconosciute qualora svolgano un'attività economica sufficiente sul territorio dello Stato membro interessato o su parte di esso, in particolare per quanto riguarda il numero di aderenti o il volume di produzione commercializzabile;

Considerato che, con nota prot. n. 0209532 del 13 maggio 2025, la Regione Veneto ha confermato i dati dichiarati dalla società e la rappresentatività, in termini percentuali, del prodotto della specie oggetto di riconoscimento rispetto al totale della produzione regionale di riferimento;

Decreta:

Articolo unico

È riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, art. 14 e del regolamento (UE) n. 1419/2013, nonché a tutti gli effetti eventuali e conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori del settore dell'acquacoltura denominata «Organizzazione di produttori della pesca di mitili della laguna e del litorale Veneto soc. coop» con sigla «O.P. Mitili Veneto soc. coop.», con sede a Chioggia, via G. da Verrazzano n. 89 (C.F./P. IVA 03480820277), per la specie di allevamento: cozza o mitilo (*Mytilus galloprovincialis*).

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2025

Il direttore generale: ABATE

25A03029

DECRETO 16 maggio 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per le DOP «Bitto» e «Valtellina Casera».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei



consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose.

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Bitto»;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»;

Visto il decreto ministeriale del 18 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 29 agosto 2006, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per le DOP «Bitto» e «Valtellina Casera»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi stagionati» individuata all'art. 4, lettera *a)*, del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle informazioni forniti dal consorzio a mezzo Pec il 17 marzo 2025 (prot. Masaf n. 122050/2025) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo - CSQA Certificazioni S.r.l. - a mezzo Pec il 30 aprile 2025 (prot. Masaf n. 192497/2025), autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle denominazioni di origine protetta «Bitto» e «Valtellina Casera»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al



dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per le DOP «Bitto» e «Valtellina Casera»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 18 agosto 2006, al Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto, con sede legale in Sondrio, via Bormio n. 26, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per le DOP «Bitto» e «Valtellina Casera».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 18 agosto 2006 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni, e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 16 maggio 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A03047

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 aprile 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «TI4PEC» nell'ambito del programma Eurostars 3 2023 COD 05. (Decreto n. 4621/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che



prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art 18 decreto mnisteriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative« per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del de-



creto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto Ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *Partnership europea innovative SMEs* «*Eurostars 3 CoD 05 Call 2023*» con scadenza il 14 settembre 2023, e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per la Call, di cui trattasi, è stato emanato l'avviso integrativo n. 8923 del 4 luglio 2023, successivamente integrato con l'allegato prot. MUR n. 15055 in data 20 novembre 2023;

Visto che il MUR ha aderito al bando internazionale «*Eurostars 3 CoD 05 Call 2023*» con un budget complessivo pari a euro 3.250.000,00, come da lettera di impegno n. 3876 del 15 marzo 2023 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 23 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la fase finale del gruppo ad alto livello della *partnership Innovative SMEs* nel *meeting* in data 30 novembre 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*TI-4PEC - Advancing Pediatric Emergency Care through Privacy Preserving Federated Analytics*», avente come obiettivo quello di implementare una piattaforma digitale integrata che consenta di analizzare i dati clinici routinari provenienti dalla cartella informatica dei Pronto soccorso pediatrici, garantendone la massima protezione dei dati personali nel rispetto del GDPR e con un costo complessivo pari a euro 626.500,00;

Vista la presa d'atto MUR prot. n. 16515 in data 18 dicembre 2023, e la successiva integrazione prot. MUR n. 16992, in data 27 dicembre 2023, con le quali si comunicano gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della *Partnership europea Innovative SMEs* «*Eurostars 3 CoD 05 Call 2023*», indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Visto il decreto Ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024 reg Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di Progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di Iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1 comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 117 del 10 febbraiao 2025, con cui si è provveduto all'»Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 164 del 3 marzo 2025 reg. UCB del 3 marzo



2025, n. 75, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più Centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il d.d. n. 3298 del 13 marzo 2025 reg. UCB n. 56, in data 19 marzo 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 2.637.277,71 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «TI4PEC» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Padova;

DataRiver S.r.l.;

Vista la procura notarile rep. n. 16650 in data 13 febbraio 2024, a firma del dott. avv. Chiara Malaguti notaio in Modena, con la quale il dott. Orsini Mirko in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e pertanto in rappresentanza della società Datariver S.r.l. delega la prof.ssa Mapelli direttrice *pro tempore* dell'Università degli studi di Padova, in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «TI4PEC»;

Ritenuto di ammettere alle agevolazioni previste il progetto «TI4PEC» per un contributo complessivo pari ad euro 284.537,50;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «TI4PEC» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2024 la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 284.537,50 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sul cap. 7345, polizia giudiziaria 01 giustificativo n. 194, clausola 1 e 2, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, di cui al d.d. di impegno n. 3298 del 13 marzo 2025 reg. UCB n. 56, in data 19 marzo 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso. Nel caso di soggetti privati, la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì,



alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al Soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 815

———

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A03024

DECRETO 2 aprile 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «STMDROTOOLS» nell'ambito del programma Eurostars 3 2023 COD 05. (Decreto n. 4620/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE



2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130 ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014, recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017 e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura *Deggendorf*;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18, del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016 ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018, con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamen-



to concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020), di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593», che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004, che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021, con il n. 3142 e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021, con il n. 3143 e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *partnership* europea innovative SMEs «*Eurostars* 3 CoD 05 *Call* 2023» con scadenza il 14 settembre 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per la *Call*, di cui trattasi, è stato emanato l'avviso integrativo n. 8923 del 4 luglio 2023, successivamente integrato con l'allegato prot. MUR n. 15055 in data 20 novembre 2023;

Visto che il MUR ha aderito al bando internazionale «*Eurostars* 3 CoD 05 *Call* 2023» con un *budget* complessivo pari a euro 3.250.000,00, come da lettera di impegno n. 3876 del 15 marzo 2023 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la fase finale del gruppo ad alto livello della *partnership Innovative* SMEs nel *meeting* in data 30 novembre 2023, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «STMDROTOOLS - *Self-Tuning Mass Damper for rotary tools*», avente come obiettivo quello di ridurre le vibrazioni indesiderate durante la lavorazione. Il progetto fornisce una nuova gamma di strumenti ad alta precisione, integrati con la tecnologia RSTMD (*Rotational-Self-Tuning-Mass-Damper*), in grado di aumentare la produttività nelle operazioni di fresatura/alesatura CNC. La tecnologia RSTMD consente agli strumenti di auto-regolare la capacità di smorzamento, in base al livello di vibrazione e di mantenere un'elevata efficienza di smorzamento e con un costo complessivo pari a euro 704.300,00;

Vista la presa d'atto MUR prot. n. 16515 in data 18 dicembre 2023, e la successiva integrazione prot. MUR n. 16992, in data 27 dicembre 2023, con le quali si comunicano gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della *partnership* europea *Innovative* SMEs «*Eurostars* 3 CoD 05 *Call* 2023», indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550, di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;



Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027» ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 117 del 10 febbraio 2025, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 164 del 3 marzo 2025, reg. UCB del 3 marzo 2025, n. 75, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il d.d. n. 3298 del 13 marzo 2025, reg. UCB n. 56, in data 19 marzo 2025, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 2.637.277,71 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «STMDROTOOLS» figura il seguente proponente italiano:

Gaspari Utensili S.r.l.;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «STMDROTOOLS»;

Ritenuto di ammettere alle agevolazioni previste il progetto «STMDROTOOLS» per un contributo complessivo pari ad euro 291.150,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «STMDROTOOLS» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 26 aprile 2024 la sua durata è di ventiquattro mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 291.150,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sul cap. 7345, P.G. 01, giustificativo n. 194, clausola 1 e 2, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, di cui al d.d. di impegno n. 3298 del 13 marzo 2025, reg. UCB n. 56, in data 19 marzo 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate



in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso. Nel caso di soggetti privati, la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 817

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A03025

DECRETO 2 aprile 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «SCRATCH» nell'ambito del programma Eurostars 3 2023 COD 05. (Decreto n. 4618/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014, recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»(*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* - n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale



- n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *partnership* europea *Innovative* SMEs «Eurostars 3 CoD 05 *Call* 2023» con scadenza il 14 settembre 2023, e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per la *Call*, di cui trattasi, è stato emanato l'avviso integrativo n. 8923 del 4 luglio 2023, successivamente integrato con l'allegato prot. MUR n. 15055 in data 20 novembre 2023;

Visto che il MUR ha aderito al bando internazionale «Eurostars 3 CoD 05 *Call* 2023» con un *budget* complessivo pari a euro 3.250.000,00, come da lettera di impegno n. 3876 del 15 marzo 2023 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la fase finale del gruppo ad alto livello della *partnership Innovative* SMEs nel *meeting* in data 30 novembre 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «SCRATCH - *Single Cell* mRNA *Analysis* (SCA) *for Tumor CHaracterisation*», avente come obiettivo sviluppare un innovativo *kit* diagnostico per il sequenziamento dell'RNA da singola cellula, caratterizzato da una rapida, economica e precisa identificazione di mRNA per la caratterizzazione dei tumori. Il *kit* sarà messo a punto utilizzando un fissativo non cancerogeno sviluppato da Addax Biosciences per garantire elevata conservazione dell'RNA e validato clinicamente in uno studio sui fattori predittivi di risposta al trattamento del tumore al polmone presso l'IEO. Il progetto avrà un costo complessivo pari a euro 598.000,00;

Vista la presa d'atto MUR prot. n. 16515 in data 18 dicembre 2023, e la successiva integrazione prot. MUR n. 16992, in data 27 dicembre 2023, con le quali si comunicano gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della *partnership* europea



Innovative SMEs «Eurostars 3 CoD 05 *Call* 2023», indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024 reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 117 del 10 febbraio 2025, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 164 del 3 marzo 2025 reg. UCB del 3 marzo 2025, n. 75, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il d.d. n. 3298 del 13 marzo 2025 reg. UCB n. 56, in data 19 marzo 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 2.637.277,71 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «SCRATCH» figurano i seguenti proponenti italiani:

Addax Biosciences;

IEO Istituto europeo di oncologia;

Vista la procura notarile rep. n. 68.757 in data 26 marzo 2024, a firma della dott.ssa Monica Zara notaio in Milano, con la quale il dott. Mauro Melis in qualità di legale rappresentante della società Istituto europeo di oncologia S.r.l. delega Addax Biosciences, in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «SCRATCH»;

Ritenuto di ammettere alle agevolazioni previste il progetto «SCRATCH» per un contributo complessivo pari ad euro 299.000,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «SCRATCH» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° gennaio 2024 la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.



Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 299.000,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sul cap. 7345, P.G. 01 giustificativo n. 194, clausola 1 e 2, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, di cui al DD di impegno n. 3298 del 13 marzo 2025 reg. UCB n. 56, in data 19 marzo 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso. Nel caso di soggetti privati, la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 807



AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:

https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A03026

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 aprile 2025.

Contenuti e modalità di erogazione dei programmi formativi degli operatori e dei proprietari o detentori di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 «normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l'art. 13, paragrafo 2, che obbliga gli Stati membri ad incoraggiare operatori e professionisti degli animali ad acquisire, mantenere e sviluppare le opportune conoscenze in materia di sanità animale di cui all'art. 11 del medesimo regolamento, mediante programmi *ad hoc* o tramite l'istruzione formale;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, recante «Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *n)*, *o)*, *p)* e *q)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53»;

Visto in particolare, l'art. 9 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, che prevede che con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i centri di referenza nazionale nonché le società scientifiche competenti di cui al decreto di attuazione dell'art. 5, commi 1 e 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24, sono definite con apposito manuale operativo le modalità di formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici ed esotici e che le Autorità locali competenti provvedono affinché gli operatori ricevano idonea formazione e istruzioni anche attraverso l'organizzazione di idonee attività formative la cui partecipazione è posta a carico degli operatori stessi;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 ottobre 2022 concernente «Individuazione degli animali di specie selvatiche ed esotiche prelevate dal loro ambiente naturale come animali da compagnia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 ottobre 2022, n. 252;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *g)*, *h)*, *i)* e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023 adottato in attuazione dell'art. 23, comma 1 del citato decreto legislativo n. 134 del 2022 concernente il Manuale operativo che contiene le procedure per la gestione del sistema di identificazione e registrazione (sistema I*&R)* degli stabilimenti, degli operatori e degli animali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 16 maggio 2023, n. 113;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, emanato in attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)*, *l) n)*, *o)* e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53, per raccordare ed adeguare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, al regolamento (UE) 2016/429;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 settembre 2023, concernente definizione delle modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, adottato in attuazione dell'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 e dell'art. 24, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale l'on. Marcello Gemmato è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 2022, n. 263;

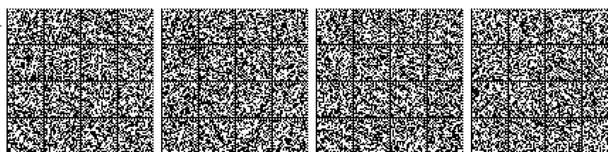
Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023 concernente le deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 marzo 2023, n. 59;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2023 concernente «Modalità tecniche e operative per l'implementazione del Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 2023, n. 294;

Vista la nota acquisita al protocollo n. 11087 del 25 marzo 2024, con cui l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER) rappresenta la disponibilità all'utilizzo della piattaforma del Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica (CRN FSPV) istituito presso l'IZSLER;

Sentiti i centri di referenza nazionale nonché le società scientifiche competenti di cui al decreto di attuazione dell'art. 5, commi 1 e 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24, iscritte nell'apposito elenco di cui al decreto del Ministero della salute 2 agosto 2017 coinvolti nell'ambito della consultazione avviata con nota prot. n. 12364 dell'8 aprile 2024;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome



di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, espresso nella seduta del 18 dicembre 2024 (rep. atti n. 244 /CSR del 18 dicembre 2024);

Ravvisata l'esigenza di esplicitare la portata dell'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, nella parte in cui individua i soggetti tenuti a sostenere i costi di partecipazione ai programmi di formazione;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 27 marzo 2025 (rep. atti n. 40/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Oggetto, definizioni e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, adottato in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, definisce i contenuti e le modalità di erogazione dei programmi formativi degli operatori e dei proprietari o detentori di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche.

2. Per le finalità del presente decreto si applicano le definizioni del regolamento (UE) 2016/429 e quelle di cui ai suoi regolamenti delegati, ai decreti legislativi n. 134, n. 135 e n. 136 del 5 agosto 2022 nonché ai rispettivi decreti attuativi.

3. Il presente decreto si applica:

a) ai proprietari e ai detentori di animali da compagnia come definiti all'art. 4, paragrafo 1, punti 11) e 12) del regolamento (UE) 2016/429 che detengono animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche ricomprese nell'allegato I, parte B del regolamento, identificati e registrati nel Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC) di cui al decreto del Ministro della salute 2 novembre 2023;

b) agli operatori e ai trasportatori che detengono o trasportano animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche i cui stabilimenti o attività sono soggetti all'obbligo di identificazione e registrazione nel Sistema I&R di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;

c) agli operatori e ai trasportatori che detengono o trasportano anche animali selvatici ed esotici. Tali operatori devono integrare la formazione con i contenuti oggetto dei moduli di cui al manuale operativo allegato per acquisire le conoscenze necessarie a tutelare il benessere, la biosicurezza e la salute animale riferita a tutte le specie detenute o trasportate.

Art. 2.

Programmi formativi

1. Il manuale operativo di cui all'allegato A definisce:

a) i contenuti della formazione differenziati in funzione dei destinatari di cui all'art. 1;

b) le modalità di erogazione e la durata della formazione.

2. I programmi formativi sono differenziati, nei contenuti e nella durata, in considerazione della specie o gruppo specie degli animali detenuti in via prevalente, della tipologia di produzione, del ruolo e delle mansioni svolte dal soggetto destinatario della formazione, come segue:

a) programma formativo di cui all'allegato I per i proprietari e detentori di animali da compagnia appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)*, differenziato per gruppo specie degli animali detenuti;

b) programma formativo di cui all'allegato II per gli operatori ed i trasportatori che detengono o trasportano animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)*.

3. Le regioni e le province autonome assicurano che almeno una volta l'anno nel proprio ambito territoriale sia disponibile, in presenza o in modalità a distanza (FAD), ciascun programma formativo di cui al comma 2, e, nel caso in cui i corsi non risultino già programmati dai soggetti di cui all'art. 4, provvedono ad organizzarli, anche per il tramite delle ASL, in presenza o in modalità a distanza (FAD), aggregandoli, se necessario, per specie o gruppi di specie.

4. Proprietari, detentori, operatori e trasportatori di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)*, *b)*, e *c)* sono tenuti all'aggiornamento ogni cinque anni.

Art. 3.

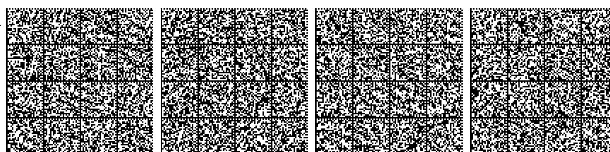
Programmi formativi e relative attestazioni

1. I programmi formativi di cui all'art. 2 devono prevedere il rilascio di un attestato di frequenza con verifica delle conoscenze acquisite mediante una prova di valutazione predisposta in funzione degli obiettivi didattici stabiliti e dei contenuti definiti.

2. L'attestato di acquisizione delle conoscenze da parte degli operatori di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)*, è oggetto di verifica da parte delle autorità competenti nell'ambito dello svolgimento dei controlli ufficiali anche ai fini della categorizzazione degli operatori stessi in base al rischio.

3. I soggetti erogatori della formazione di cui all'art. 4, trasmettono al Portale formazione del Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, i programmi di formazione divisi per tipologia di corso, e completi di data e luogo di svolgimento, nonché l'elenco dei soggetti formati ai sensi del presente decreto.

4. Le regioni e le province autonome valutano su richiesta l'eventuale formazione pregressa di livello universitario di cui all'allegato III che includa la normativa di settore, principi di biosicurezza e di gestione e di benessere animale al fine di una riduzione od esenzione dall'obbligo formativo di cui al presente decreto.



Art. 4.

Soggetti erogatori della formazione

1. Possono erogare i programmi formativi riportati negli allegati I e II:

a) gli Istituti zooprofilattici sperimentali, anche avvalendosi dei Centri di referenza nazionali (CdRN);

b) i dipartimenti di medicina veterinaria delle università;

c) la Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI) e gli ordini provinciali dei medici veterinari;

d) le società scientifiche di settore inserite nell'Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui al decreto del Ministro della salute 2 agosto 2017;

e) gli enti di formazione inseriti nell'Albo dei provider «E.C.M.»;

f) le aziende sanitarie locali e le altre autorità competenti;

g) i soggetti inseriti nell'elenco di erogatori del sistema «Sviluppo professionale continuo - SPC» costituito presso la FNOVI.

2. Le associazioni di categoria di settore possono organizzare programmi formativi avvalendosi dei soggetti erogatori di cui al comma 1 e assicurano che nell'ambito dei programmi formativi non siano presenti, in qualsiasi forma, sponsorizzazioni finalizzate alla pubblicità di prodotti.

3. Le associazioni di categoria di settore entro il 31 ottobre di ogni anno, trasmettono, attraverso la piattaforma del CRN FSPV, alle regioni e province autonome territorialmente competenti rispetto alla sede o sedi scelte, il calendario dei programmi formativi dell'anno successivo.

Art. 5.

Esoneri

1. Sono esonerati dall'obbligo formativo del presente decreto gli operatori, i trasportatori e i professionisti degli animali che hanno l'obbligo di formazione continua in ragione di norme diverse dai decreti legislativi n. 134 e n. 136 del 5 agosto 2022, a condizione che la suddetta formazione, effettivamente svolta, includa i contenuti e rispetti i criteri e le modalità di erogazione di cui al presente decreto.

Art. 6.

Misure transitorie

1. Gli obblighi formativi previsti dal presente decreto decorrono a far data dal 1° gennaio 2026.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, con il supporto degli istituti zooprofilattici sperimentali ed i centri di referenza competenti, avvalendosi di personale già formato e con il coordinamento del Ministero della salute, provvedono ad organizzare corsi di formazione per le autorità competenti locali e per i soggetti autorizzati a svolgere i corsi di formazione ai sensi dell'art. 4.

Art. 7.

Costi della formazione

1. Le spese di partecipazione ai programmi di formazione sono a carico dei soggetti di cui all'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2025

Il Sottosegretario di Stato: GEMMATO

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 499

ALLEGATO *A*

MANUALE OPERATIVO ALLA FORMAZIONE

(art. 9, decreto legislativo n. 135/2022)

1. Programmi formativi.

1. I programmi formativi di cui al presente manuale operativo sono finalizzati ad assicurare che i proprietari e gli operatori acquisiscano conoscenze e competenze adeguate in materia di:

a) normativa vigente, inclusa quella riferita alla conservazione della biodiversità, alla detenzione e scambio della fauna selvatica ed esotica, alla sicurezza degli operatori, all'uso del farmaco nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218;

b) oneri ed obblighi degli operatori e dei professionisti degli animali con particolare riferimento agli obblighi di sorveglianza passiva, di notifica e di comunicazione;

c) principali malattie elencate degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo e relativo rischio di diffusione;

d) principi di biosicurezza e sicurezza degli operatori;

e) gestione degli animali, buone prassi di allevamento, manipolazione e trasporto;

f) principi di benessere animale e interazione tra sanità animale, benessere animale e salute umana;

g) uso del farmaco e principi di farmaco-resistenza;

h) specifiche di mantenimento e benessere per taxa (tassonomia) e/o requisiti strutturali per tipo di stabilimento.

i) elementi sul sistema di identificazione e registrazione degli operatori e degli stabilimenti

l) «principi di etologia delle diverse specie detenute».

Per ciascun progetto formativo devono essere descritti la tipologia, la modalità di erogazione (in presenza e/o in modalità *FAD)*, i contenuti, le metodologie didattiche, il monte ore ed i curricula dei docenti. Le regioni e le province autonome competenti, verificata la conformità dei programmi formativi alle disposizioni del presente decreto li validano sulla piattaforma informativa nazionale dedicata. Qualora un programma di formazione sia organizzato in modalità FAD oppure in più sedi collocate in diverse regioni o province autonome la validazione è effettuata da tutte le regioni e le province autonome coinvolte.



ALLEGATO I

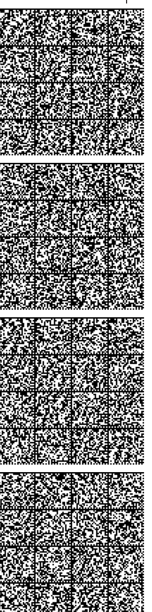
FORMAZIONE DEI PROPRIETARI E DETENTORI

1. Corso per i proprietari e detentori degli animali selvatici ed esotici (8 ore - corso FAD/presenza)

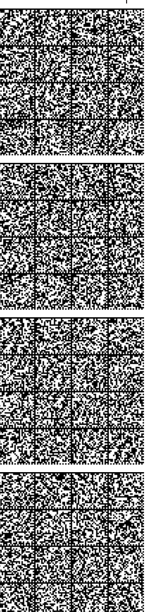
Conoscenze, abilità e competenze da acquisire	**Contenuti**	**Eventuali indicazioni sui materiali di studio e modalità di erogazione**
a. Normativa		
conoscenze relative agli obblighi per i proprietari/detentori definiti dal d.lgs. n.135/2022. conoscenze di base relative al ruolo e responsabilità dei proprietari nel contesto normativo per conservazione dell'habitat e della biodiversità e il concetto di One Health. conoscenze di base relative al ruolo e responsabilità dei proprietari nella sorveglianza passiva. conoscenze di base relative alle responsabilità di tipo civile e penale.	- Inquadramento nel contesto delle norme nazionali ed europee: direttive e regolamenti comunitari a protezione dell'habitat e della biodiversità; direttive relative alla sanità e benessere animale. CITES. Ruolo dei proprietari in questo contesto. - Approfondimento sul d.lgs. n. 135/2022: scopi, contesto e quadro generale. Definizioni e ruoli dei vari attori coinvolti. Obblighi per i proprietari. - Normativa per trasporto, detenzione e gestione di animali selvatici ed esotici. - Monitoraggio passivo. Procedure di notifica in caso di malattia infettiva. - Responsabilità civile e penale nella detenzione, commercio, scambio e movimentazione degli animali. - Parte specifica: nella parte specifica saranno forniti elementi normativi più dettagliati e specifici per la specie scelta dal proprietario.	Video webinar. Sintesi delle norme. Linee guida specifiche.



b. Principi di Biosicurezza		
conoscenze relative agli obblighi per i proprietari/detentori definiti dal d.lgs. n. 135/2022. conoscenze di base relative al ruolo e responsabilità dei proprietari nel contesto normativo per conservazione dell'habitat e della biodiversità e il concetto di One Health. conoscenze di base relative al ruolo e responsabilità dei proprietari nella sorveglianza passiva. conoscenze di base relative alle responsabilità di tipo civile e penale.	- Inquadramento nel contesto delle norme nazionali ed europee: direttive e regolamenti comunitari inerenti la sicurezza e la biosicurezza. - Approfondimento sul d.lgs. n. 135/2022: scopi, contesto e quadro generale. Definizioni e ruoli dei vari attori coinvolti. Obblighi per i proprietari. - Approfondimento dei principi generali e requisiti minimi relativi alla gestione, contenimento e manipolazione degli animali esotici nonché i concetti di igiene, biosicurezza, profilassi e controllo delle malattie infettive. - Principali malattie infettive degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo e relativo rischio di diffusione. - Uso prudente e responsabile dei medicinali e i rischi della farmaco-resistenza. - Principali aspetti di disinfezione, derattizzazione, disinfestazione degli stabilimenti. Parte specifica: nella parte specifica saranno forniti i principi di sicurezza e biosicurezza per ogni classe animale (*Mammalia* (mammiferi), *Aves* (uccelli), *Reptilia* (rettili), *Amphibia* (anfibi), e *Pisces* (pesci)).	Documento di sintesi. Video webinar
c. Sicurezza degli operatori		
Acquisire conoscenze relative alla sicurezza nella gestione di animali selvatici ed esotici.	- Rischi fisici, chimici e biologici per l'operatore legati alla gestione di animali selvatici ed esotici. - Gestione dei rischi legati alla gestione, al trasporto e alla manipolazione	Video webinar



d. Buone prassi di allevamento		
Acquisire conoscenze della gestione burocratica per la corretta gestione delle specie esotiche e selvatiche. Acquisire conoscenze relative alla progettazione di strutture e strumenti per il corretto mantenimento di specie selvatiche ed esotiche. Acquisire conoscenze di pulizia e igiene per le specie selvatiche ed esotiche. Acquisire conoscenze relative alle corrette prassi di alimentazione di specie selvatiche ed esotiche. Acquisire le corrette prassi per il contenimento, manipolazione, gestione e trasporto.	- Anagrafe. Comunicazioni alle Autorità competenti. CITES - Caratteristiche strutturali generali principali di gabbie, voliere, recinti, vasche: progettazione e realizzazione per la sicurezza e biosicurezza - Accorgimenti strutturali per il benessere animale e arricchimento ambientale - Procedure di pulizia e igiene delle strutture. - Principi generali di nutrizione, approvvigionamento e preparazione degli alimenti. Gestione dell'acqua di abbeverata. Modalità di somministrazione. - Gestione delle interazioni inter ed intra-specifiche.	Libri di testo. Documento di sintesi. Video webinar.
e. Benessere animale e trasporto		
Acquisire conoscenze relative alle strutture del comportamento animale e alla loro espressione in ambiente confinato. Acquisire buone conoscenze sui principi di gestione tecnica e comportamentale degli animali in	- Introduzione storica e scientifica del concetto di "benessere animale" in relazione alla detenzione, gestione e allevamento in ambiente domestico; cenni normativi. - Basi etologiche del comportamento animale, con particolare riferimento alla loro espressione in relazione ai momenti eco-biologici intrapresi dall'animale (riproduzione, muta etc.).	Libri di testo. Documento di sintesi. Video webinar



ambiente domestico in relazione ai principi di benessere psico-somatico.	- Principi di gestione tecnica e comportamentale degli animali in ambiente domestico in relazione al benessere. - Modalità di trasporto degli animali. Parte specifica: nella parte specifica saranno forniti i principi di etologia e tecniche di gestione per ogni classe animale (*Mammalia* (mammiferi), *Aves* (uccelli), *Reptilia* (rettili), *Amphibia* (anfibi), e *Pisces* (pesci)).	
f. Parte speciale		
Acquisire le conoscenze relative alla gestione e alimentazione dei principali taxa	Il programma del corso sarà diversificato per i vari taxa previsti dall'allegato II parte 2. In ognuno di tali gruppi tassonomici si prevede di fornire conoscenze relative a: -Esigenze strutturali specifiche. -Equipaggiamento e accorgimenti per la gestione, la sicurezza e il benessere. -Parametri ambientali specifici: temperatura, umidità, ventilazione. Caratteristiche fisico-chimiche dell'acqua (ove pertinente). - Esigenze alimentari specifiche: dieta, preparazione e somministrazione. Eventuali modalità di somministrazione. Acqua. - Esigenze comportamentali e sociali. - Principali malattie non infettive legate al management.	Libri di testo. Linee guida. Video webinar.

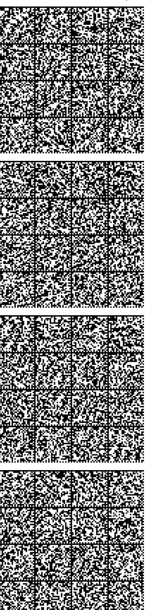


ALLEGATO *II*

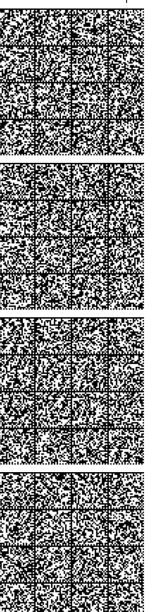
OPERATORI

1. Corso per operatori e trasportatori che detengono o trasportano animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche (24ore)

Conoscenze, abilità e competenze da acquisire	**Contenuti**	**Eventuali indicazioni sui materiali di studio e modalità di erogazione**
a. Normativa		
Acquisire conoscenze relative agli obblighi per gli operatori definiti dal d.lgs. n. 135/2022. Acquisire conoscenze di base sul ruolo e responsabilità degli operatori nel contesto normativo relativo alla biosicurezza, alla salute e al benessere animale e alla conservazione dell'habitat e della biodiversità	- Norme europee, loro principi ispiratori e inquadramento nelle politiche europee e nazionali: Direttive 92/43/EC, 2009/147/EC, 1999/22/EC, Regolamenti 338/97/EC, EU 1143/2014; Reg. EU 2016/429, 01/2005, 1069/2009. Contesto nazionale e recepimenti delle normative europee: Legge 157/92, d.lgs. 73/05, d.lgs. 230/17. - Ruolo dei detentori e dei proprietari in questo contesto e delle Autorità competenti. Riferimenti nazionali e regionali. - Approfondimento sul d.gs. n. 135/2022: scopi, contesto e quadro generale. Definizioni e ruoli dei vari attori coinvolti. Definizione delle specie animali. Disposizioni per i detentori di animali. Caratteristiche degli stabilimenti. Obblighi di formazione. Disposizioni per vendite, scambi o cessioni. Reati e sanzioni. - Normativa relativa al trasporto degli animali e uso del farmaco. - Normativa e riferimenti regionali per la detenzione e gestione di animali inclusi nel d.lgs. n. 135/2022. - Linee guida specifiche per specie e/o struttura.	Documento con link ai riferimenti normativi. Video webinar



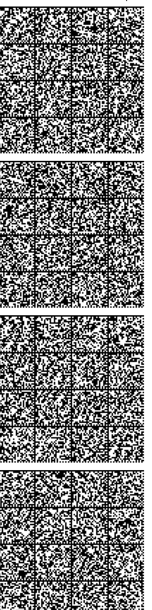
b. Oneri degli operatori		
Acquisire conoscenze relative agli obblighi degli operatori e proprietari di strutture	- obblighi di sorveglianza passiva; - obblighi e modalità di notifica alle Autorità Sanitarie; - obblighi e modalità di comunicazione; - gestione del rischio e non conformità	Documento di sintesi. Video webinar. Linee guida
c. Principi di biosicurezza – One Health		
Acquisire conoscenze relative agli obblighi per gli operatori definiti dal d.lgs. n. 135/2022. Acquisire conoscenze di base sul ruolo e responsabilità degli operatori nel contesto normativo relativo alla biosicurezza, alla salute e al benessere animale.	- Inquadramento nel contesto delle norme nazionali ed europee: direttive e regolamenti comunitari inerenti la sicurezza e la biosicurezza. - Approfondimento sul d.lgs. n. 135/2022: scopi, contesto e quadro generale. Definizioni e ruoli dei vari attori coinvolti. Obblighi per gli operatori. - Approfondimento dei principi generali e requisiti minimi relativi alle strutture, gestione, contenimento e manipolazione degli animali esotici e selvatici nonché i concetti di igiene, biosicurezza, profilassi e controllo delle malattie infettive. Saranno, inoltre, dettagliate le principali fonti di infezione e vie di trasmissione dei principali agenti patogeni e relative misure correttive. - Principali malattie infettive degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo e relativo rischio di diffusione. - Principi di uso del farmaco e di farmaco-resistenza. Parte specifica: nella parte specifica saranno forniti i principi di sicurezza e biosicurezza per ogni tipologia strutturale come definita dall'art. 8 del d.lgs. n. 135/2022 e relative linee guida	Documento di sintesi. Video webinar. Linee guida



d. Sicurezza degli operatori		
Acquisire conoscenze relative alla sicurezza nella gestione di animali selvatici ed esotici. Acquisire competenze sulla corretta manipolazione delle principali specie animali.	- Sicurezza sui luoghi di lavoro: principi normativi e organizzazione nella struttura. - Rischi per gli operatori: rischi fisici, chimici e biologici per l'operatore legati alla gestione di animali selvatici ed esotici. - Accorgimenti e procedure durante la gestione, manipolazione e il trasporto degli animali. - Rischi per i visitatori: accorgimenti per evitare incidenti. - Preparazione di un Documento di Valutazione del Rischio.	Documento di sintesi. Video webinar
e. Buone prassi di allevamento e trasporto		
Acquisire conoscenze della gestione burocratica per la corretta gestione delle specie esotiche e selvatiche. Acquisire conoscenze relative alla progettazione di strutture e strumenti per il corretto mantenimento di specie selvatiche ed esotiche. Conoscere le procedure di corretta pulizia e igiene per le specie selvatiche ed esotiche. Acquisire competenze relative alle corrette prassi di alimentazione di specie selvatiche ed esotiche.	- Anagrafe. Comunicazioni alle Autorità competenti. CITES. Registro di carico/scarico. Procedure di gestione delle carcasse. - Caratteristiche strutturali generali principali di gabbie, voliere, recinti, vasche: progettazione e realizzazione per la sicurezza e biosicurezza. Locali di servizio e supporto (cucina, spogliatoi, quarantena). Locali veterinari. - Accorgimenti strutturali per il benessere animale e arricchimento ambientale. - Procedure di pulizia e igiene delle strutture. Manutenzione di recinzioni, reti, vasche e gabbie.	Libri di testo. Documento di sintesi. Video webinar. Linee guida.



Acquisire competenze di contenimento, manipolazione, gestione e trasporto.	- Principi generali di nutrizione e preparazione delle diete. Approvvigionamento, conservazione e preparazione degli alimenti. Gestione dell'acqua di abbeverata. Modalità di somministrazione. Tracciabilità degli alimenti. - Gestione delle interazioni inter ed intra-specifiche. Gestione della riproduzione. - Modalità di movimentazione e gestione del trasporto di specie selvatiche ed esotiche. - Gestione del farmaco nelle strutture. - Documenti a supporto della corretta gestione.	
f. Benessere animale		
Acquisire conoscenze relative alle strutture etologiche che modulano il comportamento animale e alla loro espressione in relazione alle dinamiche biologiche di specie e all'ambiente, con approfondimenti relativi alla patologia del comportamento. Acquisire avanzate conoscenze sui principi di gestione tecnica e comportamentale degli animali in ambiente domestico in relazione ai	- Introduzione storica e scientifica del concetto di "benessere animale" con particolare riferimento alla sua qualificazione e quantificazione, in relazione alla detenzione, gestione e allevamento in ambiente domestico. - Inquadramento normativo nazionale e regionale sul benessere animale. - Basi etologiche del comportamento animale, con particolare riferimento alla loro espressione in relazione ai momenti eco-biologici intrapresi dall'individuo (riproduzione, muta etc.); introduzione ai principi di patologia del comportamento e della sua gestione in ambiente domestico.	Libri di testo. Linee guida.



principi di benessere psico-somatico, con particolare riferimento alle esigenze biologiche ed etologiche di specie in relazione agli stimoli ambientali, alimentari e climatici.	- Approfondimento sulle tecniche di gestione comportamentale degli animali in ambiente controllato, in relazione alla loro espressività etologica, con particolare riferimento allo studio delle necessità biologiche di specie (insieme delle stimolazioni ambientali, alimentari e climatiche), al fine di garantire il benessere animale in ogni fase intrapresa dall'individuo. Parte specifica: nella parte specifica saranno forniti i principi di etologia e tecniche di gestione per ogni classe animale (*Mammalia* (mammiferi), *Aves* (uccelli), *Reptilia* (rettili), *Amphibia* (anfibi), e *Pisces* (pesci)).	
g. Parte speciale		
Acquisire conoscenze sulle norme, le caratteristiche, la gestione degli stabilimenti come previsto all'art. 8 del d.lgs. n. 135/2022.	Il programma del corso sarà basato sulle linee guida degli stabilimenti. Nel programma si porrà l'accento su: - documentazione specifica; - caratteristiche strutturali specifiche e accorgimenti per il mantenimento della sicurezza, biosicurezza e gestione; - equipaggiamento e accorgimenti per la gestione in sicurezza e il benessere degli animali; - caratteristiche dei locali, inclusi quelli veterinari; - esigenze alimentari specifiche. esigenze comportamentali e sociali; - principali malattie non infettive legate al management.	Documento con link ai riferimenti normativi. Linee guida. Testi e documenti di sintesi



ALLEGATO *III*

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA

a. Riconoscimento per classi di laurea

LAUREA	**CLASSE DI LAUREA**	**EVENTUALE FORMAZIONE AGGIUNTIVA**	**PARTI RICONOSCIUTE**
Tutte le Lauree e Lauree Magistrali in Scienze Biologiche	L13 e LM06		
Tutte le Lauree e Lauree Magistrali in Scienze Biologiche	L13 e LM06	corso universitario post-lauream con concetti di biosicurezza, normativa, welfare, etc.	tutte
	L25		
	L25	corso universitario post-lauream con concetti di biosicurezza, normativa, welfare, etc.	tutte
	L32		
	L32	corso universitario post-lauream con concetti di biosicurezza, normativa, welfare, etc.	tutte
Tutte le Lauree e Lauree Magistrali in Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali	**L38, LM86**		
Tutte le Lauree e Lauree Magistrali in Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali	**L38, LM86**	Formazione post-lauream con concetti di biosicurezza, normativa, welfare, etc.	tutte
Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria	**L42**		



Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria	**L42**	Formazione post-lauream inerente alle specie incluse nel d.lgs. n. 135/22	tutte
	LM60		
	LM60	Formazione post-lauream con concetti di biosicurezza, normativa, welfare, etc.	tutte
	LM69		
	LM69	Formazione post-lauream con concetti di biosicurezza, normativa, welfare, etc.	tutte

b. Corsi di Laurea per cui si prevede il riconoscimento completo

Corso di Laurea	**Classe**	**Università**
Corso di laurea in produzioni animali e controllo della fauna selvatica	L38	Università di Bologna
Corso di laurea in produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici	L38	Università di Torino
Corso di laurea in scienze faunistiche	L38	Università di Firenze
Animal Care	L38	Università di Padova
Corso di laurea magistrale in scienze e gestione delle risorse faunistico-ambientali	LM86	Università di Firenze
Wildlife Management Conservation and Control	LM86	Università di Sassari

25A03028



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 23 aprile 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa sociale di consumo Alto Zoldano soc. coop. a r.l.», in Val di Zoldo.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 16 maggio 1996, con il quale la società cooperativa «Cooperativa sociale di consumo Alto Zoldano società cooperativa a r.l.», con sede in Val di Zoldo (BL), località Fusine (codice fiscale 00055720254), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Dante Schiffino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 6 febbraio 2025, con la quale è stato comunicato il decesso del commissario, avvenuto in data 11 settembre 2023;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Dante Schiffino dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 17 marzo 2025, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c), e), f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del rag. Dante Schiffino, deceduto, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa sociale di consumo Alto Zoldano soc. coop. a r.l.», con sede in Val di Zoldo (BL), località Fusine (codice fiscale 00055720254), il dott. Nicola Miotello, nato a Latisana (UD) il 12 aprile 1967 (codice fiscale MTLNCL-67D12E473C), domiciliato in Martellago (VE), Piazza Bertati n. 6/2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02824

DECRETO 23 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Falco società tra professionisti in forma cooperativa in liquidazione», in Follonica e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane - AGCI ha chiesto che la società «Il Falco società tra professionisti in forma cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2024, prodotta dall'ente su richiesta di questo ufficio, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 1.707,61, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 17.522,45 ed un patrimonio netto negativo di euro -1.025.706,42;

Considerato che in data 28 dicembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 17 marzo 2025, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)*, punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Il Falco societaà tra professionisti in forma cooperativa in liquidazione», con sede in Follonica (GR) (codice fiscale 01470670538), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Simone Sardelli, nato a San Gimignano (SI) il 27 aprile 1969 (codice fiscale SRDSMN69D27H875Z), domiciliato in Empoli (FI), via dei Cappuccini n. 71/C.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02825

DECRETO 23 aprile 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa sociale San Michele Arcangelo a responsabilità limitata in liquidazione», in Genova.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

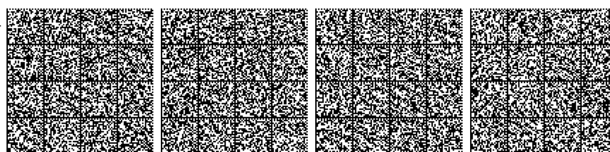
Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 1° agosto 2022, n. 215/2022, con il quale la società cooperativa «cooperativa sociale San Michele Arcangelo a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Genova, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Remo Berluti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 11 aprile 2024, con la quale è stato comunicato il decesso del commissario, avvenuto in data 31 marzo 2023;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Remo Berluti dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la terna di professionisti che l'associazione generale cooperative italiane, Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 17 marzo 2025, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Remo Berluti, deceduto, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «cooperativa sociale San Michele Arcangelo a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Genova (GE) (codice fiscale 02783160100), il rag. Aldemaro Lascialfari, nato a Empoli (FI) il 14 luglio 1944 (codice fiscale LSCLMR44L-14D403P), domiciliato in Prato (PO), via Domenico Zipoli n. 32.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02826

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 maggio 2025.

Modifica del decreto 6 ottobre 2006, che regolamenta le modalità di erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

Vista la direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione, del 15 novembre 2024, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di tener conto del progresso scientifico e delle innovazioni tecnologiche;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di recepimento della direttiva 2008/68/CE;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 febbraio 2025, di recepimento della direttiva 2025/149/UE della Commissione;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre 2006, che regolamenta le modalità di erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 10 novembre 2009, che modifica il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 ottobre 2006, introducendo



la procedura d'esame informatizzata per il conseguimento del certificato di formazione professionale ADR;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto decreto in relazione all'emanazione delle più recenti norme unionali in materia di trasporti di merci pericolose e alla riorganizzazione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerata la necessità di armonizzare i disposti inerenti all'erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada con l'edizione novellata dell'accordo ADR;

Preso atto che l'attuale offerta di percorsi formativi propedeutici al conseguimento del titolo di conducente ADR non riesce a soddisfare l'esigenza dell'utenza che spesse volte si rivolge a percorsi formativi erogati all'estero;

Ritenuto necessario ampliare le casistiche degli organismi di formazione abilitati a erogare i suddetti corsi;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre 2006 è interamente sostituito dal presente articolo:

«1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) allegati A e B: gli allegati A e B dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), adottati quali allegati tecnici alla 2008/68/CE, come modificato da ultimo dalla direttiva delegata 2025/149/UE, che, tramite il decreto di recepimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 febbraio 2025, sono diventati parte integrante della normativa nazionale;

b) certificato di formazione professionale: il certificato di cui debbono essere in possesso i conducenti che trasportano merci pericolose, così come previsto al capitolo 8.2 dell'allegato B dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), denominato di seguito CFP.».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre 2006 è sostituito dal:

«1. I CFP sono rilasciati dai competenti uffici della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione generale per la motorizzazione.».

Art. 3.

1. L'art. 4, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre 2006 è modificato con l'aggiunta di un terzo capoverso che recita:

«associazioni di esperti in materia di trasporto di merci pericolose operanti nel campo della formazione da almeno dieci anni, aventi i requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto».

2. All'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 3 e 5, le parole «del S.I.I.T. - settore trasporti» sono sostituite dalle parole «della Direzione generale territoriale»;

b) al comma 4, le parole «al medesimo S.I.I.T. - settore trasporti» sono sostituite dalle parole «alla medesima Direzione generale territoriale».

Art. 4.

1. L'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre 2006 è sostituito dal seguente:

«I docenti devono essere in possesso di laurea in chimica o in ingegneria o lauree equipollenti, nonché del certificato di qualificazione professionale quale consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose in corso di validità, rilasciato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, relativo alla modalità stradale e per le classi di materie oggetto del corso di formazione tenuto, fatto salvo quanto disposto al comma 2 dell'art. 8.».

Art. 5.

1. L'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre 2006 è interamente sostituito dal presente articolo:

«1. La Direzione generale per la motorizzazione può istituire un gruppo di lavoro costituito anche da esperti esterni nel settore ADR, con la finalità di adempiere al compito di formazione di indirizzi e proposte per l'elaborazione dei questionari da utilizzare per l'effettuazione degli esami di conducente per i veicoli che trasportano merci pericolose anche alla luce delle innovazioni della normativa internazionale in materia.

2. La partecipazione al gruppo di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo non comporta la corresponsione di compensi.»

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2025

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1654

25A03040



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 maggio 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di serplulimab, «Hetronifly». (Determina n. 689/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 marzo 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio 2025 al 28 febbraio 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Vista la decisione della Commissione C(2025) n. 2106 del 31 marzo 2025, pubblicata nel Registro comunitario il 1° aprile 2025, che autorizza il trasferimento della autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale HETRONIFLY dalla ditta Henlius Europe GmbH, Deutschland alla Accord Healthcare S.L.U., Barcelona, Spagna;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure



centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 7-11 aprile 2025;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 5 maggio 2025 (prot.n. 0054226-05/05/2025-AIFA-UMGR-P), con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Hetronifly» (Serplulimab);

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

HETRONIFLY

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *online* https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione.

HETRONIFLY;

Codice ATC - principio attivo: L01FF12 Serplulimab;

Titolare: Accord Healthcare S.L.U.;

Cod. procedura EMEA/H/C/006170/0000;

GUUE 31 marzo 2025.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Hetronifly» in combinazione con carboplatino ed etoposide è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso (ES-SCLC).

Modo di somministrazione.

Il trattamento deve essere iniziato e supervisionato da un medico esperto nel trattamento del cancro.

«Hetronifly» è per uso endovenoso.

La velocità di infusione iniziale deve essere impostata a 100 ml all'ora. Se la prima infusione è ben tollerata, tutte le infusioni successive possono essere ridotte a 30 minuti (± 10 minuti).

Quando viene somministrato in combinazione con chemioterapia, «Hetronifly» deve essere somministrato per primo seguito da chemioterapia nello stesso giorno. Utilizzare sacche per infusione separate per ogni infusione.

«Hetronifly» non deve essere somministrato per via endovenosa rapida o con iniezione in bolo.

La dose totale di «Hetronifly» richiesta deve essere diluita con sodio cloruro 9 mg/ml (0,9%) soluzione iniettabile (vedere paragrafo 6.6). Per le istruzioni sulla diluizione e sulla manipolazione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/24/1870/001 - A.I.C.: 051972014 /E in base 32: 1KL1XG - 10 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - fiala (vetro) 10 ml - 1 fiala.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono



portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio: il MAH deve assicurare che in ogni Stato membro in cui «Hetronifly» viene immesso in commercio, tutti i pazienti/caregiver che utilizzano «Hetronifly» ricevano il materiale educazionale per i pazienti.

Composizione del pacchetto di materiale educazionale:

riassunto delle caratteristiche del prodotto/foglio illustrativo (sarà fornito volontariamente);

scheda per il paziente.

Rischi coperti dal materiale educazionale:

reazioni avverse immuno-mediate;

gravi reazioni all'infusione.

Il materiale educazionale comprende informazioni su segni e sintomi delle reazioni avverse immunocorrelate e alle reazioni correlate all'infusione, nonché indicazioni sull'importanza del monitoraggio del paziente e della gestione clinica di questi eventi. Il materiale sarà distribuito agli operatori sanitari interessati sottoforma di pacchetto e i pazienti riceveranno il materiale attraverso l'operatore sanitario.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

25A03031

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di perindopril/indapamide/amlodipina, «Perindopril/Indapamide/Amlodipina Teva Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 274/2025 del 2 maggio 2025

È autorizzata la variazione tipo IB B.II.e.5.a.2) con la conseguente immissione in commercio del medicinale PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLOPIDINA TEVA ITALIA nelle confezioni di seguito indicate.

Confezioni:

«5 mg/1.25 mg/5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 051277135 (base 10) 1JWVBH (base 32);

«5 mg/1.25 mg/10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 051277147 (base 10) 1JWVBV (base 32);

«10 mg/2.5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 051277150 (base 10) 1JWVBY (base 32);

«10 mg/2.5 mg/10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 051277162 (base 10) 1JWVCB (base 32).

Principio attivo: perindopril/indapamide/amlodipina.

Codice pratica: C1B/2025/470.

Codice di procedura europea: CZ/H/1195/001-004/IB/002.

Titolare A.I.C.: Teva B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Swensweg 5, 2031 Ga, Haarlem, Paesi Bassi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C (nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02827

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tiocolchicoside, «Muscoril».

Estratto determina AAM/PPA n. 275/2025 del 2 maggio 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/439.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanofi S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158 Milano, codice fiscale n. 00832400154.

Medicinale: MUSCORIL.

Confezioni:

015896018 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale in vetro da 2 ml;

015896107 - «4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister pvc/al;

015896121 - «8 mg compresse orodispersibili» 14 compresse in blister pa-al-pvc/al,

è ora trasferita alla società Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40, 20121 Milano, codice fiscale n. 11845960159.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.



Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto:

Medicinale	A.I.C. Confezione	Lotti
MUSCORIL «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale in vetro da 2 ml	015896018	PY028 PY029 PY030 PY031 PY032 PY034 RY001 RY002 RY003 RY004

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02828

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di eltrombopag, «Eltrombopag EG».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 178 del 5 maggio 2025

Codice pratica: MCA/2023/188.

Procedura europea n. NL/H/5869/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ELTROMBOPAG EG, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136 Milano (MI), Italia.

Confezioni e numeri A.I.C.:

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763011 (in base 10) 1KCPU3 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763023 (in base 10) 1KCPUH (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763035 (in base 10) 1KCPUV (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763047 (in base 10) 1KCPV7 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763050 (in base 10) 1KCPVB (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763062 (in base 10) 1KCPVQ (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763074 (in base 10) 1KCPW2 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763086 (in base 10) 1KCPWG (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763098 (in base 10) 1KCPWU (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763100 (in base 10) 1KCPWW (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763112 (in base 10) 1KCPX8 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 84×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763124 (in base 10) 1KCPXN (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763136 (in base 10) 1KCPY0 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763148 (in base 10) 1KCPYD (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763151 (in base 10) 1KCPYH (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763163 (in base 10) 1KCPYV (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763175 (in base 10) 1KCPZ7 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 84×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763187 (in base 10) 1KCPZM (in base 32).

Principio attivo: Eltrombopag.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18 Bad Vilbel 61118 - Germania;

Stada Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2 Vienna 1190 - Austria;

Clonmel Healthcare Limited, Waterford Road Clonmel Co. Tipperary E91 D768 - Irlanda.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763011 (in base 10) 1KCPU3 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763035 (in base 10) 1KCPUV (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763047 (in base 10) 1KCPV7 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763062 (in base 10) 1KCPVQ (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763074 (in base 10) 1KCPW2 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763098 (in base 10) 1KCPWU (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763100 (in base 10) 1KCPWW (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 84×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763124 (in base 10) 1KCPXN (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763136 (in base 10) 1KCPY0 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763148 (in base 10) 1KCPYD (in base 32);



«75 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763151 (in base 10) 1KCPYH (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763163 (in base 10) 1KCPYV (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763175 (in base 10) 1KCPZ7 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 84×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763187 (in base 10) 1KCPZM (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763023 (in base 10) 1KCPUH (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763050 (in base 10) 1KCPVB (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763086 (in base 10) 1KCPWG (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763112 (in base 10) 1KCPX8 (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763011 (in base 10) 1KCPU3 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763035 (in base 10) 1KCPUV (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763047 (in base 10) 1KCPV7 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763062 (in base 10) 1KCPVQ (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763074 (in base 10) 1KCPW2 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763098 (in base 10) 1KCPWU (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763100 (in base 10) 1KCPWW (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 84×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763124 (in base 10) 1KCPXN (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763136 (in base 10) 1KCPY0 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763148 (in base 10) 1KCPYD (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763151 (in base 10) 1KCPYH (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763163 (in base 10) 1KCPYV (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763175 (in base 10) 1KCPZ7 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 84×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763187 (in base 10) 1KCPZM (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione dl centri ospedalieri o dì specialisti: ematologo e pediatra.

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763023 (in base 10) 1KCPUH (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763050 (in base 10) 1KCPVB (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763086 (in base 10) 1KCPWG (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051763112 (in base 10) 1KCPX8 (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

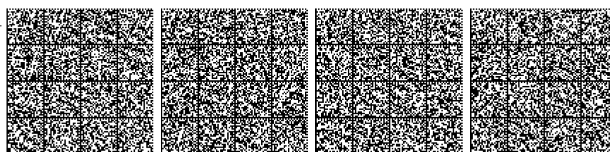
Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.



Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 4 dicembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02833

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di eltrombopag, «Eltrombopag Teva».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 179 del 5 maggio 2025

Codice pratica: MCA/2023/254.

Procedura europea n. SE/H/2405/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ELTROMBOPAG TEVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano (MI), Italia.

confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759013 (in base 10) 1KCKX5 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759025 (in base 10) 1KCKXK (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759037 (in base 10) 1KCKXX (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759049 (in base 10) 1KCKY9 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759052 (in base 10) 1KCKYD (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759064 (in base 10) 1KCKYS (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 30X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759076 (in base 10) 1KCKZ4 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759088 (in base 10) 1KCKZJ (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759090 (in base 10) 1KCKZL (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759102 (in base 10) 1KCKZY (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759114 (in base 10) KCL0B (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759126 (in base 10) 1KCL0Q (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759138 (in base 10) 1KCL12 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759140 (in base 10) 1KCL14 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 30X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759153 (in base 10) 1KCL1K (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 84X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759165 (in base 10) 1KCL1X (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759177 (in base 10) 1KCL29 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759189 (in base 10) 1KCL2P (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759191 (in base 10) 1KCL2R (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759203 (in base 10) 1KCL33 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759215 (in base 10) 1KCL3H (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759227 (in base 10) 1KCL3V (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 30X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759239 (in base 10) 1KCL47 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 84X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759241 (in base 10) 1KCL49 (in base 32).

Principio attivo: eltrombopag.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Actavis Ltd. - BLB015, BLB016, Bulebel Industrial Estate, ZTN3000 - Zejtun, Malta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759013 (in base 10) 1KCKX5 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759049 (in base 10) 1KCKY9 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759052 (in base 10) 1KCKYD (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759088 (in base 10) 1KCKZJ (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759090 (in base 10) 1KCKZL (in base 32);



«50 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759126 (in base 10) 1KCL0Q (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759138 (in base 10) 1KCL12 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 84X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759165 (in base 10) 1KCL1X (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759177 (in base 10) 1KCL29 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759189 (in base 10) 1KCL2P (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759203 (in base 10) 1KCL33 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759215 (in base 10) 1KCL3H (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759227 (in base 10) 1KCL3V (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 84X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759241 (in base 10) 1KCL49 (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759025 (in base 10) 1KCKXK (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759064 (in base 10) 1KCKYS (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759102 (in base 10) 1KCKZY (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759140 (in base 10) 1KCL14 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759037 (in base 10) 1KCKXX (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 30X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759076 (in base 10) 1KCKZ4 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759114 (in base 10) KCL0B (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 30X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759153 (in base 10) 1KCL1K (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759191 (in base 10) 1KCL2R (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 30X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759239 (in base 10) 1KCL47 (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759013 (in base 10) 1KCKX5 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759049 (in base 10) 1KCKY9 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759052 (in base 10) 1KCKYD (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759088 (in base 10) 1KCKZJ (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759037 (in base 10) 1KCKXX (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 30X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC;

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759090 (in base 10) 1KCKZL (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759126 (in base 10) 1KCL0Q (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759138 (in base 10) 1KCL12 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 84X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759165 (in base 10) 1KCL1X (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759114 (in base 10) KCL0B (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 30X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759153 (in base 10) 1KCL1K (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759177 (in base 10) 1KCL29 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759189 (in base 10) 1KCL2P (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759191 (in base 10) 1KCL2R (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759203 (in base 10) 1KCL33 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759215 (in base 10) 1KCL3H (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759227 (in base 10) 1KCL3V (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 30X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759239 (in base 10) 1KCL47 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 84X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759241 (in base 10) 1KCL49 (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione dl centri ospedalieri o dì specialisti: ematologo e pediatra.

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759025 (in base 10) 1KCKXK (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759064 (in base 10) 1KCKYS (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759102 (in base 10) 1KCKZY (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051759140 (in base 10) 1KCL14 (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.



Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 4 dicembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02834

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Muphoran»

Con la determina n. aRM - 106/2025 - 49 del 13 maggio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Les Laboratoires Servier, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: MUPHORAN

confezione: 029376011;

descrizione: «208 mg polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone + fiala solvente.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A03030

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluconazolo Sun».

Con la determina n. aRM - 108/2025 - 3230 del 15 maggio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: FLUCONAZOLO SUN.

Confezioni e descrizioni:

037900014 - «150 mg capsule rigide» 2 capsule;

037900026 - «100 mg capsule rigide» 10 capsule;

037900038 - «200 mg capsule rigide» 7 capsule.

25A03032

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di diltiazem cloridrato, «Diltiazem Doc Generici».

Estratto determina AAM/PPA n. 309/2025 del 16 maggio 2025

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale DILTIAZEM DOC Generici:

Tipo II, C.I.2b) – Aggiornamento degli stampati, riassunto delle caratteristiche del prodotto, foglio illustrativo ed etichette, per adeguamento al prodotto di riferimento TILDIEM; per il dosaggio da 60 mg, con modifica della forma farmaceutica secondo i termini *standard* da «compressa» a «compressa a rilascio modificato».

Si modificano i paragrafi dal 4.2 al 4.9 e 5.1 dell'RCP e relative sezioni del FI, per tutti i dosaggi autorizzati; i paragrafi 1, 2, 3, 5.2, 6.1, 6.3, 6.5 e 8 dell'RCP e relative sezioni del FI ed etichettatura per il solo dosaggio 60 mg. Si apportano altresì modifiche formali minori.

È pertanto autorizzata la modifica della descrizione della confezione A.I.C. n. 033581012 secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea,

da:

033581012 - «60 mg compresse» 50 compresse;



a:

033581012 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 50 compresse a rilascio modificato.

Altre confezioni autorizzate, A.I.C. n.:

033581024 - «120 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse a rilascio prolungato;

033581048 - «300 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse a rilascio prolungato.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l., codice fiscale 11845960159, con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40, 20121 Milano, Italia.

Codice pratica: VN2/2025/39.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo deve essere redatto in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03048

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-120) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

